

**Soluzioni
per il tuo lavoro**



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con te - Alberghi

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

CGA NI05 - EDZ 12.2024

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 17/07/2025



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con te - Alberghi è il prodotto assicurativo pensato per far fronte alle diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di un'impresa commerciale.

Si compone di sette gruppi di garanzie, chiamate Sezioni, che puoi abbinare come segue:

- Incendio e altri danni ai beni: acquistabile anche da sola;
- Furto e Rapina: acquistabile anche da sola;
- Responsabilità Civile: acquistabile anche da sola;
- Merci in refrigerazione: acquistabile con la sezione Incendio;
- Assistenza: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile;
- Tutela legale: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio, Furto, Responsabilità Civile;
- Cyber risk: acquistabile anche da sola;

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto) abbiamo confezionato delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni, con il relativo glossario.

All'interno delle Sezioni trovi le norme che regolano le singole garanzie e la loro vendibilità (garanzie base o opzionali). C'è poi una parte delle Condizioni di Assicurazione, chiamata "Il contratto dalla A alla Z", dove trovi le norme generali che regolano l'intero contratto.

Puoi acquistare le garanzie singolarmente o in combinazione. Inoltre, nel corso della vita della polizza, puoi modificare il numero e la composizione delle garanzie, senza necessità di annullare l'intera polizza.

Altra caratteristica di **Vittoria con te - Alberghi** è che i documenti precontrattuali e contrattuali che ti vengono consegnati sono personalizzati. Riguardano solo le garanzie di tuo interesse: quelle che hai scelto coerentemente con le tue richieste ed esigenze assicurative. Eviti così il fastidio di perderti in informazioni superflue e ridondanti.

Come vantaggio per avere scelto un prodotto "Vittoria con te" puoi:

- disdire la polizza annualmente, anche se hai scelto una durata iniziale poliennale;
- modificare quando vuoi il contenuto delle garanzie, ad esempio il massimale e le franchigie;

Per avere ulteriori informazioni sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, non acquisti solo una copertura assicurativa, ma puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente,

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:

- chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;
- evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Nelle Condizioni di Assicurazione trovi delle frasi evidenziate con uno **sfondo pieno tono su tono**.

Tali frasi indicano:

- oneri e obblighi di comportamento a tuo carico;
- nullità e decadenze del contratto;
- limitazioni all'operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

AREA RISERVATA DEDICATA AI CLIENTI DI VITTORIA.

Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti. L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

monitorare la polizza.		gestire i pagamenti e i rinnovi.	
pagare l'assicurazione on line.		modificare , sospendere la polizza.	
inviare documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza.		monitorare premi e pratiche di sinistri.	

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:

- clicca sul pulsante "Accedi";
- inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale / P.IVA.

Se ha smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:

- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

Indice

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI	9
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	10
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	13
OGGETTO DEL CONTRATTO	16
1 - Che cosa è assicurato?	16
1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	16
1.2 - GARANZIA RISCHIO LOCATIVO	17
1.3 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023)	17
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	17
2.1 - DIARIA DANNI INDIRETTI	17
2.2 - ELETTRONICA	18
2.3 - FENOMENI ELETTRICI	18
2.4 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023	18
2.5 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023	18
2.6 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023	18
2.7 - GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI	19
2.8 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE	19
2.9 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA	19
2.10 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI	19
2.11 - INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI	19
2.12 - INDENNIZZO PER GELO	20
2.13 - INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI	20
2.14 - INDENNIZZO PER INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI	20
2.15 - INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO, RIGURGITO	20
2.16 - INDENNIZZO PER SOVRACCARICO DI NEVE	21
2.17 - INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE	21
2.18 - INDENNIZZO PER TERREMOTO	21
2.19 - LASTRE	21
2.20 - RIMBORSO PER SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE	22
2.21 - RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA 22	
2.22 - RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS	22
2.23 - SUPPORTI DI DATI	22
3 - Cosa NON è assicurato?	22
4 - Ci sono limiti di copertura?	23
4.1 - ESCLUSIONI	23
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	28
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	30

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	33
5 - Gestione del Sinistro	33
5.1 - PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA	33
5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	33
5.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	33
5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	34
5.5 - MANDATO DEI PERITI	34
5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	34
5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE	36
5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	37
5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO	37
5.10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	37
5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE	38
5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA	38
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	39
ALLEGATO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.)	40
APPENDICE NORMATIVA	42
SEZIONE FURTO E RAPINA	45
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	46
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	47
OGGETTO DEL CONTRATTO	49
1 - Che cosa è assicurato?	49
1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA	49
1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI	51
1.3 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI	51
1.4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI	51
1.5 - ALBERGHI STAGIONALI	51
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	52
2.1 - VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE	52
3 - Cosa NON è assicurato?	52
4 - Ci sono limiti di copertura?	52
4.1 - ESCLUSIONI	52
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	53
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	54
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	56
5 - Gestione del Sinistro	56
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	56
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	56
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	56
5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	57

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	57
5.7 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	57
5.8 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO	58
5.9 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE	58
5.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE	58
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	59
APPENDICE NORMATIVA	60
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	63
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	64
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	65
OGGETTO DEL CONTRATTO	67
1 - Che cosa è assicurato?	67
1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	67
1.2 - ALBERGHI STAGIONALI	69
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	69
2.1 - ATTIVITÀ SPORTIVE	69
2.2 - CURE TERMALI E CENTRO BENESSERE	69
2.3 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI	69
2.4 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL DANNO BIOLOGICO (R.C.O.)	70
2.5 - RICORSO TERZI	70
2.6 - RISARCIMENTO PER DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO	70
2.7 - RISARCIMENTO PER DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI - AUMENTO DEL LIMITE	70
2.8 - RISARCIMENTO PER DANNI AI VELOCIPEDI DEI CLIENTI	71
2.9 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)	71
2.10 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	71
2.11 - STABILIMENTI BALNEARI	71
2.12 - ESCLUSIONE R.C. PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	72
3 - Cosa NON è assicurato?	72
4 - Ci sono limiti di copertura?	72
4.1 - ESCLUSIONI	72
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	74
4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO	75
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	78
5 - Gestione del Sinistro	78
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	78
5.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI	78
5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO	78
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	79
APPENDICE NORMATIVA	80
SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE	84

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	85
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	86
OGGETTO DEL CONTRATTO	88
1 - Che cosa è assicurato?	88
1.1 - MERCI IN REFRIGERAZIONE	88
1.2 - MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO	89
2 - Cosa NON è assicurato?	89
3 - Ci sono limiti di copertura?	89
3.1 - FRANCHIGIE E SCOPERTI	90
3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	91
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	93
4 - Gestione del Sinistro	93
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	93
4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	93
4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	93
4.4 - MANDATO DEI PERITI	93
4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO	94
4.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE	94
4.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	95
4.8 - ANTICIPO INDENNIZZO	95
4.9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	96
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	97
APPENDICE NORMATIVA	98
SEZIONE ASSISTENZA	100
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	101
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	102
OGGETTO DEL CONTRATTO	103
1 - Che cosa è assicurato?	103
1.1 - ASSISTENZA ALBERGO	103
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	104
2.1 - ASSISTENZA OSPITI	104
3 - Cosa NON è assicurato?	106
4 - Ci sono limiti di copertura?	106
4.1 - ESCLUSIONI	106
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	107
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	109
5 - Gestione del Sinistro	109
5.1 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	109

5.2 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	109
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	110
APPENDICE NORMATIVA	111
SEZIONE TUTELA LEGALE	112
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	113
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	114
OGGETTO DEL CONTRATTO	116
1 - Che cosa è assicurato?	116
1.1 - DIFESA PENALE	116
1.2 - CONSULENZA TELEFONICA (sempre compresa)	117
1.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO E PERIODO DI CARENZA	117
1.4 - VALIDITÀ TERRITORIALE 	118
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	118
2.1 - DIFESA CIVILE	118
2.2 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA	119
2.3 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE	119
2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI	119
3 - Cosa NON è assicurato?	120
4 - Ci sono limiti di copertura?	120
4.1 - ESCLUSIONI	120
4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO	121
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	122
5 - Gestione del Sinistro	122
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	122
5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO AFFIDATA A DAS	123
5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ	123
5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	123
5.5 - RECUPERO DI SOMME	123
5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE	124
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	125
APPENDICE NORMATIVA	126
SEZIONE CYBER RISK	128
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE	129
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	130
OGGETTO DEL CONTRATTO	134
1 - Che cosa è assicurato?	134
1.1 - FORME DI COPERTURA	134
1.2 - ASSISTENZA MALWARE	134

1.3 - RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER	134
1.4 - RIPRISTINO DEI DATI	135
1.5 - RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO	135
1.6 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	135
1.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	135
1.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE	136
1.9 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA	136
1.10 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA	136
1.11 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO	137
1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE	138
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	138
2.1 - DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ	138
2.2 - INDENNIZZO PER CYBER-CRIME	139
2.3 - RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE	139
2.4 - RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE	139
2.5 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS	139
3 - Cosa NON è assicurato?	139
4 - Ci sono limiti di copertura?	140
4.1 - ESCLUSIONI	140
4.2 - FRANCHIGIE	141
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO	142
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	144
5 - Cosa NON è assicurato?	144
5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	144
5.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI	145
5.3 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	145
5.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	145
5.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO	145
5.6 - ONERE DELLA PROVA	145
5.7 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO	145
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO	147
APPENDICE NORMATIVA	148
IL CONTRATTO DANNI DALLA "A" ALLA "Z"	149
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo	150
IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"	151
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	151
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	151
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	151
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	152
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	152
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	153
1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	153

1.7 - DOLO E COLPA GRAVE	153
2 - Come mi assicuro?	153
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE	153
2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO	153
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DELLA POLIZZA	154
2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE	154
2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME	154
2.6 - MODIFICA DEL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E RECESSO DEL CONTRAENTE	155
2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO	155
2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA	155
2.9 - IMPOSTE E TASSE	156
2.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	156
2.11 - FORO COMPETENTE	156
2.12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	156
2.13 - PRESCRIZIONE	156
2.14 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO	157
2.15 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE	157
2.16 - COASSICURAZIONE	157
APPENDICE NORMATIVA	158

Vittoria con te

Alberghi

**Sezione "INCENDIO
E ALTRI DANNI AI BENI"**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Base	
GARANZIA RISCHIO LOCATIVO (se il fabbricato è tenuto in locazione)	Base	Alternativa alla garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
DIARIA PER DANNI INDIRETTI	Opzionale a pagamento	Attivabile con: <ul style="list-style-type: none"> • garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO; • convenzione confcommercio
ELETTRONICA	Opzionale a pagamento	Attivabile con: <ul style="list-style-type: none"> • garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO; • convenzione confcommercio
FENOMENI ELETTRICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: <ul style="list-style-type: none"> • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: <ul style="list-style-type: none"> • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: <ul style="list-style-type: none"> • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI	Opzionale a pagamento	Attivabile: <ul style="list-style-type: none"> • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER GELO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia opzionale INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI
INDENNIZZO PER INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI	Opzionale a pagamento	Attivabile con: <ul style="list-style-type: none"> • garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO; • convenzione confcommercio
INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO, RIGURGITO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER SOVRACCARICO DI NEVE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
LASTRE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia opzionale INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
SUPPORTI DI DATI	Opzionale a pagamento	Attivabile con: <ul style="list-style-type: none"> • garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO; • convenzione confcommercio

ALTRE OPZIONI

Beni assicurati	Puoi scegliere (uno o entrambi): <ul style="list-style-type: none">• Fabbricato;• Contenuto.
-----------------	---

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Albergo**
Insieme delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene svolta l'attività di albergatore.
- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Alluvione, Inondazione ed Esondazione**
Vale per le **garanzie ex lege n°213/2023**.
Fuoriuscita d'acqua da:
 - usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali;
 - argini di corsi naturali ed artificiali;
 - laghi e bacini;
 - reti di drenaggio artificiale.La fuoriuscita d'acqua è causata da eventi atmosferici naturali.
Può essere anche temporanea e con trasporto o mobilitazione di sedimenti, anche ad alta densità.
- **Alluvione – Inondazione**
Vale per le altre **garanzie**.
Fuoriuscita d'acqua e delle cose da essa trasportate, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, determinata da qualsiasi causa e caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o no, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Beni assicurati**
Il **fabbricato**, il **contenuto**, anche se di proprietà di terzi, indicati in **polizza** con la relativa **somma assicurata**.
- **Combustibili**
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C possono bruciare o produrre calore. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Contenuto**
Insieme dei seguenti beni:
 - arredamento e mobili presenti nell'**albergo** e nei locali annessi;
 - biancheria, coperte, vasi, cristalli, posate, condizionatori e termosifoni portatili, tende e tendoni, cancelleria, campionari e pieghevoli illustrati, libri e stampati ed altre cose simili usate nell'attività;
 - archivi e dati di archivio, documenti, registri e supporti di dati;
 - apparecchi elettronici d'ufficio;
 - **oggetti pregiati**;
 - **preziosi**;
 - **valori**;
 - effetti personali dell'**Assicurato** e suoi addetti;
 - attrezzature comprese quelle sportive, cicli e ciclomotori;
 - cose mobili, utili o meno, complementi d'arredo necessari o di complemento allo svolgimento dell'attività alberghiera;
 - merci, quali scorte alimentari, imballaggi, contenitori, relativi all'attività alberghiera e di proprietà dell'**Assicurato**.Sono esclusi i beni riportati nella definizione di **fabbricato**.
Rientrano nel **contenuto** anche eventuali aggiunte e migliorie fatte dall'**Assicurato** quando è locatario dei locali in cui si trovano i beni sopra elencati.
- **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **Eventi**

Vale per le **garanzie ex lege n°213/2023**.

I seguenti eventi catastrofali, per i quali è obbligatoria la copertura assicurativa per le imprese ⁽¹⁾:

- **terremoto;**
- **alluvione, inondazione, esondazione;**
- **frana.**

Sono considerate come “singolo evento” le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

- **Fabbricato**

L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**, comprese:

- tutte le opere murarie e di finitura;
- **fissi ed infissi;**
- opere di fondazione o interrato;
- recinzioni;
- impianti idrici, igienici e sanitari;
- impianti fissi citofonici e per illuminazione;
- impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali;
- alberi fotovoltaici, pannelli solari o fotovoltaici;
- ascensori, montacarichi;
- affreschi e statue senza valore artistico,

escluso quanto indicato nel **contenuto**.

Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di **fabbricato** in condominio, allora sono coperte anche le parti di **fabbricato** di proprietà comune. A meno di diversi accordi tra le **Parti**, questa **polizza** assicura l'intero **fabbricato** di proprietà dell'**Assicurato**.

- **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione

- **Frana**

Per le **garanzie ex lege n°213/2023** è il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, anche se tali movimenti non derivano da infiltrazioni di acqua.

- **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espressa in euro o in numero di giorni.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Garanzie ex lege n°213/2023**

Sono le coperture assicurative obbligatorie introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 in materia di rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane).

- **Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Indennizzo**

Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.

- **Infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.

- **Lastre**

Lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e policarbonato collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, sia all'esterno che all'interno dell'**albergo** e dei suoi uffici. Sono comprese anche le insegne, le iscrizioni e decorazioni senza carattere artistico.

- **Oggetti pregiati**

Quadri, sculture, oggetti d'arte che non costituiscono mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili. Sono esclusi i beni indicati nella voce **preziosi**.

- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Primo rischio assoluto**
Forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della **regola proporzionale** ⁽²⁾.
- **Preziosi**
Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.
- **Regola proporzionale**
Se, al momento del **sinistro**, il valore dei **beni assicurati** (valore accertato) è superiore a quello assicurato, **Vittoria** paga un **indennizzo** ridotto in funzione del rapporto tra:
 - valore assicurato;
 - valore accertato ⁽³⁾.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Scoppio**
Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna dei fluidi, non dovuta ad **esplosione**. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **scoppio**. Per "colpo di ariete" si intende un urto violento provocato in una condotta dall'immissione di acqua o dalla sua interruzione
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo che rappresenta la somma massima pagata da Vittoria per le garanzie prestate.
- **Sovraccarico di neve**
Carico di neve superiore a quello previsto in una determinata zona da:
 - norme tecniche per le costruzioni ⁽⁴⁾ e successive modificazioni ed integrazioni;
 - altre precedenti norme tecniche di legge o eventuali disposizioni locali;
 in vigore al momento della realizzazione o ristrutturazione del **fabbricato**.
- **Terremoto**
Per le **garanzie ex lege n°213/2023** è il movimento improvviso e repentino della crosta terrestre, causato da fattori interni.
Le Autorità competenti stabiliscono con provvedimenti le aree interessate dal sisma, localizzate dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
L'assicurazione copre i beni assicurati che sono all'interno delle suddette aree.
Per le altre **garanzie** è il movimento di una porzione più o meno grande di superficie terrestre, anche sottomarina, costituito da oscillazioni del terreno.
- **Valore intero**
Forma di copertura che copre tutto il valore dei **beni assicurati**.
Si applica la **regola proporzionale** ⁽⁵⁾.
- **Valori**
Denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all'attività assicurata. Sono escluse le valute digitali e le criptovalute.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in polizza.

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).

Le **garanzie** di questa **sezione** prevedono il pagamento di un **indennizzo** in caso di **incendio** e altri eventi che danneggiano i **beni assicurati**, anche di proprietà di terzi.

Le **garanzie** sono valide entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati ai **beni assicurati** da:

- **incendio**;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **scoppio** o **esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta di corpi celesti;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate o loro parti;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli in transito su strade pubbliche, **che non sono di proprietà dell'Assicurato o al suo servizio**;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore che fanno parte dei **beni assicurati**, **se questi impianti sono collegati con adeguate condutture ad appropriati camini**;

Vittoria indennizza anche se i predetti danni derivano da colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

Per implosione si intende un'eccessiva pressione esterna o mancanza di pressione interna di fluidi.

Se gli eventi sopra elencati colpiscono:

- **i beni assicurati**;
- (oppure) altri beni in un raggio di 20 metri dai **beni assicurati**,

Vittoria indennizza anche:

- i danni ai **beni assicurati** causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, causata a sua volta da mancato od anomalo funzionamento di impianti o apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti ai **beni assicurati** dovuti ad azioni:
 - ordinate dalle Autorità;
 - eseguite dall'**Assicurato** o da terzi, per impedire o arrestare l'**incendio**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** indennizza anche:

- le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più vicina i residui del **sinistro**;
- i costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per ricostruire:
 - documenti, registri;
 - schede, dischi e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- i danni materiali e diretti al **contenuto** che si trova all'aperto nelle aree esterne unite al **fabbricato** e di pertinenza dell'**albergo**;
- le spese per rimuovere e ricollocare il **contenuto** dei locali per consentire il loro ripristino;
- i danni a scorte alimentari, imballaggi, contenitori e in deposito presso **fabbricati** diversi da quello indicato in **polizza**. Questa copertura è valida se i predetti beni hanno tutti i seguenti requisiti:
 - sono di proprietà dell'**Assicurato**;
 - sono relativi all'attività alberghiera;
 - sono in deposito nel territorio italiano (compreso San Marino e Città del Vaticano);

- il loro valore non supera il 10% della somma assicurata per il **contenuto**.
- le spese per riprogettare il **fabbricato**. Sono compresi anche i costi ed oneri (che l'**Assicurato** deve pagare ad enti o Autorità pubbliche per ricostruire il **fabbricato** in base alle disposizioni vigenti. Sono escluse: multe, ammende e sanzioni amministrative;

Vittoria indennizza con i limiti indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **valore intero**.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa anche:

- le spese e gli onorari che competono al perito che hai nominato in base all'articolo "*PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO*";
- la parte di spese e onorari a tuo carico, nel caso di nomina del terzo perito.

In questo caso, la forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

1.2 - GARANZIA RISCHIO LOCATIVO

La **garanzia** riguarda il **fabbricato** assicurato e tenuto in locazione. Copre la responsabilità civile del locatario ⁽⁶⁾ per i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:

- **incendio**;
- **scoppio**;
- **esplosione**;
- **implosione**;
- altri eventi coperti con le **garanzie** della **sezione "Incendio e altri danni ai beni"** presenti in **polizza**.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** indennizza anche:

- le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica più vicina i residui del **sinistro**;
- le spese per riprogettare il **fabbricato**. Sono compresi anche i costi ed oneri che l'**Assicurato** deve pagare ad enti o Autorità pubbliche per ricostruire il **fabbricato** in base alle disposizioni vigenti. Sono escluse: multe, ammende e sanzioni amministrative.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**.

La forma di copertura è a **valore intero**.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa anche:

- le spese e gli onorari che competono al perito che hai nominato in base all'articolo "*PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO*";
- la parte di spese e onorari a tuo carico, nel caso di nomina del terzo perito.

In questo caso, la forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

1.3 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGE N°213/2023)

Le **garanzie ex lege n°213/2023** operano a condizione che il **fabbricato** (anche quando non è assicurato):

- è adibito alla sola attività dell'Azienda indicata in **polizza**. Sono comprese tutte le operazioni complementari e accessorie all'attività principale e necessarie alla stessa;
- è situato nel territorio della Repubblica Italiana;
- è in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non è gravato da abuso edilizio o da abuso sorto dopo la data di costruzione o costruito in carenza delle autorizzazioni previste;
- è conforme a norme di legge o altre disposizioni tecniche (inclusi obblighi di manutenzione) o il cui utilizzo non è sospeso o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle Autorità.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, che prevedono un **premio** aggiuntivo. Le **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

2.1 - DIARIA DANNI INDIRECTI

Per "danni indiretti" si intendono i danni causati dalla forzata inattività (parziale o totale) dell'impresa.

Vittoria indennizza, entro il limite giornaliero (diaria) indicato in **polizza** le "spese insopprimibili", sostenute dall'**Assicurato** per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'impresa.

Per “spese insopprimibili” si intendono le spese fisse e non eliminabili che l'Assicurato deve sostenere durante l'inattività dell'impresa. Sono quindi spese che diventano improduttive a seguito della (forzata) inattività.

Vittoria indennizza anche se l'attività riprende con procedimenti ed impianti diversi da quelli esistenti al momento del sinistro, se sono equivalenti.

Vittoria indennizza i giorni consecutivi di inattività, con i limiti indicati nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

Se in polizza dichiaro che l'albergo ha un periodo di apertura inferiore a 6 mesi (quindi rimane chiuso almeno 6 mesi all'anno), la garanzia durante il periodo di chiusura non opera.

2.2 - ELETTRONICA

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali alle apparecchiature elettroniche, anche di proprietà di terzi, utilizzate dall'impresa per svolgere l'attività indicata in polizza.

Vittoria indennizza entro la somma assicurata indicata in polizza con i limiti indicati nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”.

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.3 - FENOMENI ELETTRICI

Vittoria indennizza i danni ai beni assicurati, causati in modo diretto da:

- correnti;
- scariche ed altri fenomeni elettrici, se di origine esterna.

Sono compresi i danni alle apparecchiature elettroniche.

Vittoria indennizza entro la somma assicurata indicata in polizza con i limiti indicati nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”.

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.4 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da alluvione, inondazione e esondazione.

La garanzia è prestata nella forma a **valore intero**.

Vittoria indennizza entro la somma assicurata con i limiti indicati nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”.

Le Parti possono recedere dalle garanzie ex lege n°213/2023 in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se Vittoria recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di premio pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.5 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da frane.

La garanzia è prestata nella forma a **valore intero**.

Vittoria indennizza entro la somma assicurata con i limiti indicati nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”.

Le Parti possono recedere dalle garanzie ex lege n°213/2023 in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se Vittoria recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di premio pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.6 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da terremoto.

La garanzia è prestata nella forma a **valore intero**.

Vittoria indennizza entro la somma assicurata con i limiti indicati nel capitolo “Ci sono limiti di copertura?”.

Le Parti possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.7 - GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI

Per le **garanzie ex lege n°213/2023** l'assicurazione vale anche per i **terreni** di proprietà dell'**Assicurato** che sono nell'area di pertinenza del **fabbricato** assicurato.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**.

La copertura dei **terreni** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

2.8 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "**ESCLUSIONI**", **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dai **beni assicurati** e causati da:

- **alluvione, inondazione** (anche se tali eventi sono a loro volta causati da **terremoto**);
- **incendio, esplosione e scoppio**, se questi eventi sono a loro volta causati da **alluvione o inondazione**.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia** in ogni momento, con preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se recede **Vittoria**, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta.

2.9 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto da fuoriuscita di acqua dovuta a rottura accidentale di:

- impianti idrici;
- igienici;
- tecnici,

presenti nel **fabbricato** indicato in **polizza**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è a **valore intero**.

2.10 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e cose da esso trascinate;
- grandine;
- tromba d'aria,

se caratterizzati da **violenza riscontrabile** dagli effetti su una pluralità di cose (assicurate o non assicurate).

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

La forma di copertura è a **valore intero**.

2.11 - INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto da:

- **incendio;**
- **esplosione;**
- **scoppio;**
- caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, che si verificano in conseguenza di:
- tumulti popolari;
- scioperi;

- sommosse;
- atti vandalici o dolosi;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

L'assicurazione copre anche i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto da persone (anche dipendenti dell'**Assicurato**) che partecipano a:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti vandalici o dolosi;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

Sono compresi anche i danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano i **beni assicurati**. L'**indennizzo** non viene pagato se la durata dell'occupazione supera 5 giorni consecutivi.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **valore intero**.

Le **parti** possono recedere dalla **garanzia** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.12 - INDENNIZZO PER GELO

Vittoria indennizza i danni causati dal gelo che provoca la rottura degli impianti:

- idrici;
- igienici;
- tecnologici;
- di tubazioni in genere,

al servizio del **fabbricato** assicurato o di cui l'**albergo** fa parte.

Questa **garanzia** è valida se il **fabbricato** ha un impianto di riscaldamento attivato e in funzione.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **valore intero**.

2.13 - INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI

La **garanzia** indennizza i danni causati in modo diretto dalla grandine e dal vento a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere.
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno più lati.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.14 - INDENNIZZO PER INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati**, causati in modo diretto da:

- l'entrata di acqua nel **fabbricato** per intasamento delle grondaie e dei pluviali. L'intasamento è causato da:
 - grandine;
 - neve o ghiacci;
 - insufficiente capacità di smaltimento dell'acqua in caso di precipitazioni di carattere eccezionale. L'insufficiente capacità di smaltimento non deriva da mancata o carente **manutenzione** delle grondaie e dei pluviali;

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.15 - INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO, RIGURGITO

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati** causati in modo diretto da spargimento d'acqua che deriva

da almeno uno dei seguenti eventi:

- occlusione degli impianti:
 - idrici,
 - igienici,
 - di riscaldamento,
 - di condizionamento,installati nel **fabbricato** indicato in **polizza**;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **fabbricato** indicato in **polizza**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.16 - INDENNIZZO PER SOVRACCARICO DI NEVE

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati** causati in modo diretto da **sovraccarico di neve** con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o **fabbricati** aperti su più lati.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.17 - INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE

Se il **sinistro** provoca l'interruzione (totale o parziale) dell'attività assicurata, **Vittoria** indennizza la differenza tra le seguenti spese:

- spese sostenute dall'**Assicurato** a seguito del **sinistro**;
- spese usuali necessarie per proseguire l'attività. Sono le spese che l'**Assicurato** sostiene anche se il **sinistro** non si verifica. Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività. I giorni in cui l'attività dell'**albergo** è comunque sospesa o ridotta (indipendentemente dal **sinistro**).

Vittoria indennizza anche se l'attività è riattivata con procedimenti ed impianti diversi da quelli presenti al momento del sinistro, se sono equivalenti.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

Se in **polizza** dichiaro che l'**albergo** ha un periodo di apertura inferiore a 6 mesi (quindi rimane chiuso almeno 6 mesi all'anno), la **garanzia** durante il periodo di chiusura non opera.

2.18 - INDENNIZZO PER TERREMOTO

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*", **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dai **beni assicurati** per effetto di **terremoto**.

L'assicurazione comprende i danni (materiali e diretti) di **incendio, esplosione, scoppio** per effetto di **terremoto**.

La **garanzia** considera come un unico episodio sismico (unico **sinistro**) tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che origina un **sinistro**. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole scosse.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla garanzia in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso. Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di premio pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.19 - LASTRE

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti che derivano da rottura di:

- **lastre**;
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate sui **fabbricati** all'esterno degli stessi, **se**:
 - collocate in modo stabile nelle loro installazioni;
 - **integre e prive di incrinature o altri difetti alla data di effetto della polizza**;

Non sono considerate rotture le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.20 - RIMBORSO PER SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE

In aggiunta a quanto previsto dalla **garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"**, Vittoria indennizza le spese necessarie per:

- demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residui del sinistro;
- rimuovere e ricollocare gli oggetti mobili assicurati, se il loro spostamento serve per eseguire le riparazioni necessarie dopo un **sinistro** ai locali occupati dall'**Assicurato**.

Vittoria indennizza anche le spese per rimuovere i residui che rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" ⁽⁷⁾ o radioattivi ⁽⁸⁾.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.21 - RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

In caso di "danno liquidabile" in base alla **garanzia "INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA"**, Vittoria rimborsa le spese sostenute per:

- la rottura delle parti in muratura del fabbricato, necessaria per ricercare il guasto, e il successivo ripristino di tali parti;
- la riparazione dell'impianto.

Per "danno liquidabile" si intende il danno determinato in base alle condizioni di assicurazione, senza applicare eventuali **scoperti** e **franchigie** e limiti di **indennizzo**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.22 - RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione relativi al **fabbricato** assicurato, Vittoria rimborsa le spese sostenute per:

- riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che producono la dispersione;
- demolire e ripristinare le parti del **fabbricato** danneggiate.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.23 - SUPPORTI DI DATI

Vittoria indennizza i costi sostenuti dall'**Assicurato** per ricostruire i dati distrutti o danneggiati contenuti, elaborati e memorizzati nei supporti stessi.

Per supporti di dati si intendono tutti i dispositivi informatici (ad esempio: dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i dati.

Per dati si intendono le Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

Vittoria indennizza le sole spese per il riacquisto dei **supporti dei dati** privi di informazione.

Vittoria indennizza se la ricostruzione dei **dati** contenuti nei supporti è necessaria e avviene entro 1 anno dal **sinistro**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La **garanzia** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono assicurabili:

- **fabbricati** che si trovano fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- **fabbricati** (e **contenuto** presenti all'interno di essi) costruiti con materiali **combustibili**:
 - nelle strutture portanti verticali;
 - nelle pareti esterne;
 - nelle coperture e coibentazioni (se presenti),

Le strutture portanti del tetto e i solai possono essere costruiti con qualsiasi materiale.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali non è prestata la garanzia;*
- **franchigie e scoperti;**
- *limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.*

4.1 - ESCLUSIONI

A) Esclusioni per le garanzie ex lege N°213/2023

Non sono indennizzabili i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di **terrorismo**, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai **beni assicurati** a seguito di **eventi**;
- relativi a rotture di dighe o canali artificiali;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **sinistro** sui **beni assicurati**;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve;
- da cedimento o smottamento del terreno se non causato da franamento;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei **beni assicurati**;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **sinistro** sui **beni assicurati**;
- alle merci;
- ai beni "off-shore";
- ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri;
- a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ad aeromobili, droni e natanti che non sono oggetto dell'attività;
- a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- a beni mobili o immobili in leasing o noleggio, anche presso terzi, se assicurati con polizza specifica;
- che derivano da eventi relativi a energia nucleare, uso di armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Anche se i danni sono direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli **eventi** assicurati, sono comunque esclusi **indennizzi** in relazione a beni, calamità naturali, eventi catastrofali e danni non richiamati in maniera esplicita da:

- legge n. 213/2023, art.1, comma 101;
- decreto MEF-MIMIT, di cui all'art. 1 comma 105 della predetta legge;
- **garanzie** presenti in **polizza**.

Sono inoltre esclusi:

- **sinistri** relativi a beni o a attività in violazione della normativa applicabile;
- spese di demolizione e sgombero.

Inoltre, per la **garanzia "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"** sono esclusi i danni causati da:

- allagamento e bomba d'acqua (Flash Flood);
- penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata;

- variazione della falda freatica;
- fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- infiltrazioni di acqua piovana dovute a carenze o assente manutenzione del **fabbricato** oggettivamente riscontrabile;
- spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili. Esclusione non valida se tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'**alluvione, inondazione, esondazione**;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto dell'**alluvione, inondazione, esondazione** sul **fabbricato** assicurato;
- qualsiasi altra causa che deriva dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Inoltre per la **garanzia "FRANE EX LEGE N°213/2023"** sono esclusi i danni causati:

- da **terremoto, alluvione, inondazione e esondazione**, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- da frane già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di **alluvione, inondazione e esondazione** che sono ricomprese nelle **garanzie "TERREMOTO EX LEGE N°213/2023" e "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"**;
- da distacco di roccia graduale;
- da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- a immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica ed eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi;
- a immobili dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente **polizza**.

Inoltre, per la **garanzia "TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"** sono esclusi i danni causati:

- da allagamento, mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina;
- da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine;
- da **alluvione, inondazione e esondazione**;
- agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente **polizza**;
- in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto del terremoto sul fabbricato assicurato;
- qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

B) **Esclusioni per le altre garanzie (diverse dalle garanzie ex lege n°213/2023)**

L'assicurazione esclude i danni causati da o dovuti a:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi.
- **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo); Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi.
- atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio. Esclusione non valida per quanto coperto dalla **garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"**, se presente in **polizza**;
- dolo dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- **inondazioni, alluvioni**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE - INONDAZIONE"**;
- **terremoti**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO"**;
- maremoti, eruzioni vulcaniche.

Sono esclusi anche i danni:

- di smarrimento o di furto dei **beni assicurati** avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- alle singole parti della macchina o dell'impianto nel quale si è verificato **scoppio**, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale della macchina o dell'impianto;
- di fenomeno elettrico dovuto a qualunque causa, anche se conseguente a fulmine. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia "FENOMENI ELETTRICI"**;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei **beni assicurati**;
- al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- indennizzabili in base a **garanzie** di altre **sezioni** presenti in **polizza**.

Inoltre, le seguenti **garanzie** prevedono specifiche esclusioni.

La garanzia "DIARIA PER DANNI INDIRETTI" esclude i danni:

- per inattività che dipendono (in modo diretto o indiretto) da eventi non garantiti o esclusi da questa **sezione**;
- dovuti ad un **sinistro**, anche se indennizzabile per questa **sezione**, causato da:
 - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione. Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi;
 - **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo). Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi;
 - da **terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane**;
 - da fenomeno elettrico.
- dovuti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o sostituzione delle cose distrutte o danneggiate, che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, per cause esterne come ad esempio: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati guerra;
 - dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.
- dovuti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, **valori**, ricette della farmacia, titoli, documenti e registri;
- che si verificano nel giorno del **sinistro** e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (**franchigia temporale**).

La garanzia "ELETTRONICA" esclude i danni:

- di natura estetica, a meno che sono connessi a danni indennizzabili;
- a tubi e valvole elettronici ed a lampade ed altre fonti di luce, a meno che sono connessi a danni indennizzabili che si sono verificati anche ad altre parti delle cose assicurate;
- per smarrimenti o ammanchi rilevati durante l'inventario.

La garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI" esclude:

- danni che si verificano all'interno dei **fabbricati** e i danni al **contenuto**. Esclusione non valida se i danni avvengono a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici assicurati;
- danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali o artificiali);
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, **sovraccarico di neve**;
 - cedimento o franamento del terreno;
- danni subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne;
 - beni all'aperto. Esclusione non valida per serbatoi e impianti fissi (per natura o destinazione);
 - **fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a **sinistro**), capannoni pressostatici e simili;
 - baracche in legno o plastica e quanto contenuto in esse;
 - serramenti, vetrate, lucernari in genere. Esclusione non valida per i seguenti danni:
 - che derivano da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - coperti con la **garanzia "INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI"**, se presente in **polizza**.

- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Esclusione non valida per quanto coperto con la **garanzia "INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI"**, se presente in polizza.

La garanzia "INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI" esclude i danni:

- conseguenti a inondazione o frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o dovuti ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La garanzia "INDENNIZZO PER SOVRACCARICO DI NEVE" esclude i danni:

- da valanghe e slavine;
- da gelo;
- ai **fabbricati** e al loro **contenuto**, se i **fabbricati** non sono conformi alle norme relative ai **sovraccarichi di neve** e ad eventuali disposizioni locali;
- ai **fabbricati** in costruzione o in corso di rifacimento e al loro **contenuto**. Esclusione non valida se il rifacimento non ha influenza sul **sinistro**;
- a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici e alle cose presenti al loro interno;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, impermeabilizzazioni. Esclusione non valida se il danno è causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a **sovraccarico di neve**.

La garanzia "INDENNIZZO PER GELO" esclude i danni da spargimento d'acqua causato da:

- rotture di canalizzazioni,
- tubazioni,
- condutture

interrate o installate all'esterno del **fabbricato**.

La garanzia "INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO O RIGURGITO" esclude i danni da:

- occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del **fabbricato**;
- occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

La garanzia "INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA" esclude i danni causati da:

- umidità,
- gocciolamento,
- traboccamento o rigurgito di fognature,
- gelo,
- rottura degli impianti automatici di estinzione.

Sono escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Esclusione non valida per quanto coperto con la **garanzia "RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"**, se presente in polizza.

La garanzia "RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA" esclude le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del **fabbricato**.

La garanzia "RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS" esclude le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del **fabbricato**.

La garanzia "FENOMENI ELETTRICI" esclude i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione ed i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al **Contraente** al momento della stipula della **polizza** e quelli di cui deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- causati da guasti che si verificano senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici ed a lampade e altre fonti di luce. Esclusione non valida se tali danni sono connessi ad altri danni indennizzabili che si verificano anche in altre parti dei **beni assicurati**.

La garanzia "INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE" esclude i danni causati da:

- mareggiata, marea, maremoto;
- umidità, gocciolamento, trasudamento, infiltrazione;
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua a seguito di bomba d'acqua. Per bomba d'acqua si intende una precipitazione piovosa intensa e violenta, con quantità di pioggia caduta uguale o superiore a 50 mm per ora;
- fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.

Esclusione non valida se queste circostanze sono connesse all'effetto diretto dell'**inondazione, alluvione**, allagamento sui **beni assicurati**;

Inoltre, l'assicurazione non copre i seguenti danni:

- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci collocate a meno di 12 cm dal pavimento;
- ai locali interrati e al loro contenuto.

La garanzia "INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE" esclude danni:

- per inattività che dipendono (in modo diretto o indiretto) da eventi non garantiti o esclusi dalla sezione "*Incendio e altri danni ai beni*";
- dovuti ad un **sinistro**, anche se indennizzabile per questa **sezione**, causato da:
 - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione.
Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi.
 - **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo).
Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi.
 - da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
 - da fenomeno elettrico.
- dovuti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o sostituzione delle cose distrutte o danneggiate, che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, per cause esterne come, ad esempio: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati guerra;
 - dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.
- dovuti a distruzione, danneggiamento o perdita di:
 - denaro, **valori**,
 - titoli, documenti e registri;
- verificatisi nel giorno del **sinistro** e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).

La garanzia "INDENNIZZO PER TERREMOTO" esclude i danni:

- causati da **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo), anche se questi fenomeni sono originati da **terremoto**;
- causati da **eruzioni vulcaniche**, da **inondazioni** e da maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica.
Esclusione non valida se queste circostanze sono connesse all'effetto diretto del **terremoto** sui **beni assicurati**;
- **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, ad esempio:
 - cambiamenti di costruzione;
 - mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale;
 - sospensione di lavoro
 - qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei **beni assicurati**;
- a **fabbricati** e tettoie:
 - non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
 - in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del **fabbricato** normative che entrano in vigore dopo la sua costruzione.

La garanzia "LASTRE" esclude i danni:

- indennizzabili in base ad altre **garanzie** presenti in **polizza**;
- che derivano da:
 - crollo, assestamento o distacco di parti del **fabbricato**;

- cedimento del terreno;
- restauro dei locali;
- operazioni di trasloco;
- lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici;
- rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- causati da:
 - eruzioni vulcaniche;
 - terremoti;
 - maremoti;
 - mareggiate;
 - inondazioni;
 - alluvioni;
 - gelo;
- alle lastre con speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;
- a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- a cose lavorate o vendibili dall'Assicurato;
- causati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Per la garanzia "SUPPORTO DI DATI", sono esclusi i costi che derivano:

- da perdita o alterazione di dati, senza danni materiali e diretti a supporti;
- da errata registrazione ed eliminazione di dati.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA1

Applicazione di franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
"FENOMENI ELETTRICI"		20% con min € 150 max € 2.000
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	indicata in polizza	indicato in polizza
"FRANE EX LEGE N°213/2023"	indicata in polizza	indicato in polizza
"TERREMOTO"	indicata in polizza	indicato in polizza

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
<i>EX LEGE N°213/2023"</i>		
<i>"INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE"</i>	indicata in polizza	indicato in polizza
<i>"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"</i>	€ 500	
<i>"INDENNIZZO PER EVENTI SOCIOPOLITICI"</i>		10% con min € 500
<i>"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"</i>	€ 100	
<i>"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"</i> Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno		10% con min € 250 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura
<i>"INDENNIZZO PER GELO"</i>	€ 100	
<i>"INDENNIZZO PER GELO"</i> Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno		10% con min € 250 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura
<i>"INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI"</i>		10% con minimo € 250
<i>"INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO E RIGURGITO"</i>	€ 100	
<i>"INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO E RIGURGITO"</i> Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno		10% con min € 250 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura
<i>"INDENNIZZO PER DANNI DA SOVRACCARICO DI NEVE"</i>		10% con min € 5.000 max € 50.0000
<i>"INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE"</i>	3 giorni	
<i>"INDENNIZZO PER TERREMOTO"</i>	indicata in polizza	indicato in polizza
<i>"LASTRE"</i>	€ 150	
<i>"LASTRE"</i> Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno		10% con min € 150 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura
<i>"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"</i>	€ 100	
<i>"RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"</i> Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno		10% con min € 250 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura
<i>"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI IN CASO DI"</i>	€100	

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
<i>DISPERSIONE DI GAS</i>		
<i>"RIMBORSO PER SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"</i> Albergo stagionale, con periodo di apertura inferiore a 6 mesi all'anno		10% con min € 250 In caso di sinistro durante il periodo di chiusura

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga al massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga al massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga al massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

Ad eccezione dei casi previsti dal Codice civile per le spese di salvataggio⁽⁹⁾, per nessun motivo Vittoria paga una somma maggiore di quella assicurata in polizza.

TABELLA 2

Applicazione dei Limiti di indennizzo

GARANZIA/Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro salvo diversa indicazione)
<i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"</i> Contenuto all'aperto	€ 10.000 per anno solare
<i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"</i> Costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici	€ 2.500 per anno solare
<i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"</i> Onorari dei periti	5% dell'indennizzo max € 8.000
<i>"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"</i> Preziosi, gioielli, raccolte e collezioni	€15.000

GARANZIA/Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Quadri ed oggetti d'arte	€ 15.000 per singolo oggetto
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Scorte alimentari, imballaggi e contenitori presso terzi	10% della somma assicurata per il contenuto
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Spese di riprogettazione del fabbricato e costi ed oneri di ricostruzione a carico dell'Assicurato	5% del danno liquidabile max € 25.000 per anno solare
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Spese di rimozione e ricollocamento del contenuto	15% del danno liquidabile max € 25.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro	10% del danno liquidabile max € 25.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Valori	10% della somma assicurata per il contenuto max € 15.000
"GARANZIA RISCHIO LOCATIVO" Spese di riprogettazione del fabbricato e costi ed oneri di ricostruzione a carico dell'Assicurato	5% del danno liquidabile max € 25.000 per anno solare
"GARANZIA RISCHIO LOCATIVO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro	10% del danno liquidabile max € 25.000
"GARANZIA RISCHIO LOCATIVO" Onorari dei periti	5% dell'indennizzo max € 8.000
"GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	indicato in polizza
"GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023"	indicato in polizza
"GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"	indicato in polizza
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE"	indicato in polizza
"INDENNIZZO PER GELO"	€ 3.000 per sinistro € 15.000 per anno solare
"INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI"	€ 5.000
"INDENNIZZO PER OCCLUSIONI DI CONDUTTURE, TRABOCCO E RIGURGITO"	€ 3.000 per sinistro € 15.000 per anno solare
"INDENNIZZO PER SOVRACCARICO DI NEVE"	60% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"	80% della somma assicurata per la garanzia "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"
"INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE"	Max 90 giorni consecutivi dopo il sinistro
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	indicato in polizza
"LASTRE"	€ 1.500 per singola lastra

GARANZIA/Prestazione	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro salvo diversa indicazione)
<i>"RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO"</i> Rifiuti pericolosi e radioattivi	50% della somma assicurata , max € 25.000
<i>"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"</i>	0,4% della somma assicurata per il fabbricato , per anno solare
<i>"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"</i>	€ 1.500 per sinistro € 3.000 per anno solare

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA

Vittoria ha stipulato un accordo con Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di servizi di emergenza. In caso di **sinistro**, puoi richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'assistenza "post-sinistro". La prestazione non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Per i **sinistri** indennizzabili a termini di **polizza**, il costo dell'intervento è a carico di Vittoria⁽¹⁰⁾.

Puoi concordare con Belfor Italia s.r.l. ulteriori interventi. In questo caso, i costi (ulteriori) sono a tuo carico.

Belfor Italia s.r.l. è la sola responsabile degli interventi che esegue o consiglia.

Nell'allegato "P.I.A. - Servizi di Pronto Intervento Azienda" trovi il dettaglio dei servizi prestati.

Puoi richiedere l'intervento di Belfor Italia s.r.l. con una chiamata al numero Verde 800 820 189 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

Vittoria può recedere dalla presente clausola in ogni momento, con un preavviso di 60 giorni a partire da quando ricevi la comunicazione di recesso.

Vale comunque quanto indicato nel successivo articolo "OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO".

5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Vittoria ti rimborsa le relative spese. Ti rimborsa anche le spese per i guasti alle cose assicurate, causati da te o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio**⁽¹¹⁾.

Entro 5 giorni devi:

- avvisare Vittoria o l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- avvisare le altre imprese assicuratrici, se hai altre polizze che coprono lo stesso rischio;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia gli eventi di sospetta origine dolosa. Nella denuncia devi indicare, in particolare:
 - il momento d'inizio del **sinistro**;
 - la causa presunta del **sinistro**;
 - l'entità approssimativa del danno.

Devi poi inviare a Vittoria una copia di tale dichiarazione.

Inoltre devi:

- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a un'indennità. Se Vittoria ti autorizza, puoi conservare le tracce ed i residui fino alla rilevazione dei danni.
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con l'indicazione della qualità, quantità e valore (anche approssimativo) delle cose distrutte o danneggiate. Se richiesto da Vittoria, devi anche fornire i particolari delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** e indicare il loro valore. Devi mettere a disposizione i tuoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento richiesto da, necessario a Vittoria e ai periti per le indagini e verifiche;

Se non rispetti uno (o più) degli obblighi previsti in questo articolo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto all'**indennizzo**⁽¹²⁾.

5.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:

- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiarare danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometri cose salvate;
- utilizzi, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;
- faciliti l'evoluzione (progresso) del **sinistro**.

5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere concordato in modo diretto tra il **Contraente** e **Vittoria**.

Oppure, se richiesto da una delle due **Parti**, il danno può essere concordato tramite due periti.

I due periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dal **Contraente**.

In caso di disaccordo fra i due periti o su richiesta di uno di loro, i periti nominano un terzo perito.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.

Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:

- una delle **Parti** non nomina il proprio perito;
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.5 - MANDATO DEI PERITI

I periti:

a) indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;

b) verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;

c) riferiscono se, al momento del **sinistro**, esistono circostanze aggravanti del **rischio** non comunicate dal **Contraente**;

d) verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*";

e) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità dei **beni assicurati**;

f) determinano il valore che i **beni assicurati** hanno al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*";

g) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I risultati delle perizie, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza di essi (in caso di perizia collegiale) sono raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna **Parte**. Al verbale sono allegate le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Per il **fabbricato**, **Vittoria** determina il danno secondo il criterio del "Valore a nuovo", come di seguito illustrato.

Definizioni

- "Valore a nuovo": la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo. È escluso solo il valore dell'area.
- "Deprezzamento": la riduzione del "Valore a nuovo" determinata in relazione a:
 - grado di vetustà;
 - stato di conservazione;
 - modo di costruzione;
 - destinazione;
 - qualità e funzionalità;
 - rendimento;
 - stato di manutenzione;
 - ogni altra circostanza concomitante.
- "Valore allo stato d'uso": il "Valore a nuovo" al netto del "Deprezzamento".

Determinazione del danno al fabbricato

- si applica il "*Deprezzamento*" alla spesa necessaria per rimpiazzare (sostituire) le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato il valore dei residui.
- si calcola il supplemento che, aggiunto all'importo di cui sopra, determina l'**indennizzo** complessivo calcolato in base al criterio del "*Valore a nuovo*".

Il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto all'**Assicurato**:

- una volta completata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **sinistro** (o su altra area del territorio nazionale se non c'è un aggravio per **Vittoria**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, a meno di comprovata forza maggiore:
 - entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
 - entro 18 mesi quando l'**indennizzo** è superiore al 50% della **somma assicurata**;
- per **fabbricati** di reparti in normale stato di attività.

se il **fabbricato** è realizzato su area di proprietà altrui e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato Vittoria** considera il **fabbricato** in condizione di demolizione. In tal caso, **Vittoria** indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato.

La parte che resta è indennizzata se l'**Assicurato** documenta l'avvenuta ricostruzione o riparazione sulla stessa area, entro i termini sopra indicati.

Le disposizioni dell'articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**" si applicano come di seguito indicato.

Se, al momento del **sinistro**, la **somma assicurata** indicata in **polizza** è:

- superiore o uguale al "**Valore a nuovo**", il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il "**Valore allo stato d'uso**" e il "**Valore a nuovo**", il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all'eccedenza rilevata rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "**Valore a nuovo**";
- uguale o inferiore al "**Valore allo stato d'uso**", il supplemento di **indennizzo** è nullo e si applica in modo integrale quanto indicato all'articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**".

Per il **contenuto**, **Vittoria** determina il danno secondo il criterio del "**Valore a nuovo**", come di seguito illustrato.

Definizioni

- **Valore a nuovo**: il costo di rimpiazzo dei **beni assicurati** con altre nuove e uguali o equivalenti per uso e rendimento economico. Sono comprese le spese di trasporto, montaggio e le spese fiscali.
- **"Deprezzamento"**: la riduzione del "**Valore a nuovo**", determinata in relazione a:
 - tipo;
 - qualità;
 - funzionalità;
 - rendimento;
 - stato di manutenzione;
 - altre circostanze concomitanti.
- **"Valore allo stato d'uso"**: il "**Valore a nuovo**" al netto del "**Deprezzamento**".

Determinazione del danno al **contenuto**

- si applica il "**Deprezzamento**" alla spesa necessaria per rimpiazzare (sostituire) le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato:
 - il valore delle cose illese;
 - il valore residuo delle cose danneggiate;
 - gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si calcola il supplemento che, aggiunto all'importo di cui sopra, determina l'**indennizzo** complessivo calcolato in base al criterio del "**Valore a nuovo**".

Il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto all'**Assicurato**:

- una volta completata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **sinistro** (o su altra area del territorio nazionale se non c'è un aggravio per **Vittoria**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, a meno di comprovata forza maggiore:
 - entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
 - entro 18 mesi quando l'**indennizzo** è superiore al 50% della **somma assicurata**;
- per il **contenuto** relativo a reparto in normale stato di attività.

Inoltre, per le apparecchiature elettroniche danneggiate da fenomeno elettrico, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto se:

- il **sinistro** si è verificato entro 4 anni successivi a quello di costruzione;
- il costruttore non ha cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiati o distrutti;
- l'impianto o l'apparecchiatura o i pezzi di ricambio sono ancora disponibili sul mercato.

Per il **contenuto**, in nessun caso **Vittoria** indennizza un importo superiore al doppio del "**Valore allo stato d'uso**".

Le disposizioni del successivo articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**" si applicano come di seguito indicato.

Se, al momento del sinistro, la **somma assicurata** indicata in **polizza** è:

- superiore o uguale al "Valore a nuovo", il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il "Valore allo stato d'uso" e il "Valore a nuovo", il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all'eccedenza rilevata rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "Valore a nuovo";
- uguale o inferiore al "Valore allo stato d'uso", il supplemento di **indennizzo** è nullo e si applica in modo integrale quanto indicato all'articolo "**ASSICURAZIONE PARZIALE**".

Per le merci, **Vittoria** stima il valore in relazione a natura, qualità e eventuale svalutazione commerciale. Sono compresi gli oneri fiscali.

Per i **terreni**, **Vittoria** stima il costo di ripristino, cioè l'importo per sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche dei **terreni** ad una condizione pari a quella precedente all'**evento**.

Per la **garanzia "RISCHIO LOCATIVO"** l'ammontare del danno è calcolato in base al "Valore allo stato d'uso".

Esempio di determinazione del supplemento di indennizzo al momento del sinistro

- Valore a nuovo € 150.000
- Valore allo stato d'uso (al momento del sinistro) € 100.000
- Supplemento di Indennizzo € 50.000.

Esempi	Somma assicurata	Confronto	Supplemento Indennizzo riconosciuto
1	€ 150.000	La somma assicurata è uguale al valore a nuovo	€ 50.000
2	€ 120.000	La somma assicurata è maggiore del valore al momento del sinistro ma inferiore al valore a nuovo	€ 20.000
3	€ 90.000	La somma assicurata è minore del valore al momento del sinistro	€ 0

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Vale per la forma di copertura a **valore intero**.

Se al momento del **sinistro** la **somma assicurata** è inferiore al valore del **bene** stimato in base all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**":

- fino al 10% di differenza (insufficienza), **Vittoria** non applica la **regola proporzionale**;
- oltre al 10% di insufficienza, **Vittoria** applica la **regola proporzionale** solo per l'eccedenza rispetto al 10%;

Esempio 1

Somma assicurata: € 95.000.

Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 100.000 Importo del danno: € 20.000.

Insufficienza: €5.000 (5,3% della somma assicurata).

L'insufficienza è inferiore al 10%, quindi non si applica la regola proporzionale. Il danno viene interamente liquidato: € 20.000.

Esempio 2

Somma assicurata: € 85.000.

Valore al momento del sinistro: € 100.000.

Importo del danno: € 20.000.

Insufficienza: €15.000 (17,6% della somma assicurata) L'insufficienza è superiore al 10%

Si applica la regola proporzionale per l'eccedenza rispetto al 10%. Somma assicurata + 10% = €93.500.

Danno indennizzabile = € 20.000 x 93.500/100.000 = € 18.700.

5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della garanzia;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo** all'**Assicurato** entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'**Assicurato**).

Su richiesta dell'**Assicurato**, quanto sopra indicato si può applicare a ciascuno dei **beni assicurati** considerato a sé stante (come se ogni bene è assicurato con una distinta polizza). A tale scopo i periti incaricati redigono, per ciascun bene danneggiato, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati sono considerati come acconti, (soggetti a conguaglio) su quanto nel caso risulta dovuto da **Vittoria** come **indennizzo** totale.

5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**Assicurato** può chiedere a **Vittoria** un anticipo dell'importo della liquidazione se:

- non ci sono contestazioni sull'**indennizzo** o sul suo presunto importo;
- si prevede un **indennizzo** complessivo di almeno € 100.000.

L'importo di tale anticipo è pari al 50% dell'importo minimo da pagare in base alle risultanze acquisite.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, l'anticipo è pagato solo se l'**Assicurato** dimostra che non esiste nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo "**ESCLUSIONI**".

Vittoria paga l'anticipo dopo 90 giorni dalla denuncia del sinistro, se sono passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quando ci sono le condizioni per l'applicazione del "Valore a nuovo" di cui all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**", l'acconto è determinato senza applicazione del "Valore a nuovo". Tuttavia, dopo 90 giorni dal pagamento dell'**indennizzo** relativo al valore che le cose avevano al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** può ottenere un anticipo sul supplemento che gli spetta. L'anticipo è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5.10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo le **Parti** posso esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dalla **polizza**.

Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.

Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.

Il pagamento dell'**indennizzo** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata valgono più scoperti o più franchigie:

- per gli scoperti si considera quello con percentuale più elevata;
- la franchigia è considerata come un importo minimo che resta a carico dell'Assicurato.

5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Per surroga si intende la sostituzione di un terzo al creditore o al debitore.

Vittoria rinuncia, eccetto nel caso di dolo, al diritto di surroga che deriva dal Codice civile ⁽¹³⁾ verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le imprese controllanti, controllate e collegate ⁽¹⁴⁾;
- i clienti;
- i locatori dei fabbricati assicurati;
- i soggetti indicati in polizza.

Vittoria rinuncia al diritto di surroga se anche il Contraente rinuncia all'azione di rivalsa e, nel caso dei locatori dei fabbricati assicurati, anche quest'ultimi rinunciano all'azione di rivalsa verso il Contraente.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
<p>Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno.</p> <p>Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.</p> <p>Contattare Belfor al numero verde: 800-820-189 per attivare il servizio di "Pronto intervento Azienda".</p>	<p>Avvisare Vittoria o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.</p> <p>Se si presume che il sinistro è doloso, bisogna:</p> <ul style="list-style-type: none">• denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;• inviare a Vittoria la copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia	<p>Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.</p> <p>Mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).</p> <p>In caso di danno alle merci mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione del costo delle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.</p>

ALLEGATO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.)

1. Programma “Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR”.

In caso di **sinistro** relativo alle **garanzie** della Sezione Incendio, hai diritto al servizio di “Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR”.

Il servizio consiste nell’assistenza tecnica da parte Belfor Italia s.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da **sinistri** incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni gratuite previste dal programma “Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR”.

Con la stipula della **polizza**, diventi membro del programma “Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR” e puoi usufruire dei seguenti vantaggi:

- disponibilità di un numero verde **800 820 189**, attivo 24 ore su 24, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di **sinistro**;
- priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- sopralluogo gratuito sul luogo del **sinistro** in tempi prestabili;
- emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell’organizzazione aziendale;
- partecipazione gratuita ai seminari tecnici presso sedi di Belfor, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

In seguito alla stipula della **polizza**:

- **Vittoria** comunica a Belfor Italia s.r.l. le generalità dell’**Assicurato** ed il numero della **polizza**.
- Belfor Italia s.r.l. provvede alla registrazione ed all’attribuzione del Codice Identificativo P.I.A. BELFOR.

3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro.

In caso di **sinistro**:

- contatta tempestivamente il numero verde **800 820 189**;
- fornisci all’operatore telefonico il tuo nominativo, il numero di **polizza** e un recapito telefonico;
- un Responsabile Tecnico di Belfor Italia s.r.l. ti fornirà immediato supporto tecnico telefonico, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Belfor Italia s.r.l.:
 - identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino, necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e il rapido riavviamento dell’attività;
 - emette gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle tue esigenze.

4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione d’opera Belfor Italia s.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d’opera, ad esempio:
 - opere di salvataggio mediante deumidificazione o applicazione oli protettivi;
 - ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi;
 - ripristino di sistemi elettrici ed elettronici;
 - risanamento di fabbricati civili ed industriali;
 - decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi;
 - interventi di deumidificazione e deodorizzazione,

saranno a carico dell’**Assicurato** e, previa conferma dell’operatività di **polizza**, potranno essere rimborsati da **Vittoria**, in base a quanto previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile ;

- I tempi che intercorrono tra la chiamata e il sopralluogo, indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
- Belfor Italia s.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento Belfor Italia s.r.l. sono certificate ISO 9001;
- Le proposte tecniche economiche vengono redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati o consigliati da Belfor Italia s.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
- Belfor Italia s.r.l. opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. Belfor Italia s.r.l. non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo e volontà.

5. Chi è Belfor Italia s.r.l.

È la filiale italiana del gruppo multinazionale Belfor.

Belfor Italia s.r.l. vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a Belfor di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Belfor mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge n. 213/2023 e relativo decreto attuativo del MEF-MIMIT.
- (2) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.
- (3) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.
- (4) D.M. 14/01/2008.
- (5) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.
- (6) Ai sensi degli artt. del Codice civile: 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata,
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non rovi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
- (7) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- (8) D.P.R. N. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

D.M. LL.PP. 12/02/1982 - Adeguamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.
- (9) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

- (10) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- (11) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- (12) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- (14) Codice civile - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- (14) Codice civile - Art. 2359 - Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(15) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Vittoria con te

Alberghi

Sezione
“FURTO E RAPINA”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia
INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA	Base
VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE	Opzionale a pagamento

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il premio.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Albergo**
Insieme delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene svolta l'attività di albergatore.
- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza**.
- **Assicurato**
Chi è coperto della **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Contenuto**
Insieme dei seguenti beni, presenti nell'**albergo** e nei locali annessi:
 - arredamento e mobili;
 - biancheria, coperte, vasi, cristalli, posate, condizionatori e termosifoni portatili, tende e tendoni, cancelleria, campionari e pieghevoli illustrati, libri e stampati e altre cose simili usate nell'attività. Sono inclusi archivi e dati di archivio, documenti, registri e supporti di dati;
 - apparecchi elettronici d'ufficio;
 - **oggetti pregiati**;
 - **preziosi**;
 - **valori**;
 - effetti personali dell'**Assicurato** e suoi addetti;
 - attrezzature comprese quelle sportive, cicli e ciclomotori;
 - cose mobili, complementi d'arredo necessari o di complemento per svolgere l'attività alberghiera;
 - scorte alimentari, imballaggi, contenitori.Rientrano nel **contenuto** anche eventuali aggiunte e migliorie fatte dall'**Assicurato** quando è locatario dei locali in cui si trovano i beni sopra elencati.
- **Dati**
Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Estorsione**
Reato commesso da chi costringe una persona, con violenza o minaccia, a consegnargli i propri beni. La materia è regolamentata dal Codice penale ⁽¹⁾.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni sinistro o per ogni danneggiato. E' espressa in euro.
- **Furto**
Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale ⁽²⁾.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Mezzi di custodia**
Contenitori costruiti con le seguenti caratteristiche:
 - pareti e battenti dotati di una protezione in acciaio di almeno 3 millimetri di spessore, capaci di contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
 - movimento di chiusura che:
 - azione catenacci ad espansione multipla o a lama continua, posti anche su un solo lato del battente;

- è riferato con serratura di sicurezza a chiave con almeno quattro lastrine. Oppure è riferato con serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- peso minimo: Kg 200. I contenitori di peso inferiore sono murati e hanno un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo del contenitore stesso. Il contenitore, una volta incassato o cementato nel muro, non può essere sfilato dal muro senza demolizione (del muro).
- **Oggetti pregiati**
Quadri, sculture, oggetti d'arte che non costituiscono mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili. Sono esclusi i beni indicati nella voce **preziosi**.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti tra le **Parti**.
- **Preziosi**
Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.
- **Rapina**
Furto commesso con violenza o minaccia. La materia è regolata dal Codice Penale ⁽³⁾.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scippo**
Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i **valori** da essa trasportati.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. Quando c'è sia **scoperto** che **franchigia**, quest'ultima deve essere considerata come valore minimo di scoperto.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Somma assicurata**
Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.
- **Supporti dati**
Dispositivi informatici usati per registrare e memorizzare i dati (ad esempio: dischi, CD-ROM, DVD, chiavette USB).
- **Valori**
Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, relativi all'attività assicurata. Sono escluse valute digitali e criptovalute.
- **Vetro antisfondamento**
È un vetro costituito in uno dei seguenti modi:
 - unione di più strati di vetro con uno strato di plastica in mezzo, di spessore totale non inferiore a 6 mm;
 - unico strato di materiale sintetico (policarbonato), di spessore non inferiore a 6 mm.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Le **garanzie** proteggono il **contenuto** in caso di **furto** o altri eventi simili più avanti descritti.

Vittoria indennizza entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti e limiti di indennizzo** indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Tutte le **garanzie** sono prestate nella forma a "primo rischio assoluto". E' la forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della regola proporzionale⁽⁴⁾.

1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti al **contenuto** di proprietà dell'**Assicurato** o di terzi, **esclusi** i clienti dell'**albergo**. I danni sono quelli che derivano da:

- **furto**, se il ladro entra nei locali che contengono le cose in uno dei seguenti modi:
 - a) **violazione delle difese esterne** con rottura, scasso, uso di chiavi false (meccaniche o elettroniche), di grimaldelli o di arnesi simili. L'uso fraudolento (con inganno) di una chiave vera è considerato come l'uso di una chiave falsa;
 - b) **uso di un percorso diverso da quello normale** che richiede di superare ostacoli o ripari con mezzi artificiali o con particolare agilità personale;
 - c) **in modo clandestino**, se l'asportazione della refurtiva avviene a locali chiusi. Il furto con introduzione clandestina è quello che commette una persona quando approfitta di particolari condizioni ed entra nei locali senza destare sospetti negli addetti alla sorveglianza. Una volta entrato, attende la chiusura dei locali e ruba gli oggetti.
 - d) **attraverso le luci di serramenti e di inferriate** con rottura del vetro retrostante;
 - e) **in uno dei modi indicati alle lettere a), b) e c)** durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte delle vetrine ben chiuse, sono protette da solo vetro fisso.

Se per il **contenuto** sono previste in **polizza** particolari difese interne, **Vittoria** indennizza solo se il ladro ha violato tali difese con le modalità indicate alla lettera a).

- **rapina**, se avviene nei locali assicurati. Vale anche se le persone oggetto di violenza o minaccia sono prese dall'esterno e portate all'interno;
- **estorsione**, se la violenza (o la minaccia) e la consegna delle cose assicurate avvengono all'interno dei locali descritti in **polizza**.

La **garanzia** comprende anche le seguenti prestazioni, con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?":

- **Furto di beni fuori dai locali**, per i beni che fanno parte del **contenuto** e che si trovano:
 - all'aperto e sui piazzali, entro i recinti dell'**albergo**. Il **furto** deve avvenire in uno dei modi indicati alle precedenti lettere a), b), c). L'area recintata è considerata allo stesso modo dei locali;
 - in modo temporaneo presso terzi, anche quando si partecipa a fiere e mostre, mercati e sfilate sul territorio italiano, compreso Stato Vaticano e San Marino, nei limiti previsti dagli articoli:
 - "CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI";
 - "MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI".
- **Furto tramite veicoli dell'Assicurato**, se per portare via i beni assicurati i ladri utilizzano veicoli presenti nei locali dell'**albergo** o presenti nell'area in uso esclusivo dell'**albergo**.
- **Guasti e atti vandalici sui beni assicurati**, causati dai ladri per commettere o tentare il **furto**, la **rapina**, l'**estorsione**.
- **Altri guasti causati dai ladri a:**
 - parti del fabbricato che contengono i beni assicurati;
 - **infissi** che riparano e proteggono gli accessi e le aperture dei locali stessi. Sono compresi anche i danni da furto di **fissi** e **infissi**.
- **Spese sanitarie per infortunio in caso di rapina estorsione e scippo**

In caso di **furto**, **rapina** o **estorsione** indennizzabili, la **garanzia** copre anche l'**infortunio** (eventuale) subito dall'**Assicurato**, suoi familiari o dipendenti. In questo caso, **Vittoria** rimborsa le spese sanitarie (documentate) sostenute in conseguenza dell'**infortunio** entro 60 giorni dall'evento.

- Impianti fotovoltaici o solari

La **garanzia** copre anche il **furto** degli impianti fotovoltaici e solari, posti sia a terra che sul tetto dell'**albergo**, se:

- impianti e componenti sono ancorati al proprio basamento o supporto con bulloni saldati o a strappo;
- il sistema di controllo può segnalare il distacco o lo scollegamento di un componente.

Oltre a quanto sopra, gli impianti a terra sono:

- recintati con muri o cancelli alti più di 2 metri ed hanno accessi chiusi a chiave;
- dotati di un sistema di controllo collegato all'allarme antifurto con inoltro della segnalazione di allarme a un servizio di pronto intervento, tramite telefono o ponte radio.

- Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato, fuori dell'orario di lavoro.

La **garanzia** copre anche il **furto** commesso dai dipendenti dell'**Assicurato**, se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- il **furto** avviene in uno dei modi indicati alle precedenti lettere: da a) ad e);
- il dipendente (autore del **furto**) non è incaricato della:
 - o custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti in **polizza**;
 - o sorveglianza interna dei locali stessi;
- il **furto** è commesso a locali chiusi e in orari diversi da quelli in cui il dipendente lavora nei locali stessi.

- Portavalori

La **garanzia** indennizza la perdita di **valori** di proprietà dell'**Assicurato** durante il trasporto fuori dall'**albergo**, in conseguenza di:

- **scippo**;
- **rapina**;
- **estorsione**;
- **furto** in seguito ad **infortunio** o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- **furto** con destrezza, se l'incaricato del trasporto indossa o ha a portata di mano i valori.

Tali reati sono commessi nei confronti dell'**Assicurato**, suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono il servizio esterno di trasporto.

La prestazione vale se:

- i **valori** trasportati sono relativi all'attività assicurata;
- le persone che eseguono il trasporto:
 - o non hanno disabilità fisiche che li rendono inadatti al servizio di portavalori;
 - o hanno età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni;
 - o non sono assicurate con altre polizze contro i rischi di furto, scippo, rapina per il trasporto di valori.

La prestazione vale nel territorio della Provincia in cui si trova l'**albergo** e nelle Province confinanti.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

Vittoria presta l'assicurazione se i locali che contengono i beni assicurati si trovano in **fabbricati** con pareti perimetrali, solai o copertura realizzati con i seguenti materiali:

- vivo;
- cotto;
- calcestruzzo;
- vetrocemento armato;
- **vetro antisfondamento**;
- cemento (armato o no).

Inoltre, se i locali fanno parte di un **fabbricato** che ha solo il piano terra, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri:

- dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè, senza impiego di mezzi artificiosi di particolare agilità personale).

Se l'altezza è inferiore a 4 metri, il tetto deve essere in uno se seguenti materiali:

- cemento armato o laterizio armato, senza lucernari,
- vetrocemento armato del tutto fisso.

Se qualcuno dei suddetti requisiti non è rispettato, **Vittoria** indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?". Questo **scoperto** non viene applicato quando i requisiti non rispettati riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

1.3 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Se nei locali che contengono i **beni assicurati** ci sono aperture verso l'esterno situate in linea verticale a meno di 4 metri da:

- suolo;
- superfici acquee;
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,

Vittoria presta l'assicurazione se ognuna di tali aperture:

- è protetta da inferriate fissate nel muro. Possono essere anche barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro;

oppure

- è difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti, che hanno entrambe le seguenti caratteristiche:
 - realizzati con: legno, materia plastica rigida, **vetro antisfondamento**, metallo o lega metallica;
 - ben fissati o chiusi con: serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, se le loro dimensioni non permettono l'accesso ai locali che contengono i beni assicurati.

Se uno o più dei suddetti requisiti non è rispettato, **Vittoria** indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?". Questo **scoperto** non è applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

Vittoria indennizza il **furto** anche se, durante le ore di apertura dell'**albergo**, non sono attivi i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, a condizione che nell'**albergo** c'è la costante presenza dell'Assicurato o di persone da lui incaricate di sorvegliare i locali o le cose assicurate.

1.4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI

Con riferimento ai **preziosi** e ai **valori**, se i locali che contengono i beni assicurati restano incustoditi per più di 8 giorni consecutivi, l'assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24 dell'8° (ottavo) giorno.

1.5 - ALBERGHI STAGIONALI

Se in **polizza** dichiarati che l'albergo ha un periodo di apertura inferiore a 6 mesi (quindi rimane chiuso almeno 6 mesi all'anno), la **garanzia "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"**, nel periodo di chiusura:

- vale solo per il **contenuto**, con esclusione dei **valori e preziosi**;
- in caso di **sinistro** si applica la **franchigia** indicata all'articolo "**FRANCHIGIE E SCOPERTI**".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli la seguente **garanzia** opzionale, con aumento del premio. La **garanzia** è valida se indicata in **polizza**.

2.1 - VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE

Questa **garanzia** copre il **furto** e la **rapina** dei **valori** e dei **preziosi** che si trovano nei **mezzi di custodia**.

La **garanzia** copre il **furto** se il ladro:

- entra nei locali in uno dei modi indicati all'articolo "INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA", lettere da a) a e);
- viola le difese dei **mezzi di custodia** mediante:
 - scasso dei sistemi di chiusura;
 - uso di grimaldelli o altri mezzi illeciti idonei allo scopo, **escluse le chiavi false**.

In caso di **rapina**, la **garanzia** vale anche per i **valori** e i **preziosi** posti fuori dai **mezzi di custodia**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata**, con le esclusioni indicate all'articolo "ESCLUSIONI".

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi esclusi dalle coperture assicurative**.

La copertura assicurativa non opera per **fabbricati**:

- fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- con pareti perimetrali, solai o copertura costruiti con materiali diversi da:
 - vivo;
 - cotto;
 - calcestruzzo;
 - vetrocemento armato;
 - **vetro antisfondamento**;
 - cemento (armato o no).

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia**, **franchigie**, **scoperti**; **limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza**.

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- che si verificano in occasione di:
 - incendi, esplosioni (anche nucleari), scoppi, contaminazioni radioattive;
 - trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altre catastrofi naturali;
 - atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato;
 - scioperi, tumulti popolari, sommosse;
 - confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto.

Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi.

- agevolati con dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o del **Contraente**;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'**Assicurato** o il **Contraente**, o occupano i locali che contengono i beni assicurati o i locali comunicanti;
 - persone del fatto delle quali devono rispondere l'**Assicurato** o il **Contraente**;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - parenti o affini⁽⁵⁾ dell'**Assicurato** o del **Contraente**, anche se non abitano insieme;
- causati al **contenuto** da incendi, esplosioni o scoppi, anche se provocati dall'autore del **sinistro**;
- indennizzabili in base a **garanzie** di altre **sezioni** presenti in **polizza**;
- da sottrazione di **dati** presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato** causati da qualsiasi attacco al sistema stesso;
- alle cose portate o consegnate dai clienti dell'**albergo**.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA1

Applicazione di franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
" <i>INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA</i> " Furto dei beni fuori dai locali		<ul style="list-style-type: none"> • 15% per i beni all'aperto; • 25% per i beni temporaneamente presso terzi.
" <i>INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA</i> " Furto tramite veicoli dell'Assicurato		<ul style="list-style-type: none"> • 20%; • nessun indennizzo, se tale evento è assicurato con altra impresa di assicurazioni.
" <i>INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA</i> " Impianti fotovoltaici o solari		<ul style="list-style-type: none"> • Impianti sui tetti: 10% con min € 1.000 • Impianti a terra: <ul style="list-style-type: none"> – 20%, con min € 1.000 in caso di mancato funzionamento dell'impianto di allarme; – 10% con min € 1.000 in caso di funzionamento dell'impianto di allarme.
" <i>INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA</i> " Caratteristiche costruttive dei locali Mancato rispetto dei requisiti		25%;

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Mezzi di chiusura dei locali Mezzi non conformi		<ul style="list-style-type: none"> • 25%; • 10% se l'Assicurato, i suoi dipendenti o familiari sono presenti nei locali al momento del furto;
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Alberghi stagionali con chiusura oltre 6 mesi all'anno	€2.500	

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la società è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della società in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- Limite di indennizzo € 200 per sinistro: la società pagherà massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno, quindi la società pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);
- Limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: la società pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- Limite di indennizzo € 200,00 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso la società pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

Ad eccezione dei casi previsti dal Codice Civile per le spese di salvataggio ⁽⁶⁾ per nessun motivo Vittoria paga una somma maggiore di quella assicurata in polizza.

TABELLA 2

Applicazione dei limiti di indennizzo

GARANZIA o bene colpito da sinistro	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Oggetti pregiati	€ 5.000 per singolo oggetto o per servizio di argenteria
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Preziosi	20% della somma assicurata max € 5.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Valori	20% della somma assicurata max € 5.000,
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Furto dei beni fuori dai locali	<ul style="list-style-type: none"> • per i beni all'aperto: 10% della somma assicurata, max € 5.000; • per i beni temporaneamente presso terzi; 15% della somma assicurata, max € 5.000.

GARANZIA o bene colpito da sinistro	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro a meno di diversa indicazione)
<p><i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Guasti e atti vandalici sui beni assicurati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guasti: massimo € 2.000; • Atti vandalici: massimo 20% della somma assicurata.
<p><i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Altri guasti causati dai ladri</p>	<p>€ 2.500</p>
<p><i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Spese sanitarie</p>	<p>€ 1.500</p>
<p><i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Impianti fotovoltaici</p>	<p>€ 10.000 per sinistro e per anno solare</p>
<p><i>"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"</i> Portavalori</p>	<p>20% della somma assicurata, max € 5.000</p>

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di **Vittoria** ⁽⁷⁾.

Entro 5 giorni devi:

- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** o avvisare **Vittoria** ⁽⁸⁾. Se hai altre polizze che coprono lo stesso evento, devi avvisare anche gli altri assicuratori (diversi da **Vittoria**).
- comunicare a **Vittoria** le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo: Nella denuncia devi indicare, anche l'Agenzia e il numero di **polizza**;
- inviare a **Vittoria** un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore (anche approssimativo) e la copia della denuncia fatta all'Autorità;

Devi inoltre:

- agire subito per:
 - cercare di recuperare le cose rubate;
 - conservare e custodire le cose rimaste, anche se danneggiate;
- denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore e attivare la procedura di ammortamento, se la legge lo consente.

In questi casi, le spese che sostieni sono a carico di **Vittoria**, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose hanno al momento del **sinistro**.

Tali spese sono a carico di **Vittoria** anche se:

- l'ammontare delle spese, unitamente all'importo del danno, supera la **somma assicurata**;
- non si è raggiunto lo scopo, salvo che **Vittoria** prova che hai fatto spese in maniera sconsiderata (con leggerezza, in modo avventato, senza ponderazione).

Devi inoltre:

- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad una indennità. Se **Vittoria** ti autorizza, puoi conservare le tracce ed i residui fino alla rilevazione dei danni.
- dimostrare il danno e la sua entità;
- mettere a disposizione di **Vittoria** e dei periti tutti i documenti e le prove richieste per le indagini;
- facilitare le indagini e gli accertamenti presso terzi che **Vittoria** e i periti ritengono necessarie;
- presentare i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al **sinistro**, se richiesti da **Vittoria**.

Se non rispetti uno (o più) degli obblighi elencati in questo articolo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto all'**indennizzo** ⁽⁹⁾.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:

- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometri cose salvate;
- utilizzi, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;
- faciliti l'evoluzione (progresso) del **sinistro**.
- alteri gli indizi materiali del reato.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere concordato in modo diretto tra il **Contraente** e **Vittoria**.

Oppure, se richiesto da una delle due **Parti**, il danno può essere concordato tramite due periti. I due periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dal **Contraente**. In caso di disaccordo fra i due periti o su richiesta di uno di loro, i periti nominano un terzo perito. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni. Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:

- una delle **Parti** non nomina il proprio perito;
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti:

- a) indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- b) verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
- c) riferiscono se, al momento del **sinistro**, esistono circostanze aggravanti del **rischio** non comunicate dal **Contraente**;
- d) verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo "*OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO*";
- e) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- f) determinano il valore che le cose assicurate hanno al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*";
- g) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I risultati delle perizie, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza di essi (in caso di perizia collegiale) sono raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna **Parte**. Al verbale sono allegate le stime dettagliate.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo.

I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra i seguenti importi:

- valore che le cose assicurate avevano al momento del **sinistro**;
- valore di ciò che resta dopo il **sinistro**, senza tenere conto di:
 - profitti sperati;
 - danni di mancato godimento o di uso;
 - altri eventuali danni.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo** all'**Assicurato** entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'**Assicurato**).

Per i titoli di credito:

- **Vittoria**, a meno di diversi accordi, paga l'**indennizzo** dopo la scadenza di ciascun titolo, se prevista;
- l'**Assicurato** restituisce a **Vittoria** l'**indennizzo** percepito, una volta che i titoli diventano inefficaci per effetto della procedura di ammortamento.

5.7 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo le **Parti** posso esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dalla **polizza**.

Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.

Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.

Il pagamento dell'**indennizzo** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari

dell'interesse assicurato.

5.8 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** le **somme assicurate** ed i limiti di **indennizzo** sono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso. La riduzione è pari al danno indennizzato al netto di eventuali **scoperti** e **franchigie**. In tal caso il **premio** non viene restituito.

Puoi richiedere di reintegrare l'importo del danno indennizzato versando il corrispettivo rateo di **premio** quando **Vittoria** ti paga l'**indennizzo**.

In caso di più **sinistri** nello stesso periodo di assicurazione, il reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla **somma assicurata**.

Se **Vittoria** recede dal contratto, ti restituisce la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso calcolato sulle **somme assicurate** ancora in essere.

5.9 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Devi avvisare **Vittoria** appena hai notizia che le cose sottratte sono recuperate in tutto o in parte.

Per le cose recuperate:

- dopo che **Vittoria** ti ha pagato l'**indennizzo** integralmente: le cose recuperate diventano di proprietà di **Vittoria**, se non restituisci l'intero importo ricevuto (da **Vittoria**);
- dopo che **Vittoria** ti ha pagato l'**indennizzo** parzialmente: puoi tenere o vendere le cose recuperate, se restituisci a **Vittoria** l'importo parziale ricevuto (da **Vittoria**);
- In questo caso **Vittoria** procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno accertato in origine, il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto **Vittoria** calcola l'**indennizzo** a termini di **polizza** ed effettua il conguaglio.
- prima di pagare l'**indennizzo** ed entro 2 mesi dalla data di avviso del **sinistro**: **Vittoria** copre solo i danni subiti dalle cose in conseguenza del **sinistro**. Puoi lasciare a **Vittoria** le cose di uso personale e domestico recuperate. **Vittoria** può rifiutare di tenerle e pagare l'**indennizzo** dovuto.

5.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o più **franchigie**:

- per gli **scoperti** si considera quello con percentuale più elevata;
- la **franchigia** è considerata come un importo minimo che resta a carico dell'**Assicurato**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Fare il possibile per evitare e diminuire il danno.

Fare denuncia all'Autorità di Polizia del luogo, indicando o **Vittoria** o l'Agenzia e il numero di **polizza**.

Denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed attivare, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;

Adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

COSA FARE ENTRO 5 GIORNI

Avvisare del **sinistro** l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, oppure **Vittoria**;

Fornire a **Vittoria** un elenco particolareggiato delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Predisporre un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate con indicazione del rispettivo valore.

Conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno sia le cose non rubate che le tracce e gli indizi materiali del reato.

Mettere a disposizione di **Vittoria** o dei periti qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

(1) Codice penale - Art. 629 - Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

(2) Codice penale

Art. 624 – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(3) Codice penale - Art. 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1. 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2. 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3. 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;

4. 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

5. 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

6. 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

7. 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, (numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della

stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

- (4) Codice civile – Art.1907 – Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- (5) Codice penale - Art.649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
- (6) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- (7) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- (8) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

- (9) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

Alberghi

Sezione
“RESPONSABILITA' CIVILE”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
RISARCIMENTO PER R.C. VERSO TERZI (R.C.T)	Base	
ATTIVITÀ SPORTIVE	Opzionale a pagamento	
CURE TERMALI E CENTRO BENESSERE	Opzionale a pagamento	
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI	Opzionale a pagamento	
ESTENSIONE AI VELOCIPEDI DEI DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI	Opzionale a pagamento	
FRANCHIGIA ASSOLUTA PER DANNO BIOLOGICO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia "R.C.O."
RICORSO TERZI	Opzionale a pagamento	Attivabile con una delle garanzie base della sezione "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI "
RISARCIMENTO PER DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO	Opzionale a pagamento	
RISARCIMENTO PER R.C DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)	Opzionale a pagamento	
RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	Opzionale a pagamento	
RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	Opzionale a pagamento	
STABILIMENTI BALNEARI	Opzionale a pagamento	
ESCLUSIONE RC PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	Opzionale con diminuzione premio	

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Addetti**
Le seguenti persone:
 - titolari, soci dell'impresa e loro familiari coadiuvanti (non dipendenti);
 - associati in partecipazione;
 - dipendenti dell'impresa e tutti coloro lavorano nel rispetto delle norme in vigore in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi apprendisti, stagisti e tirocinanti.
- **Albergo**
Insieme delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene svolta l'attività di albergatore.
- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Cose portate o consegnate dai clienti**
Le cose portate sono quelle:
 - che si trovano nell'**albergo** mentre il cliente dispone dell'alloggio;
 - custodite dall'albergatore fuori dall'**albergo** mentre il cliente dispone dell'alloggio;
 - custodite dall'albergatore sia fuori sia dentro l'albergo nelle 12 ore precedenti o successive al momento in cui il cliente dispone dell'alloggio.Le cose consegnate sono quelle:
 - custodite dall'albergatore nell'**albergo** o fuori di esso nel caso di veicoli.
- **Dati**
Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dati Personali**
Informazioni che riguardano una persona fisica identificata o identificabile. Le informazioni sono relative all'attività di albergatore svolta dall'**Assicurato**.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Infortunio**
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.
- **Malattia**
Alterazione dello stato di salute che non dipende da **infortunio**.
- **Massimale**
Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimito di **risarcimento**, tale sottolimito non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimito è una parte del **massimale** e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel **rischio**.
Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimito di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice civile ⁽¹⁾.
- **Mezzi di custodia**

Contenitori costruiti con le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti dotati di una protezione in acciaio di almeno 3 millimetri di spessore. Possono contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- movimento di chiusura che:
 - azione catenacci ad espansione multipla o a lama continua, posti anche su un solo lato del battente;
 - è bloccato con serratura di sicurezza a chiave con almeno quattro lastrine. Oppure è riferato con serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- peso minimo: Kg 200. Se il peso è inferiore, il contenitore è murato e ha un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo del contenitore stesso. Il contenitore, una volta incassato o cementato nel muro, non può essere sfilato senza demolire il muro.

- **Mezzi di custodia a disposizione nelle camere**

Casseforti con le seguenti caratteristiche:

- casseforti a mobile, con pareti e porte di adeguato spessore, Possono contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.), Sono ancorate in modo adeguato;
- casseforti a muro, con pareti e porte in acciaio e con alette di ancoraggio. Sono incastonate al muro con cemento. Hanno lo sportello d'apertura a filo di parete.

In entrambi i casi, il movimento di chiusura:

- azione catenacci ad espansione multipla;
- è riferato con serratura di sicurezza a chiave, o con serratura a combinazione numerica o letterale.

- **Polizza**

Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Risarcimento**

Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.

- **Rischio**

Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Scoperto**

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.

- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Sistema informatico**

Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

- **Supporto dati**

Tutti i dispositivi informatici (ad esempio dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) utilizzati per registrare e memorizzare i dati.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustrata nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione, valide solo se richiamate in polizza.

È assicurato l'albergo indicato in **polizza**, il titolare e i soci.

Le **garanzie** coprono la responsabilità civile (di seguito "r.c.") dell'Assicurato.

Vittoria indennizza gli importi che l'Assicurato deve pagare (a terzi) per:

- capitale;
- interessi;
- spese.

Vittoria indennizza entro i **massimali** indicati in **polizza**. Ci sono esclusioni, **franchigie, scoperti e limiti di risarcimento** indicati nel dettaglio nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

I **massimali** sono indicati in **polizza** come segue:

- in prima posizione è indicato il **massimale** per ogni **sinistro**, senza considerare il numero di persone o cose danneggiate;
- in seconda posizione è indicato il **massimale** per ogni persona deceduta o che ha subito lesioni personali;
- in terza posizione, è indicato il **massimale** per danni a **cose**, anche se appartengono a più persone.

Non previsto in caso di garanzia "R.C.O."

I **massimali** della **garanzia "R.C.T."** si cumulano con quelli della **garanzia "R.C.O."**, se entrambe sono presenti in **polizza**.

1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Questa **garanzia** copre la r.c. dell'Assicurato:

- quando causa danni a terzi in modo accidentale (non volontario);
- per fatti relativi all'esercizio dell'attività indicata in **polizza**.

La **garanzia** indennizza i seguenti danni (a terzi):

- morte;
- lesioni personali;
- danni a cose.

Copre anche la r.c. attribuita all'Assicurato per fatto doloso di persone di cui l'Assicurato è responsabile.

Non sono considerate terzi le persone indicate all'articolo "*Cosa NON è assicurato?*".

Vittoria risarcisce entro i **massimali** indicati in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La **garanzia "R.C.T."** vale per i danni che avvengono nel territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino e Città del Vaticano).

Nei seguenti casi a copertura vale in tutto il mondo:

- partecipazione a fiere, mostre, esposizioni. È compreso il **rischio** che deriva da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di padiglioni ("stand");
- viaggi all'estero di **addetti** per condurre trattative ed affari per conto dell'Assicurato.

La **garanzia** comprende anche le seguenti prestazioni (estensioni) elencate di seguito.

Estensioni della copertura

La **garanzia "R.C.T."** comprende la r.c. che deriva da:

- proprietà o conduzione dei fabbricati che sono beni strumentali per svolgere l'attività principale indicata in **polizza**;
- committenza, direzione, esecuzione in economia di lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati di cui al punto precedente. Sono compresi anche:
 - impianti fissi;
 - cancelli elettrici;
 - attrezzature;

- ponteggi, impalcature;
- recinzione e installazione provvisorie del cantiere;
- uso di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore. È esclusa la circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate;
- proprietà di alberi, parchi e giardini, piccolo parco giochi per ragazzi;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- operazioni di ritiro, consegna e fornitura di merce. Sono compresi il trasporto, le operazioni di carico e scarico, e i danni a mezzi di trasporto in sosta o in uso durante tali operazioni. Sono esclusi i danni che derivano da mancato uso della merce e da circolazione dei veicoli su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate;
- proprietà e gestione di bar e ristoranti, compresi i danni che derivano da cose vendute dall'Assicurato. Sono esclusi i danni da vizio originario del prodotto, ad eccezione dei generi alimentari di produzione propria venduti nello stesso esercizio direttamente al consumatore. Sono esclusi i danni che derivano da mancato uso o disponibilità e le spese di sostituzione o riparazione delle cose vendute.
- partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, esposizioni. È compreso il rischio che deriva da lavori allestimento, montaggio e smontaggio di "stands".
- organizzazione di feste, intrattenimenti, gite e altre attività ricreative. Sono esclusi i danni che derivano da circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, o da terzi incaricati dall'Assicurato;
- presenza di cani da guardia nelle sedi in cui l'Assicurato svolge la sua attività;
- danni da spargimento da acqua o da rigurgiti di sistemi di scarico, se il danno è conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel Capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

R.C. degli addetti

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. degli **addetti dell'Assicurato**, per i danni che causano in maniera accidentale a terzi (escluso l'Assicurato) durante il loro lavoro. Sono esclusi i **rischi relativi alla prestazione "R.C. per committenza"**.

Gli **addetti dell'Assicurato** sono considerati terzi fra di loro, solo per i danni che subiscono per morte o lesioni personali gravi o gravissime ⁽²⁾. In questi casi, **Vittoria** indennizza solo se presente in **polizza la garanzia "R.C.O."**, ed entro il **massimale** di tale **garanzia**.

R.C. che deriva da lavoratori non dipendenti

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. che ricade per qualsiasi motivo sull'Assicurato per i danni causati a terzi da lavoratori saltuari ed occasionali ingaggiati per svolgere attività relative all'albergo.

R.C. per committenza ⁽³⁾

Opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo "ESCLUSIONI".

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. che deriva all'Assicurato per danni causati a terzi dai propri **addetti** quando guidano:

- autovetture, compresi i "fuoristrada" immatricolati come "autocarro";
- ciclomotori;
- motoveicoli.

Tali veicoli non sono di proprietà o usufrutto dell'Assicurato, né locati dall'Assicurato.

La copertura vale nel territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino, Città del Vaticano).

Vale anche per i danni fisici causati alle persone trasportate. In questo caso, **Vittoria** può comunque chiedere il rimborso ai responsabili (diritto di surroga).

Inoltre, per altri tipi di committenza ⁽⁴⁾, la **garanzia "R.C.T."** copre la r.c. dell'Assicurato come committente del personale che svolge le attività aziendali di:

- lavori ceduti in appalto, nell'ambito dell'albergo, compresi i lavori di straordinaria manutenzione dei locali e dei fabbricati. La copertura vale solo per la r.c. che deriva dal rapporto di committenza;
- montaggio e smontaggio di padiglioni ("stand") e impianti dell'albergo, compresa la loro manutenzione. La copertura vale solo per la r.c. che deriva dal rapporto di committenza.

R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti

La **garanzia "R.C.T."** copre anche la r.c. prevista dal Codice Civile ⁽⁵⁾ in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento delle **cose portate o consegnate dai clienti**.

Per le sole **cose portate**, la copertura vale anche nei locali esterni all'albergo, se gestiti dall'albergatore. I componenti dello stesso nucleo familiare che occupano una sola stanza sono considerati un unico cliente.

La prestazione è valida anche per chi non è cliente dell'albergo, se utilizza i servizi accessori gestiti in modo diretto dall'albergatore.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile

Opera a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*".

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, se conseguenti a **sinistro** risarcibile in base alle **garanzie** previste in questa **sezione**.

R.C. per infortuni subiti da lavoratori non dipendenti

Questa prestazione opera se è presente in **polizza** anche la **garanzia "R.C.O."**

La **garanzia "R.C.T."** copre anche la r.c. dell'**Assicurato** che deriva da **infortunio** sul lavoro subito dai lavoratori saltuari ed occasionali ingaggiati per svolgere attività relative all'**albergo**.

La copertura è valida se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- l'evento determina una r.c. da reato colposo per l'**Assicurato**,
- il reato è perseguibile per legge,
- il reato è commesso dall'**Assicurato** o da un suo dipendente.

Vittoria risarcisce entro il **massimale** della **garanzia "R.C.O."**, indicato in **polizza**.

1.2 - ALBERGHI STAGIONALI

Se in **polizza** dichiari che l'**albergo** ha un periodo di apertura inferiore a 6 mesi (quindi rimane chiuso almeno 6 mesi all'anno), la **copertura** durante il periodo di chiusura si modifica come segue:

- la **garanzia "R.C.T."** vale solo per la r.c. che deriva dalla proprietà o conduzione dell'**albergo**.

Se in **polizza** è presente anche la **garanzia "ESCLUSIONE R.C. PROPRIETÀ DEL FABBRICATO"**, la **garanzia "R.C.T."** non opera in nessun caso.

- la **garanzia "R.C.O."** vale solo quando sono presenti in **albergo** l'**Assicurato** o suoi dipendenti.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la **copertura assicurativa** se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Alcune prevedono un aumento del **premio**, altre una riduzione del **premio**.

Le **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**.

Vittoria indennizza entro il **massimale** indicata in **polizza**, con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **risarcimento** indicati nei successivi articoli.

Opzioni con aumento del premio

2.1 - ATTIVITÀ SPORTIVE

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. dell'**Assicurato** che deriva da:

- proprietà di palestre e piscine che fanno parte dell'**albergo**;
- gestione delle seguenti attività sportive all'interno del complesso dell'**albergo**:
 - pallacanestro, pallavolo, tennis, ginnastica leggera, aerobica, spinning e danza;
 - golf e minigolf, bocce;
 - nuoto, canottaggio, vela, windsurf;
 - equitazione.

Questa estensione è valida solo se i corsi sono tenuti da istruttori abilitati e incaricati dall'albergatore.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.2 - CURE TERMALI E CENTRO BENESSERE

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. dell'**Assicurato** che deriva dall'esercizio di uno stabilimento termale o centro benessere in cui sono svolti solo trattamenti per i clienti dell'**albergo** assicurato. E' esclusa la responsabilità professionale medica.

2.3 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

Questa copertura estende la **garanzia "R.C.O."** alle malattie professionali dei dipendenti riconosciute dall'INAIL.

L'estensione alle malattie professionali non vale per le persone che sono equiparate ai dipendenti (definite nella **garanzia "R.C.O."**).

Le malattie professionali coperte sono quelle:

- che si manifestano per la prima volta dopo la sottoscrizione della **polizza**;

- conseguenti a fatti colposi dell'Assicurato, commessi per la prima volta durante il periodo di copertura della polizza.

L'estensione copre la r.c. dell'Assicurato ai sensi della normativa specifica sugli infortuni e le malattie professionali (INAIL)⁽⁶⁾.

Vittoria può effettuare in ogni momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'impresa assicurata. L'Assicurato deve consentire il libero accesso alle persone incaricate da Vittoria e fornire notizie e documenti necessari.

In caso di più danni:

- originati dalla stessa malattia professionale (anche se i danni si manifestano in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia);
 - e che si verificano nello stesso periodo annuo di assicurazione,
- il massimale "R.C.O." per sinistro indicato in polizza rappresenta il massimo risarcimento di Vittoria per il totale dei danni.

2.4 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL DANNO BIOLOGICO (R.C.O.)

A parziale modifica di quanto previsto dalla garanzia "R.C.O." per il danno biologico:

- la garanzia copre il danno biologico con qualsiasi livello di invalidità permanente (anche inferiore al 6%);
- Vittoria risarcisce il danno biologico con applicazione dell'importo di franchigia indicato in polizza. La franchigia si applica al risarcimento dovuto per ciascun dipendente infortunato.

2.5 - RICORSO TERZI

Questa garanzia copre la r.c. dell'Assicurato verso terzi per danni:

- materiali e diretti alle cose di terzi;
- causati da evento indennizzabile per le garanzie della sezione "Incendio e altri danni ai beni" presenti in polizza.

La garanzia comprende anche i danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di:

- utilizzo di beni;
- attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Vittoria risarcisce entro il massimale indicato in polizza e con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Per le spese di giudizio, si applica l'art. 1917 del Codice civile⁽⁷⁾.

2.6 - RISARCIMENTO PER DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO

La garanzia "R.C.T." comprende anche la r.c. che deriva all'Assicurato dalla proprietà o gestione di:

- autorimesse, parcheggi;
- spazi di pertinenza dell'albergo.

A parziale deroga di quanto indicato nella prestazione "R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti", questa garanzia opera per i danni ai veicoli:

- in consegna e custodia, compresi i danni da furto e incendio. Sono esclusi i danni alle cose contenute nei veicoli.
- non in consegna e custodia, se i veicoli sono posteggiati negli spazi e autorimesse dell'albergo. Sono esclusi i danni da furto e incendio e i danni alle cose contenute nei veicoli.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.7 - RISARCIMENTO PER DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI - AUMENTO DEL LIMITE

Questa garanzia aumenta il limite di risarcimento della prestazione base "R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti".

In caso di danni alle cose portate, il limite di risarcimento per singolo cliente è quello da te scelto ed indicato in polizza.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.8 - RISARCIMENTO PER DANNI AI VELOCIPIEDI DEI CLIENTI

Estende la **garanzia "R.C.T."**, prestazione "*R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti*".

Le **cose consegnate** comprendono anche i velocipedi dei clienti, **se chiusi in appositi locali o riposti in locali sorvegliati**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.9 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)

Questa **garanzia ("R.C.O.")** copre la r.c. dell'**Assicurato** che deriva da **infortunio** sul lavoro subito dai propri dipendenti che:

- svolgono attività per le quali è valida l'assicurazione della presente **polizza**;
- sono soggetti all'obbligo di assicurazione (INAIL) contro gli **infortuni**, secondo le norme vigenti.

La **garanzia "R.C.O."** è valida se, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** è in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge (INAIL).

La **garanzia "R.C.O."** copre la r.c. dell'**Assicurato** ai sensi:

- della normativa specifica degli infortuni sul lavoro (INAIL) ⁽⁹⁾;
- del Codice civile, per i danni conseguenti ad **infortunio** sul lavoro che non rientrano nella normativa specifica (INAIL) ⁽¹⁰⁾. In questo caso, la **garanzia** copre la r.c. per i danni di:
 - morte;
 - **invalidità permanente maggiore o uguale al 6%**, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 (danno biologico).

Ai fini della **garanzia "R.C.O."**, **Vittoria** considera equiparati ai dipendenti le seguenti persone, (se soggette all'obbligo di assicurazione INAIL e se svolgono attività coperte dalla **polizza**):

- tutti quelli che prestano la propria attività in base alle norme in vigore in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione, **se l'INAIL esercita azione di rivalsa**.

I dipendenti sono considerati come terzi se l'INAIL esercita azione di surroga ⁽¹¹⁾ invece di azione di regresso (prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro).

L'assicurazione vale anche nei seguenti casi:

- per le eventuali azioni di rivalsa eseguite dall'INPS ⁽¹²⁾;
- per la r.c. che può derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali risponde a norma di legge;
- se l'**Assicurato** non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, se questo dipende da un suo errore di interpretazione delle norme di legge e se tale errore è commesso senza dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone di cui o con cui è responsabile.

La **garanzia "R.C.O."** vale in tutto il mondo se l'INAIL (o qualsiasi altro istituto competente per legge):

- concede la stessa estensione territoriale;

e

- fornisce la **garanzia** all'estero con le stesse condizioni, limiti e modi usati per il territorio italiano.

In caso di **sinistro** relativo alla **garanzia "R.C.O."**, **Vittoria** risarcisce entro i **massimali** indicati in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.10 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto previsto all'articolo "*ESCLUSIONI*".

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo. La contaminazione è causata da sostanze emesse o fuoriuscite in modo improvviso (non graduale) per rottura accidentale di impianti o condutture dell'**albergo**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.11 - STABILIMENTI BALNEARI

La **garanzia "R.C.T."** comprende anche la r.c. dell'**Assicurato** che deriva dalla gestione di stabilimenti balneari usati in maniera prevalente dai clienti dell'**albergo**. Sono compresi:

- impianti;
- parchi e giardini;
- cabine;
- sale giochi;
- natanti non a motore.

Opzioni con aumento del premio

2.12 - ESCLUSIONE R.C. PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

A parziale deroga di quanto previsto dalla **garanzia "R.C.T."**, è esclusa la r.c. dell'**Assicurato** che deriva dalla proprietà dei fabbricati e dei locali dell'**albergo**.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene e illustra in dettaglio i rischi esclusi dalla copertura assicurativa.

La garanzia "R.C.T." non considera terzi, quindi la copertura non vale per le seguenti persone:

- il titolare dell'**albergo**, il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine che convive con lui;
- se l'**Assicurato** non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con questi soggetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;
- i dipendenti dell'**Assicurato** che subiscono il danno durante il lavoro o il servizio.
- tutti quelli che subiscono il danno a causa della loro partecipazione alle attività assicurate.

Esclusione non valida per le seguenti persone che si recano presso l'**albergo**:

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti e consulenti tecnici, amministrativi e legali, personale di altre imprese. Tali persone sono considerate terzi (quindi la copertura r.c. vale) se non partecipano a lavori di installazione, costruzione, montaggio o smontaggio e tali lavori sono l'oggetto principale dell'attività assicurata (quella indicata in **polizza**);
- titolari e dipendenti di imprese, quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti, che in via occasionale partecipano alle operazioni di carico e scarico o ad attività complementari all'attività assicurata indicata in **polizza**;
- le persone che su incarico e per conto dell'**Assicurato** partecipano all'attività indicata in **polizza** in modo occasionale e saltuario.

Per le suddette persone (che si recano presso l'**albergo**) la copertura vale solo in caso di lesioni fisiche e se i danni derivano da reato colposo commesso dall'**Assicurato** o da un suo **addetto** di cui egli risponde per legge ⁽¹³⁾.

La prestazione "R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti" non opera per i danni ai veicoli e natanti in genere e cose in esso contenute.

La garanzia "CURE TERMALI E CENTRO BENESSERE" esclude la responsabilità professionale medica.

La garanzia "RICORSO TERZI" non considera terzi (quindi la copertura non vale):

- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- se l'**Assicurato** non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con questi soggetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le società che (rispetto all'impresa assicurata) sono controllanti, controllate o collegate ⁽¹⁴⁾ ed i loro amministratori.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra in dettaglio le informazioni relative a:

- **eventi per i quali non è prestata la garanzia;**
- **franchigie e scoperti;**
- **limiti e sottolimiti di risarcimento previsti dalla polizza.**

4.1 - ESCLUSIONI

La **garanzia "R.C.T."** esclude i danni che derivano da:

- proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non sono beni strumentali per svolgere l'attività assicurata;
- circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate⁽¹⁵⁾ o in aree aeroportuali. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione "R.C. per committenza";
- navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei;
- uso di veicoli a motore, macchinari o impianti guidati o azionati da persone non abilitate a norma di legge;
- cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- interruzioni o sospensioni (anche parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, servizi;
- amianto e sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura;
- campi elettromagnetici;
- possesso o impiego di esplosivi;
- servizi medici e infermieristici;
- furto, perdita, divulgazione non autorizzata di **dati personali** non pubblici;
- alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati**, presenti nel **sistema informatico dell'Assicurato**, e **supporti dati**, causati da qualsiasi attacco contro il **sistema informatico dell'Assicurato**;

Inoltre, sono esclusi i danni causati da:

- incendio, furto;
- persone che non rientrano nella definizione di **addetti**. Esclusione non valida per le persone indicate nella prestazione "Responsabilità per i lavoratori non dipendenti";
- svolgimento di lavori edili che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008⁽¹⁶⁾;
- inquinamento di aria, acqua, suolo. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"**, se presente in **polizza**.
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- alterazioni od impoverimento di: falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo e può essere sfruttato;
- trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o artificiali (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).

Inoltre, sono esclusi i danni a:

- cose che l'**Assicurato** usa, ha in consegna o in custodia. Esclusione non valida per le **cose portate o consegnate dai clienti**⁽¹⁷⁾;
- cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

Sono esclusi i danni indennizzabili in base a **garanzie** di altre **sezioni** (se presenti in **polizza**).

La garanzia "R.C.T." prevede inoltre esclusioni specifiche per le seguenti prestazioni:

• **"R.C. per committenza"**.

Esclude la r.c. che fa capo a:

- persone che non sono **addetti dell'Assicurato**;
- imprese che eseguono i lavori per conto dell'**Assicurato**;

Esclude inoltre la r.c. che deriva dalla guida dei seguenti veicoli:

- in usufrutto o di proprietà dell'**Assicurato** (o a lui intestati al P.R.A.);
- locati all'**Assicurato**;

• **"R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti"**.

Esclude i danni da:

- bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura,
- lavatura, smacchiatura e simili.

La **garanzia "R.C.O."** esclude i danni che derivano da:

- detenzione o impiego di esplosivi;
- amianto e sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura;
- da campi elettromagnetici.
- richieste di **risarcimento** per malattie che si sono già manifestate o che si possono manifestare a causa di encefalopatia spongiforme (TSE), come per esempio quella bovina (BSE) o nuove varianti della **malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD)**;
- presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- malattie professionali. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia "ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI"**, se presente in **polizza**.

La **garanzia "R.C.O."** esclude inoltre i danni causati da: trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o artificiali (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).

La garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE" esclude:

- qualsiasi tipo di inquinamento, che causa emissione o fuoriuscita di sostanze, avvenuto in maniera graduale.
- la contaminazione dovuta al mancato rispetto, da parte dell'Assicurato, di norme e disposizioni:
 - in vigore al momento del sinistro;
 - e date da qualunque Autorità.

La garanzia "ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI" non è valida:

- per lavoratori dipendenti che hanno una ricaduta di malattia professionale già risarcita o risarcibile;
- per malattie professionali, dei rappresentanti legali dell'Assicurato, dovute ai seguenti atti:
 - mancato rispetto delle disposizioni di legge,
 - mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire il rischio di malattia.

Questa esclusione non vale per i danni che si verificano dopo il momento in cui, per rimediare alla situazione, si compiono azioni utili in quella circostanza;

- per malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla fine della garanzia o del rapporto di lavoro;
- se le malattie si manifestano per la prima volta prima della sottoscrizione della polizza;
- se le malattie non sono conseguenza di fatti colposi commessi e accaduti per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

La garanzia "ATTIVITÀ SPORTIVE" esclude:

- i danni che avvengono durante i corsi tenuti da istruttori non abilitati o non incaricati dall'albergatore.
- i danni che avvengono durante gare e prove. Esclusione non valida per gare e prove fatte tra partecipanti a corsi a solo scopo di divertimento.

La garanzia "RISARCIMENTO PER DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO" esclude inoltre:

- i danni da furto e incendio dei veicoli che non sono in consegna o custodia;
- i danni alle cose contenute nei veicoli.

La garanzia "RICORSO TERZI" esclude i danni:

- a cose (di terzi) che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo. Esclusione non valida per i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi durante le operazioni di carico e scarico e le cose trasportate su tali mezzi;
- causati da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)

TABELLA1

Applicazione di franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
"R.C.T." Estensioni della copertura Danni durante operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, trasporto e operazioni di carico e scarico	€ 100	
"R.C.T." Estensioni della copertura Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta	€ 100	
"R.C.T." Estensioni della copertura Danni da spargimento di acqua o da rigurgiti del sistema di scarico per rottura accidentale di impianti idrici	€ 150	
"R.C.T." Estensioni della copertura Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro r.c. risarcibile		10% con min € 1.500
"R.C.T." R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti	€ 150 per cliente danneggiato	
"ATTIVITÀ SPORTIVE"	€ 150	
"FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO"	Scelta dal Contraente ed indicata in polizza: € 2.600 oppure € 5.200	
"RISARCIMENTO PER DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO"	€ 150	
"RISARCIMENTO PER DANNI AI VELOCIPEDI DEI CLIENTI"	€ 150	
"RISARCIMENTO PER R.C DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)"	Nessun risarcimento in caso di Invalidità Permanente inferiore a 6% (franchigia relativa 6%)	
"RISARCIMENTO PER DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"		10% con min € 2.500

4.3 - LIMITI DI RISARCIMENTO

La **garanzia** viene fornita nel limite del **massimale** stabilito in **polizza** per ogni **sinistro**. Questo limite resta a tutti gli effetti unico, anche se sono coinvolti più **Assicurati**.

Se sono coinvolti più **Assicurati**, tra cui il **Contraente**, il **massimale** viene usato:

- **in via prioritaria** a copertura della r.c. del **Contraente**;
- **in via subordinata**, per l'eccedenza, a copertura della r.c. degli altri **Assicurati**.

Nel caso di conflitto di interessi tra il **Contraente** (assicurato) e gli altri **Assicurati** la **garanzia** vale solo a favore del primo.

Cosa si intende per “limite di risarcimento”?

Per limite di risarcimento si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di risarcimento può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di risarcimento per una determinata garanzia

- limite di risarcimento € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno, quindi Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di risarcimento € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di risarcimento € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di risarcimento

Garanzia o evento	Limite di risarcimento (per anno solare, a meno di diversa indicazione)
<p>“R.C.T.” Estensioni della copertura Danni da interruzione o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile</p>	<p>€ 75.000</p>
<p>“R.C.T.” Estensioni R.C. per le cose portate o consegnate dai clienti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cose portate o consegnate. Danni in seguito a incendio, esplosione o scoppio: massimo € 260.000 per uno o più clienti danneggiati • Cose consegnate e riposte in mezzi di custodia: massimo € 60.000 per uno o più clienti danneggiati • Cose consegnate e non riposte in mezzi di custodia: massimo € 25.000 per uno o più clienti danneggiati • Cose portate e riposte in mezzi di custodia in camera: <ul style="list-style-type: none"> – massimo per singolo cliente: € 7.500; – massimo per più clienti danneggiati: € 60.000 • Cose portate e non riposte in mezzi di custodia in camera: <ul style="list-style-type: none"> – massimo per singolo cliente: € 5.000; – massimo per più clienti danneggiati: € 40.000
<p>“RISARCIMENTO PER DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI AUMENTO DEL LIMITE”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cose portate e non riposte in mezzi di custodia in camera: <ul style="list-style-type: none"> – massimo per singolo cliente: importo indicato in polizza; – massimo per più clienti danneggiati: €

Garanzia o evento	Limite di risarcimento (per anno solare, a meno di diversa indicazione)
	40.000. • Cose portate e riposte in mezzi di custodia in camera: – massimo per singolo cliente: importo indicato in polizza , aumentato del 50%; – massimo per più clienti danneggiati: € 60.000
<i>"ESTENSIONE AI VELOCIPEDI DEI DANNI A COSE PORTATE DAI CLIENTI"</i>	• € 5.200 per velocipede • € 15.000 per sinistro e anno solare
<i>"RICORSO TERZI"</i> <i>Danni che derivano da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi</i>	10% del massimale indicato in polizza
<i>"RISARCIMENTO PER DANNI AD AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN PARCHEGGIO"</i>	• € 50.000 per veicolo • € 150.000 per sinistro e anno solare
<i>"RISARCIMENTO PER DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE"</i>	€ 150.000 per sinistro e anno solare

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** o **Vittoria**, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ⁽¹⁸⁾.

Se non rispetti tale obbligo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto al **risarcimento** ⁽¹⁹⁾.

Per la **garanzia "R.C.O."**, devi denunciare tutti gli eventi per i quali:

- c'è un'inchiesta penale a norma di legge;
- non c'è un'inchiesta penale, ma è pervenuta una richiesta scritta di **risarcimento** (da parte del terzo danneggiato).

Per la **garanzia "ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI"**, devi subito denunciare a **Vittoria** l'insorgenza della malattia professionale che rientra in **garanzia** ed inviare, il prima possibile, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Per la **garanzia "RICORSO TERZI"** devi:

- informare subito **Vittoria** delle procedure civili o penali promosse contro di te;
- fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. **Vittoria** può assumere la direzione della causa e la tua difesa;
- evitare qualunque transazione o riconoscimento della tua responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

5.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Vittoria, in caso di vertenze:

- assume la gestione delle stesse a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse;
- designa, se necessario, legali e tecnici;
- si avvale di tutti i diritti ed azioni che spettano all'**Assicurato** stesso.

Vittoria paga le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite del 25% del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta ai danneggiati supera il **massimale**, le spese vengono ripartite fra **Vittoria** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

Vittoria non indennizza:

- le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici non designati da **Vittoria**;
- multe, ammende, spese di giustizia penale.

5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso,
- ricevuta la necessaria documentazione
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga il risarcimento concordato entro 15 giorni da quando riceve l'atto firmato, con allegati gli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di procedura giudiziaria o conciliativa in corso, **Vittoria** può attendere la conclusione della procedura prima di pagare nei termini sopra indicati.

Se il **rischio** relativo alla **polizza** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota, indicata in **polizza**. E' esclusa la responsabilità solidale ⁽²⁰⁾.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Avvisare del **sinistro** l'agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, o **Vittoria** entro 30 giorni da quando ne hai conoscenza.

Per la **garanzia "R.C.O."**, devi denunciare tutti gli eventi per i quali:

- ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge;
- anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) Codice civile - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

- (2) Codice penale - Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l'aborto della persona offesa.

- (3) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

- (4) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

- (5) Codice civile - Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Codice civile - Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura

ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Codice civile - Art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

- (6) Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38.
Decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.
- (7) Codice civile - Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
- (8) Codice della strada – art. 50 – Velocipedi
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.
2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97
2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.
- (9) Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38.
Decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.
- (10) D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.
- (11) Codice civile - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso

l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

- (12) Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.
- (13) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- (14) Codice civile - Art. 2359 - Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
- (15) Come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione.
- (16) Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro.
- (17) Ai sensi degli artt. del Codice civile:
Art.1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
- (18) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
- (19) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- (20) Codice civile - Articolo 1292 - Nozione della solidarietà
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere

l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Vittoria con te

Alberghi

Sezione
“MERCİ IN REFRIGERAZIONE”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
MERCI IN REFRIGERAZIONE	Base	In alternativa a MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO
MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO	Base	In alternativa a MERCI IN REFRIGERAZIONE

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Albergo**
Insieme delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene svolta l'attività di albergatore.
- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Esplosione**
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Franchigia**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Merci in refrigerazione**
Beni custoditi in celle frigorifere per la refrigerazione o il processo di surgelamento.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Primo rischio assoluto**
Forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della **regola proporzionale** ⁽¹⁾.
- **Regola proporzionale**
Se, al momento del **sinistro**, il valore dei **beni assicurati** (valore accertato) è superiore a quello assicurato, **Vittoria** paga un **indennizzo** ridotto in funzione del rapporto tra:
 - valore assicurato;
 - valore accertato ⁽²⁾.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Scoppio**

Improvvisa rottura di contenitori dovuta all'eccessiva pressione interna dei fluidi, non dovuta ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati **scoppio**.

- **Sezione**

Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.

- **Sinistro**

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

- **Somma assicurata**

Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.

- **Valore intero**

Forma di copertura che copre tutto il valore dei **beni assicurati**. Si applica la **regola proporzionale** ⁽³⁾.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione, valide solo se richiamate in **polizza**.

Le **garanzie** di questa sezione riguardano i danni materiali e diretti subiti dalle **merci in refrigerazione** e sono abbinate a quelle della sezione **"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"**, presenti in **polizza**. Quindi se decade la sezione **"INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI"**, decade anche questa sezione.

Le **garanzie** sono valide entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo **"Ci sono limiti di copertura?"**.

Puoi scegliere se attivare le **garanzie** nella forma a **valore intero** o **primo rischio assoluto**. La tua scelta è riportata in **polizza**.

Esempio di applicazione della garanzia in presenza della forma di assicurazione a valore intero

- Somma assicurata per le merci (indicata in **polizza**) = € 200.000
- Valore effettivo delle merci (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 250.000
- Danno subito dalle merci = € 10.000
- La somma assicurata risulta inferiore del 20% rispetto al valore effettivo (€50.000 su €250.000)
- Il danno viene liquidato €8.000 (riduzione del 20% dell'importo del danno subito: €10.000 - 20% di € 10.000 = €8.000)

Puoi scegliere in alternativa una delle seguenti due **garanzie**. La scelta è riportata in **polizza**.

1.1 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

Vittoria indennizza i danni subiti dalle **merci in refrigerazione** a causa di:

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero,

conseguenti a:

- eventi coperti dalle **garanzie** della sezione **"INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"** presenti in **polizza**, ad esempio: **incendio**, azione meccanica e diretta del fulmine, **esplosione**, **scoppio**, caduta aerei;
- guasti o rotture accidentali:
 - dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza;
 - nei sistemi di adduzione dell'acqua collegati in modo diretto all'impianto frigorifero;
 - nei sistemi di produzione o distribuzione dell'energia elettrica collegati in modo diretto all'impianto frigorifero.

La **garanzia** vale anche per:

- eventi causati da persone che:
 - partecipano a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o
 - compiono, da soli o insieme ad altri, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
- le merci contenute in banchi e armadi frigoriferi.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa anche:

- le spese e gli onorari di competenza del perito che hai scelto e nominato in base all'articolo **"PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO"**;
- la parte di spese e onorari a tuo carico nel caso di nomina del terzo perito;

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - MERCI IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO

Vittoria indennizza i danni subiti dalle **merci in refrigerazione** a causa di:

- mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero,

conseguenti a:

- eventi coperti dalle **garanzie** della **sezione "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"** presenti in **polizza**, ad esempio: **incendio**, azione meccanica e diretta del fulmine, **esplosione**, **scoppio**, caduta aerei;
- guasti o rotture accidentali:
 - dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza;
 - nei sistemi di adduzione dell'acqua collegati in modo diretto all'impianto frigorifero;
 - nei sistemi di produzione o distribuzione dell'energia elettrica collegati in modo diretto all'impianto frigorifero.

La **garanzia** vale anche per eventi causati da persone che:

- partecipano a tumulti popolari, scioperi, sommosse,
o
- compiono, da soli o insieme ad altri, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Secondo quanto hai dichiarato, il sistema di monitoraggio dell'impianto di refrigerazione può rilevare la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo se questa si prolunga per più di 6 ore.

Quando ciò accade, devi avvisare **Vittoria**, con il mezzo più rapido disponibile.

La **garanzia** è valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo dura in modo continuativo per almeno 12 ore.

Se la durata è inferiore a 12 ore sono solo assicurate le merci:

- deteriorate che non hanno ancora raggiunto la temperatura di conservazione prescritta;
- contaminate a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- deteriorate per congelazione accidentale non prevista durante la conservazione.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termine di **polizza**, **Vittoria** rimborsa anche:

- le spese e gli onorari di competenza del perito che hai scelto e nominato all'articolo "*PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO*";
- la parte di spese e onorari a tuo carico nel caso di nomina del terzo perito;
- le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture assicurative.

Non sono assicurate:

- le merci non coperte da **garanzie** della **sezione "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"**;
- le merci presenti durante il periodo di chiusura, negli **alberghi** con apertura stagionale pari o inferiore a 6 mesi.

3 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a eventuali:

- *eventi per i quali non è prestata la garanzia;*
- *franchigie e scoperti;*
- *limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.*

3.1 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo).

TABELLA1

Applicazione delle franchigie e degli scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
<i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE"</i> Guasti o rotture del frigorifero o dei sistemi che portano acqua ed elettricità al frigorifero	-	25% dell'indennizzo con minimo € 100
<i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO"</i> Mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo	Periodo continuativo di 12h (franchigia relativa)	-

3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la società è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della società in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno solare.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia:

- Limite di indennizzo € 200 per sinistro: la società pagherà massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno, quindi la società pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno solare (max € 200 ciascuno);
- Limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: la società pagherà massimo € 200 nel corso dell'anno solare (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- Limite di indennizzo € 200,00 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso la società pagherà massimo € 500 nel corso dell'anno solare, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2

Applicazione dei Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE" Onorari dei periti	5% dell'indennizzo con max € 8.000
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro Se in polizza è presente la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "Incendio e altri danni ai beni"	Limite in percentuale della somma assicurata per la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE": – 100% se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" ⁽⁴⁾ ; – 50% con max € 25.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi".
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro Se in polizza non è presente la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "Incendio e altri danni ai beni"	10% del danno liquidabile con max € 25.000
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Onorari dei periti	5% dell'indennizzo con max € 8.000
"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro Se in polizza è presente la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE" della sezione "Incendio e altri danni ai beni"	Limite in percentuale della somma assicurata per la garanzia "SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE": – 100% se i residui non rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" ⁽⁵⁾ ; – 50% con max € 50.000, se i residui rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi".

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limiti di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
<p><i>"MERCİ IN REFRIGERAZIONE CON IMPIANTO DI RILEVAZIONE E CONTROLLO"</i> Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro</p> <p>Se in polizza <u>non è presente</u> la garanzia <i>"SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE"</i> della sezione <i>"Incendio e altri danni ai beni"</i></p>	<p>10% del danno liquidabile con max € 25.000</p>

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

4 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Oltre a quanto previsto dall'articolo "Assicurazione presso diversi assicuratori" del documento "Il contratto dalla A alla Z", in caso di **sinistro** devi :

- fare il possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate causati dall'**Assicurato** o da terzi per impedire o arrestare l'**incendio**, sono a carico di **Vittoria** ⁽⁶⁾;
- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, o **Vittoria**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ⁽⁷⁾.

Devi anche:

- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo gli eventi di sospetta origine dolosa, nei 5 giorni successivi. Nella denuncia devi indicare: il momento d'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Devi inviare a **Vittoria** una copia della denuncia;
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino ai seguenti momenti:
 - alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a un'indennità, o
 - alle rilevazioni dei danni se il benestare è comunicato da **Vittoria**;
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con l'indicazione di: qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate.

Se richiesto da **Vittoria** deve anche fornire i particolari delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore.

- mettere a disposizione di **Vittoria**, in caso di danno subito dalle merci, i documenti contabili di magazzino ed ogni altro documento in suo possesso relativo al costo delle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

Non rispettare uno di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** ⁽⁸⁾.

4.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'**indennizzo** il **Contraente/Assicurato** che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- usa, per giustificarsi, mezzi ingannevoli o documenti falsi;
- altera con dolo le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo.

4.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere definito in alternativa:

- tra l'**Assicurato** e **Vittoria**;
- tra due periti, se richiesto da una delle due **Parti**. I due periti sono nominati uno da **Vittoria** e l'altro dall'**Assicurato**, con apposito atto.

Se c'è disaccordo tra i due periti o anche prima su richiesta di uno di essi, i due periti devono nominarne un terzo. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.

Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:

- una delle **Parti** non nomina il proprio perito, o
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

4.4 - MANDATO DEI PERITI

Quando svolgono il loro lavoro, i periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
- verificare la correttezza di descrizioni e dichiarazioni riportate negli atti contrattuali;
- referire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che aggravavano il **rischio**;
- verificare se l'**Assicurato** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo "**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e determinare il valore che le cose stesse avevano al momento del **sinistro** in base ai criteri di valutazione di cui al successivo articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**";
- stimare e liquidare il danno e le spese di salvataggio, come disposto dal **contratto**.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, uno per ogni **Parte**.

I risultati delle valutazioni degli ultimi due punti sono obbligatori per le **Parti**, che rinunciano da subito ad ogni impugnativa, ad eccezione del caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito non la firma. Gli altri periti devono riportare questo rifiuto nel verbale di perizia definitivo. I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

4.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno corrisponde al valore delle merci stimato in relazione alla loro natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Le merci, sia finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione che corrispondono allo stato in cui si trovano al momento del **sinistro** e degli oneri fiscali.

Se le valutazioni così effettuate superano i corrispondenti prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

4.6 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Vale solo per la forma **valore intero**.

Se, al momento del **sinistro**, la **somma assicurata** è inferiore di oltre il 15% al valore delle **merci in refrigerazione** stimato in base all'articolo "**DETERMINAZIONE DEL DANNO**" si applica la **regola proporzionale** per l'eccedenza rispetto al 15%.

Per i danni di importo inferiore a € 5.000, non si applica la **regola proporzionale**.

Esempio 1

Somma assicurata: € 95.000

Valore delle merci al momento del sinistro: € 100.000

Importo del danno: € 20.000

La somma assicurata è inferiore di € 5.000 (c.d. insufficienza, pari 5,3% della somma assicurata)
L'insufficienza è inferiore al 15%, quindi non si applica la regola proporzionale. Il danno viene interamente liquidato: € 20.000.

Esempio 2

Somma assicurata: € 85.000

Valore delle merci al momento del sinistro: € 100.000

Importo del danno: € 20.000

La somma assicurata è inferiore € 15.000 (c.d. Insufficienza, pari al 17,6% della somma assicurata)

L'insufficienza è superiore al 15%, quindi si applica la regola proporzionale per l'eccedenza rispetto al 15%.

Somma assicurata + 15% = €97.750

Danno indennizzabile = € 20.000 x 97.750/100.000 = € 19.550.

4.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- ricevuta la necessaria documentazione;
- quantificato e concordato il danno;
- invia entro 30 giorni all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza.

Vittoria paga l'importo concordato entro 15 giorni da quando riceve l'atto firmato, con allegati gli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, **Vittoria** paga l'**indennizzo** se dal procedimento risulta che i danni non sono causati da dolo e colpa grave:

- dell'**Assicurato**,
- dei loro familiari conviventi,
- dei rappresentanti legali;
- dei soci a responsabilità illimitata.

4.8 - ANTICIPO INDENNIZZO

Prima della liquidazione del **sinistro**, l'**Assicurato** può ottenere un anticipo del 50% dell'**indennizzo** stabilito.

L'anticipo è pagato se:

- non ci sono contestazioni sull'indennizzabilità del **sinistro** o del suo presunto importo
- si prevede un **indennizzo** complessivo di almeno € 100.000.

Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, l'anticipo è pagato solo se non si evidenzia dolo dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Vittoria paga l'anticipo dopo 90 giorni dalla denuncia del **sinistro**, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dello stesso.

Quando ci sono le condizioni per l'applicazione del "*Valore a nuovo*" di cui all'articolo "*DETERMINAZIONE DEL DANNO*", l'acconto è determinato senza applicazione del "*Valore a nuovo*". Tuttavia, dopo 90 giorni dal pagamento dell'**indennizzo** relativo al valore che le cose hanno al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** può ottenere un anticipo sul supplemento che gli spetta. L'anticipo è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

4.9 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo il **Contraente** e **Vittoria** possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dalla **polizza**. Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.

Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di **polizza** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno;

Conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno;

Contattare Belfor al numero verde: 800-820-189 per attivare il servizio di "Pronto intervento Azienda".

COSA FARE ENTRO 5 GIORNI

Avvisare del **sinistro** l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, oppure **Vittoria**.

Se si presume che il **sinistro** è doloso, bisogna:

- denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno.
- trasmettere a **Vittoria** copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del **sinistro**, con indicazione del rispettivo valore.

Mettere a disposizione di **Vittoria** o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).

In caso di danno alle **merci** mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione del costo delle **merci** danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- (2) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- (3) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- (4) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- (5) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- (6) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
- (7) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
- (8) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

Alberghi

Sezione
“ASSISTENZA”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia
ASSISTENZA ALBERGO	Base
ASSISTENZA OSPITI	Opzionale a pagamento

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o giuridica che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Albergo**
Insieme delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene svolta l'attività di albergatore.
- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Furto**
Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale ⁽¹⁾.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Incendio**
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infortunio**
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche che si possono constatare con obiettività.
- **Malattia**
Alterazione dello stato di salute che non dipende da **infortunio**.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti tra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei rischi assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Struttura organizzativa (S.O.)**
Struttura di Mapfre Asistencia Italia - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno costituita da medici, tecnici, operatori, attrezzature e presidi. La **S.O.** è convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico, contatta l'**Assicurato**, organizza ed eroga le prestazioni i cui costi sono a carico di **Vittoria**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie di questa sezione**, valide solo se richiamate in polizza.

Sono previste esclusioni e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo **"Ci sono limiti di copertura?"**.

1.1 - ASSISTENZA ALBERGO

È assicurato l'**albergo** indicato in **polizza** e il suo titolare.

La **garanzia** comprende le prestazioni di assistenza di seguito elencate.

Invio di un elettricista per interventi di urgenza

Questa prestazione opera quando in tutti i locali dell'**albergo** manca la corrente a causa di guasti a:

- cointerruttori di accensione;
- impianti di distribuzione interna;
- prese di corrente.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un'elettricista, la **S.O.** trova e invia un elettricista presso l'**albergo**.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo **"Ci sono limiti di copertura?"**.

L'**Assicurato** paga i costi del materiale usato per la riparazione.

Invio di un fabbro per interventi di urgenza

Questa prestazione opera a seguito di:

- **furto** (anche tentato), smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'**albergo** se tali eventi impediscono l'accesso ai locali;
- **furto** (anche tentato), **incendio**, esplosione, scoppio, allagamento, se tali eventi compromettono la loro funzione di sicurezza dei locali dell'**albergo**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un fabbro, la **S.O.** trova e invia un fabbro presso l'**albergo**.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo **"Ci sono limiti di copertura?"**.

L'**Assicurato** paga il costo del materiale usato per la riparazione.

Invio di un idraulico per interventi di urgenza

Questa prestazione opera nei seguenti casi che derivano da guasto dell'impianto idraulico o di riscaldamento dell'**albergo**:

- impianto idraulico:
 - allagamento nei locali dell'**albergo** provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'**albergo**;
 - mancanza d'acqua nei locali dell'**albergo** provocata da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'**albergo**;
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'**albergo** provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'**albergo**.
- impianto di riscaldamento:
 - mancanza totale di riscaldamento nei locali dell'**albergo**. L'evento è causato da:
 - rottura o guasto di tubazioni o valvole dell'impianto di riscaldamento all'interno dell'**albergo**;
 - ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento all'interno dell'**albergo**;
 - allagamento nei locali dell'**albergo**. L'evento è causato da guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'**albergo**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un idraulico, la **S.O.** trova e invia un idraulico presso l'**albergo**.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo **"Ci sono limiti di copertura?"**.

L'**Assicurato** paga il costo del materiale usato per la riparazione.

Invio di un sorvegliante

Questa prestazione opera a seguito dei seguenti eventi che colpiscono i locali dell'albergo e ne compromettono la sicurezza:

- furto (anche tentato);
- incendio;
- esplosione;
- scoppio;
- danni causati dall'acqua;
- atti vandalici.

Se l'Assicurato ha urgente bisogno di mettere in sicurezza i locali, la S.O. contatta un istituto di vigilanza per l'invio di una guardia giurata (presso l'albergo).

Vittoria paga il costo dell'intervento con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Rientro anticipato

Questa prestazione opera quando l'Assicurato è in viaggio e ha bisogno di tornare con urgenza nel proprio albergo a causa:

- di sinistri relativi a una (o più) delle precedenti prestazioni;
- dei seguenti eventi che colpiscono l'albergo:
 - furto (anche tentato);
 - incendio;
 - atti vandalici;
 - fulmine;
 - esplosione;
 - scoppio.

Per viaggio si intende il trasferimento da un luogo ad un altro che dista più di 50 km dalla sede dell'albergo.

La S.O. fornisce all'Assicurato un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di sola andata.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli la seguente **garanzia** opzionale, con aumento del **premio**. La **garanzia** è valida se indicata in **polizza**.

2.1 - ASSISTENZA OSPITI

Questa **garanzia** assicura i clienti dell'albergo. Comprende le seguenti prestazioni di assistenza.

Anticipo spese di prima necessità

Questa prestazione opera a seguito di **infortunio** o **malattia** del cliente che, durante la sua permanenza in **albergo**, deve sostenere delle spese impreviste che non può sopportare subito e di persona.

Il cliente deve comunicare alla **S.O.**:

- la causa della richiesta di intervento;
- l'ammontare della cifra necessaria;
- il suo recapito (del cliente).

La **S.O.** paga in anticipo le spese impreviste con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Invio di un medico generico o di un'ambulanza in albergo (in Italia)

Questa prestazione opera a seguito di **infortunio** o **malattia** del cliente durante la sua permanenza in **albergo**.

Se l'Assicurato ha necessità di un medico e non riesce a trovarne uno, la **S.O.** invia in **albergo** un medico convenzionato.

Se il medico convenzionato non può intervenire di persona, viene organizzato il trasferimento in ambulanza del cliente dell'albergo nel centro medico adatto più vicino.

Questa prestazione opera dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

Riconsegna di oggetti, indumenti, documenti

Questa prestazione opera a seguito delle seguenti prestazioni:

- "Trasporto in ambulanza in Italia";

- “Trasferimento in istituto di cura attrezzato in Italia o rientro al domicilio”.

In tali casi, la **S.O.** riconsegna all'indirizzo comunicato dal cliente gli oggetti, indumenti o documenti rimasti in **albergo**.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

Rientro in albergo dopo le dimissioni

Questa prestazione opera a seguito di **infortunio** o **malattia** del cliente durante la sua permanenza in **albergo**.

Se il cliente dell'**albergo** dopo il ricovero di primo soccorso ha necessità di un trasporto per rientrare in **albergo**, la **S.O.** mette a disposizione un taxi o un'autoambulanza.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

Rientro dei familiari

Questa prestazione opera a seguito della prestazione “*Trasferimento in istituto di cura attrezzato in Italia o rientro al domicilio*”, in caso di **infortunio** o **malattia** del cliente.

Opera a favore delle persone che sono in viaggio con il cliente, se sono a più di 50 km dalla propria residenza e non possono rientrare alla propria residenza con il mezzo di trasporto iniziale.

In tal caso la **S.O.** fornisce un biglietto di sola andata:

- ferroviario, in prima classe;
- o d'aereo, in classe economica.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

Rientro della salma

Questa prestazione opera a seguito di decesso del cliente durante la sua permanenza in **albergo**.

La **S.O.** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia o nel paese di origine del cliente. Nei paesi extraeuropei il trasporto della salma è effettuato fino alla città dotata di aeroporto internazionale più vicina al luogo di sepoltura.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

Per importi che superano tali limiti la **S.O.** interviene solo dopo aver ricevuto adeguate garanzie come ad esempio: assegni circolari, fidejussione bancaria.

Segnalazione di baby-sitter

Questa prestazione opera a seguito di **infortunio** o **malattia** del cliente durante la sua permanenza in **albergo**.

Se il cliente è ricoverato in istituto di cura per più di 5 giorni e ha necessità di accudire i figli minori di 15 anni, la **S.O.** segnala il nome di una baby-sitter disponibile in zona entro 24 ore (se compatibile con le disponibilità locali).

Il costo è a carico del cliente.

Trasporto in ambulanza in Italia

Questa prestazione opera a seguito di **infortunio** o **malattia** del cliente durante la sua permanenza in **albergo**.

Se il cliente dell'**albergo** ha bisogno di un trasporto in ambulanza dopo il ricovero di primo soccorso, la **S.O.** invia un'ambulanza.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo “*Ci sono limiti di copertura?*”.

Trasferimento in istituto di cura attrezzato in Italia o rientro al domicilio

Questa prestazione opera a seguito di **infortunio** o **malattia** del cliente che, durante la sua permanenza in **albergo**, ha necessità di:

- essere trasportato in un istituto di cura attrezzato in Italia;
- rientrare al proprio domicilio in Italia o alla sua residenza nel paese di origine.

In accordo con il medico curante sul posto, la **S.O.** fornisce al cliente uno dei seguenti mezzi di trasporto:

- aereo di linea con eventuale barella (classe economica);
- treno con eventuale vagone letto (prima classe);
- ambulanza (senza limiti di percorso).

È inclusa anche l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Per viaggio si intende il trasferimento da un luogo ad un altro che dista più di 50 km dal comune di residenza del cliente dell'**albergo**.

Se a causa delle sue condizioni cliniche il cliente non può rientrare con i mezzi sopra indicati, la S.O. organizza il trasferimento al luogo più vicino alla sua residenza, sia esso un istituto di cura, albergo o casa di amici e /familiari, dove il malato può essere accudito.

Vittoria paga i costi con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i rischi esclusi dalla copertura assicurativa.

L'Assicurato non può ottenere le prestazioni se non contatta la S.O. al momento del sinistro e la S.O. non organizza e autorizza l'intervento di assistenza.

Questa esclusione non è valida in caso di dimostrata ed oggettiva forza maggiore.

Le prestazioni non sono fornite nei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti previsti dalla polizza.

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per eventi provocati o dipendenti da:

- guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- scioperi, saccheggi, atti di terrorismo;
- terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale;
- radiazione atomiche, sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo;
- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio del cliente dell'albergo;
- **infortuni** che derivano dallo svolgimento di:
 - corse e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti;
 - alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai;
 - salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte
 - pratica di sport aerei in genere, atti di temerarietà;
- **infortuni** avvenuti per la pratica di sport come professionisti;
- intossicazioni per abuso di alcolici o psicofarmaci e quelle che derivano dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- **malattie** nervose e mentali;
- **malattie** della gravidanza oltre la 26-esima settimana di gestazione e del puerperio;
- **malattie** che sono espressione o conseguenza diretta di patologie croniche o già esistenti al soggiorno in **albergo**;
- espianto e trapianto di organi.

L'assicurazione non opera in caso di circostanze eccezionali la cui entità e gravità richiede misure restrittive delle autorità competenti (nazionali o internazionali) per ridurre il rischio alla popolazione civile. Per esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città e al trasporto aereo. Pertanto, la S.O. eroga le prestazioni solo in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Per le seguenti prestazioni ci sono inoltre specifiche esclusioni.

"Invio di un idraulico per interventi di urgenza"

Questa prestazione non opera in caso di:

- allagamento o mancanza d'acqua provocati da:
 - guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - rottura delle tubature esterne all'albergo;
 - interruzione di fornitura di acqua da parte dell'ente erogatore;
 - negligenza dell'Assicurato;
- mancato scarico delle acque nere provocato da tracimazione dovuta a:
 - rigurgito di fogna,
 - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici;
- interventi sull'impianto di riscaldamento per guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

"Invio di un elettricista per interventi di urgenza"

Questa prestazione non opera in caso di:

- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'albergo, a monte del contatore.

"Rientro della salma"

Sono escluse le spese per:

- cerimonia funebre;
- ricerca di persone o eventuale recupero della salma.

"Trasferimento in istituto di cura attrezzato"

non è dovuta per:

- le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto a giudizio dei medici della S.O.;
- le malattie infettive, se il trasporto implica la violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali;
- tutti i casi in cui il cliente o i suoi familiari firmano le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura in cui è ricoverato il cliente.

Vittoria non fornisce prestazioni alternative o indennizzi per compensare l'Assicurato che non usufruisce delle prestazioni previste in polizza.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno, quindi Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno Assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno Assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno Assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 1

Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"ASSISTENZA ALBERGO" Invio di un elettricista per interventi di urgenza	€ 500
"ASSISTENZA ALBERGO" Invio di un fabbro per interventi di urgenza	€ 500
"ASSISTENZA ALBERGO" Invio di un idraulico per interventi di urgenza	€ 500
"ASSISTENZA ALBERGO" Invio di un sorvegliante	€ 500

Garanzia / Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"ASSISTENZA ALBERGO" Rientro anticipato	€ 500
"ASSISTENZA OSPITI" Invio di un medico generico o di un'ambulanza in albergo (in Italia)	Costo dell'invio
"ASSISTENZA OSPITI" Trasporto in ambulanza in Italia	€ 200 per il percorso complessivo (andata/ritorno)
"ASSISTENZA OSPITI" Trasferimento in istituto di cura attrezzato in Italia o nel paese d'origine del cliente	€ 1.600 per il percorso complessivo (andata/ritorno)
"ASSISTENZA OSPITI" Anticipo spese di prima necessità	€ 1.000
"ASSISTENZA OSPITI" Riconsegna oggetti/indumenti/documenti	Costo spedizione
"ASSISTENZA OSPITI" Rientro in albergo dopo le dimissioni	€ 150
"ASSISTENZA OSPITI" Rientro dei familiari	<ul style="list-style-type: none"> • € 250 a persona ,se in Italia • € 350 a persona ,se in Europa • € 600 a persona ,se nel resto del mondo
"ASSISTENZA OSPITI" Rientro della salma	<ul style="list-style-type: none"> • € 2.000 se in Italia • € 5.000 se in Europa • € 10.000 se nel resto del mondo

I limiti si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Ogni **prestazione** può essere fornita al massimo 3 volte nello stesso **anno solare**.
Quando si verifica un **sinistro**, l'**Assicurato** non può richiedere la stessa prestazione per più di 1 volta.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Devi sempre richiedere l'intervento alla **struttura organizzativa (S.O.)**.

Puoi contattare telefonicamente la S.O. in funzione 24 ore su 24:

- al numero verde: 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
- al numero: +39 015 25.59.741, per chiamate dall'estero.

Se non puoi telefonare, puoi inviare a MAPFRE ASISTENCIA:

- un'e-mail al seguente indirizzo: assistenza@mawdy.com;
- un fax al numero: +39 015.259.604;

Devi comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di **polizza**;
- prestazione richiesta;
- indirizzo del luogo in cui ti trovi;
- recapito telefonico al quale la **struttura organizzativa** può richiamarti nel corso dell'assistenza.

Con questa procedura assolvì all'obbligo di avviso (denuncia) di **sinistro**⁽²⁾.

5.2 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

La S.O. può:

- intervenire in modo diretto o autorizzare altri ad effettuare il servizio;
- richiederti ogni altro documento necessario a concludere l'assistenza. In tal caso devi inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

Se hai sottoscritto con altre compagnie polizze con prestazioni analoghe a quelle della presente **polizza** (con **Vittoria**), anche in forma di semplice rimborso spese, devi avvisare entro 3 giorni dal **sinistro** tutte le compagnie. Se non lo fai, **perdi il diritto alla prestazione**⁽³⁾.

Se attivi le prestazioni di assistenza con un'altra compagnia, le prestazioni della presente **polizza** (con **Vittoria**) operano nei tuoi confronti come rimborso di eventuali maggiori costi a te addebitati.

L'**Assicurato** e il cliente dell'**albergo** liberano i medici che lo visitano o curano (sia prima che dopo il **sinistro**), dal segreto professionale nei confronti della S.O. in relazione ai **sinistri** garantiti in questa **sezione**.

Per quanto non disciplinato in questo documento, si applicano le disposizioni di legge.

Con questa procedura assolvì all'obbligo di avviso (denuncia) di **sinistro**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
- i propri dati anagrafici;
- il numero di **polizza**;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico cui si può essere richiamati nel corso dell'assistenza.

Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

CONTATTI

Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 per richieste telefoniche:

- Numero verde: 800.06.96.27, per chiamate dall'Italia, oppure
- Numero: +39.015.255.97.41, per chiamate dall'estero.

MAPFRE ASISTENCIA per richieste scritte:

- e-mail: assistenza@mawdy.com;
- Fax: +39 015 255 96 04.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) Codice penale - Art. 624 Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo

Chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

- (2) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

- (3) Codice civile - Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Vittoria con te

Alberghi

Sezione
“TUTELA LEGALE”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
DIFESA PENALE	Base	
DIFESA CIVILE	Opzionale a pagamento	
ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 1 DENUNCIA	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia DIFESA CIVILE
ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 2 DENUNCE	Opzionale a pagamento	Attivabile con la garanzia DIFESA CIVILE
ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI	Opzionale a pagamento	Attivabile con una delle garanzie ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Assistenza stragiudiziale**
Attività svolta per tentare di risolvere una controversia senza ricorrere al giudice. Comprende procedure come: la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
- **Contravvenzione**
Reato punito con l'arresto o l'ammenda (o entrambi). Non si considera l'elemento psicologico di chi lo commette (colpa, dolo).
- **Danno extracontrattuale**
Danno subito per **fatto illecito** commesso da terzi, **escluso l'inadempimento contrattuale**. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **DAS**
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. 045.83.78.901 - Fax 045.83.51.023. È la società che si occupa della gestione dei **sinistri** di tutela legale per conto di **Vittoria**.
- **Delitto**
Reato punito con la multa o la reclusione. Si considera l'elemento psicologico di chi lo commette. Può essere:
 - colposo, se è commesso senza volontà e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi lo compie;
 - doloso, se è commesso con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Fatto illecito**
Fatto commesso in violazione di norma di legge.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**
Successione di atti avviati dall'Autorità giudiziaria nei confronti di una persona. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali. Termina con l'eventuale giudizio. La contestazione è notificata alla persona tramite informazione di garanzia, che indica la norma violata

e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa). Per l'attivazione della copertura assicurativa è rilevante la contestazione iniziale.

- **Reato**
Azione o omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. Può essere una **contravvenzione** o un **delitto**, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sanzione amministrativa**
Misura prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce un illecito amministrativo. Le **sanzioni amministrative** sono in genere di tipo pecuniario, cioè, impongono il pagamento di una somma di denaro.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo massimo della prestazione assicurativa per **sinistro**.
- **Soccombenza (spese di)**
Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del Giudice.
- **Transazione**
Accordo tra le **parti** per risolvere una lite già cominciata o prevenirne altre, mediante reciproche concessioni.
- **Vertenza contrattuale**
Contrasto tra le parti nato a seguito del mancato rispetto di un obbligo che deriva da un contratto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie di questa sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.

Sei assicurato tu (il **Contraente**) e le seguenti persone:

- per le ditte individuali e le imprese familiari:
 - il titolare;
 - i dipendenti iscritti al libro unico del lavoro (LUL);
 - i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- per le società di persone:
 - i soci;
 - i dipendenti iscritti al LUL;
 - i familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività;
- per le società di capitale:
 - il legale rappresentante;
 - gli amministratori;
 - i dipendenti iscritti al LUL;

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** in relazione all'attività assicurata indicata in **polizza**.

Il premio delle **garanzie** di questa **sezione** è calcolato in base al numero dei posti letto della struttura ricettiva assicurata. È il numero che hai dichiarato ed è indicato in **polizza**.

Vittoria indennizza l'**Assicurato** entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**".

1.1 - DIFESA PENALE

La **garanzia** opera quando l'**Assicurato** è sottoposto a **procedimento penale** per:

- **delitto colposo** o **contravvenzione**. La **garanzia** è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di **reato**;
- **delitto doloso**. In questo caso, la **garanzia** opera se al termine del **procedimento penale** l'**Assicurato** è prosciolto o assolto con sentenza definitiva. **Vittoria** rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza di assoluzione o proscioglimento diventa definitiva. Sono esclusi i casi di estinzione del **reato** per altre cause.

L'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** quando inizia l'azione penale o sa di essere coinvolto nell'indagine penale.

Nell'attesa della decisione del giudizio, **Vittoria** anticipa le spese legali e peritali.

Se la sentenza definitiva accerta elementi di responsabilità per dolo, l'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** le spese legali e peritali anticipate in ogni grado di giudizio.

Inoltre, la **garanzia** opera quando l'**Assicurato** deve presentare ricorso al giudice competente per l'Ordinanza - ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa uguale o maggiore di 500 euro.

La garanzia comprende il ricorso o l'opposizione a sanzioni per presunta inosservanza degli obblighi ed adempimenti dei seguenti decreti (esempio non definitivo e completo):

- Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.: in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 155/97: a tutela del titolare dell'industria alimentare e del responsabile delegato dal titolare in quanto dipendente dell'azienda;
- Decreto Legislativo n. 196/03, Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.: normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo n. 231/01 e s.m.i.: ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") in tema di Responsabilità amministrativa da reato.

La **garanzia** copre le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito, del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei **procedimenti penali**;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

Inoltre, in caso di:

- arresto, minaccia di arresto;
- **procedimento penale** all'estero, in uno dei paesi in cui la **garanzia** è valida;

Vittoria rimborsa:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese per traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione richiesta dall'autorità competente. La cauzione è anticipata da **Vittoria** se la sua restituzione è provata da adeguate garanzie bancarie o analoghe garanzie. Devi restituire l'anticipo entro 60 giorni dalla sua erogazione. Dopo tale termine Vittoria addebita gli interessi al tasso legale corrente.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - CONSULENZA TELEFONICA (sempre compresa)

La **polizza** comprende un servizio di consulenza legale telefonica sugli argomenti che riguardano le **garanzie** acquistate.

Puoi chiamare **DAS** al numero verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare una controversia legale;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO E PERIODO DI CARENZA

Per insorgenza del **sinistro** si intende il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo iniziano la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto.

Pertanto, il **sinistro** insorge quando:

- la persona commette il **reato**, in caso di **procedimento penale**;
- si verifica l'evento dannoso, in caso di **danno extracontrattuale**;
- una delle parti viola per la prima volta le norme contrattuali, in caso di **vertenza contrattuale**.

Per le vertenze relative al contratto di lavoro (subordinato o parasubordinato), in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il **sinistro** insorge il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.

Se il comportamento contestato è continuato, si considera la prima violazione.

Fermo quanto indicato nell'articolo "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*", l'assicurazione di tutela legale opera per i **sinistri** che

insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipula della **polizza**, nei seguenti casi:
 - **procedimento penale**;
 - **danni extracontrattuali**;
 - opposizione a **sanzioni amministrative**;
- dopo 60 giorni dalla stipula della **polizza** negli altri casi.

Non si applica la carenza se la **polizza** è emessa in sostituzione di una precedente **polizza** di Vittoria che ha coperto gli stessi **rischi** per più di 60 giorni.

La **garanzia** è estesa ai **sinistri** insorti durante il periodo di validità della **polizza**, per i quali l'**Assicurato** ne viene a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione della **polizza** e li denuncia nei termini previsti dalla legge.

L'assicurazione opera anche prima della notifica all'**Assicurato** della "informazione di garanzia", nei seguenti casi:

- "presentazione spontanea" ⁽¹⁾;
- "invito a presentarsi" ⁽²⁾;
- "accompagnamento coattivo" ⁽³⁾.

Cos'è l'"informazione di garanzia"?

È una comunicazione inviata dal pubblico ministero al soggetto indagato con cui si avvia il procedimento penale e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del reato contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Cos'è l'"invito a presentarsi"?

È l'invito che il pubblico ministero fa al soggetto indagato per svolgere atti che richiedono la sua presenza. Nell'invito è indicato giorno, ora e luogo di presentazione e l'autorità di riferimento.

Cos'è l'"accompagnamento coattivo"?

È l'accompagnamento forzato del soggetto che deve essere interrogato, disposto con atto formale dal pubblico ministero autorizzato in precedenza dal giudice.

1.4 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i **sinistri** che insorgono (e i processi che avvengono):

- nel caso di **procedimento penale**: in tutti gli stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- nel caso di opposizione alle **sanzioni amministrative**: in Italia, Città del Vaticano e San Marino;
- nel caso di **danni extracontrattuali**: in tutti gli stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo;
- nel caso di **vertenze contrattuali**: in tutti i paesi dell'Unione Europea, Liechestein, Principato di Monaco, Svizzera, Città del Vaticano e San Marino.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Le **garanzie** prevedono un aumento del **premio** e sono valide se indicate in **polizza**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?"

2.1 - DIFESA CIVILE

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** in relazione all'attività assicurata indicata in **polizza**.

La **garanzia** opera quando l'**Assicurato**:

- subisce **danni extracontrattuali** dovuti a **fatto illecito** di terzi;
- deve affrontare controversie relative a richieste di risarcimento di **danni extracontrattuali** fatte da terzi a seguito di un suo presunto comportamento illecito. In questo caso, la **garanzia** opera se l'**Assicurato** ha già una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi ("R.C.T."). La **garanzia** (di tutela legale) opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto è coperto dalla polizza "R.C.T." per spese legali di resistenza e di **soccombenza**, ai sensi del Codice civile ⁽⁴⁾. Se l'assicurazione "R.C.T." non copre il caso in esame, la **garanzia** (di tutela legale) copre in primo rischio;
- deve affrontare controversie di **diritto civile** che nascono dal mancato rispetto di obblighi contrattuali, propri o di controparte. La **garanzia** opera se il valore della lite è superiore a 350 euro.

Ad esempio, vertenze relative a:

- contratti di fornitura o prestazione di beni e servizi (commissionati o ricevuti); Sono comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatti eseguire negli immobili assicurati;
- contratti individuali di lavoro. Vertenze riferite a dipendenti iscritti a libro paga e matricola, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Anche le vertenze con agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva;

La **garanzia** comprende anche le vertenze nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

La **garanzia** copre le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito, del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore della controparte in caso di **soccombenza**;
- conseguenti ad una **transazione** autorizzata da **Vittoria**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale che intervengono quando una controversia che rientra in **garanzia** deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari), se non rimborsato dalla controparte in caso di sua **soccombenza**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

2.2 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA

La **garanzia "DIFESA CIVILE"** è estesa alle **vertenze contrattuali** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**Assicurato**, compreso il recupero di crediti, che insorgono e i cui processi avvengono nel territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano e San Marino).

Il limite è di 1 (un) **sinistro per anno solare**.

La **garanzia** vale anche per le spese legali relative all'intervento di **Vittoria**, svolto sia in modo diretto che tramite professionisti incaricati.

2.3 - ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE

La **garanzia "DIFESA CIVILE"** è estesa alle **vertenze contrattuali** relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**Assicurato**, compreso il recupero di crediti, che insorgono e i cui processi avvengono territorio italiano (Repubblica Italiana, Città del Vaticano e San Marino).

Il limite è di 2 (due) **sinistri per anno solare**.

La **garanzia** vale anche per le spese legali relative all'intervento di **Vittoria**, svolto sia in modo diretto che tramite professionisti incaricati.

2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE VERTENZE CONTRATTUALI

Le **garanzie "ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 1 DENUNCIA"** e **"ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - 2 DENUNCE"** sono estese alle **vertenze contrattuali** che insorgono e i cui processi avvengono in:

- Paesi dell'Unione Europea;
- Regno Unito;
- Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

Le **vertenze contrattuali** sono relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'**Assicurato**. È compreso il recupero di crediti.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i rischi esclusi dalla copertura assicurativa.

Non sono assicurabili le imprese che:

- hanno sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- che svolgono attività diverse da:
 - albergo,
 - residenza turistica alberghiera,
 - ostello,
 - pensione,
 - ben and breakfast,
 - affitta-camere,

comprese le attività connesse (ristoranti, bar, impianti sportivi e ricreativi).

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- eventi per i quali non è prestata la garanzia;
- limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.

4.1 - ESCLUSIONI

La copertura assicurativa non è valida per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale, tributaria e amministrativa. Esclusione non valida nei seguenti casi:
 - imputazioni penali;
 - ricorso o opposizione a sanzioni amministrative;
 - casi coperti con la garanzia "DIFESA CIVILE", se presente in polizza.
- controversie e procedimenti penali riferiti a beni immobili diversi da quelli (indicati in polizza) dove è svolta l'attività;
- operazioni relative all'acquisto, vendita, costruzione o affitto di beni immobili;
- controversie relative al diritto di proprietà ed altri diritti reali su immobili;
- controversie e procedimenti penali che derivano dalla proprietà o guida di veicoli a motore, mezzi nautici ed aerei in genere;
- operazioni relative all'acquisto e vendita di veicoli in genere;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- controversie relative a rapporti fra soci e amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto o cessione d'impresa;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi effettuati dall'Assicurato. Esclusione non valida se è attiva la garanzia "ESTENSIONE ALLE VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI";
- multe o ammende e gli oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della vertenza. Esclusione non valida per il contributo unificato.
- controversie di natura contrattuale con Vittoria.

In caso di controversia tra te (il Contraente) ed un altro Assicurato, l'assicurazione opera solo a tuo favore.

In caso di controversia tra più Assicurati, le garanzie operano solo a favore del Contraente.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno solare o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno solare, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2

Applicazione dei Limiti di indennizzo

Prestazione	Limiti di indennizzo
Spese per assistenza interprete	10 ore lavorate
Spese relative a traduzioni	€ 1.000
Anticipo della cauzione	€ 10.000
Difesa penale: anticipo spese legali e peritali	€ 2.000
Scelta del legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	Massimo €3.000 per gli onorari del domiciliatario Per sinistro e per anno solare
Spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito	Solo i primi 2 tentativi

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

Vittoria affida a DAS la gestione dei sinistri di questa sezione tutela legale ⁽⁵⁾.

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro devi:

- denunciare l'evento il prima possibile e in via preferenziale a **DAS**:
 - numero verde 800.666.000 (dall'Italia) o numero +39 045 8378959 (dall'estero), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
 - e-mail a: sinistri@das.it
 - posta ordinaria a: DAS Spa - Via E. Fermi 9/8, 37135 Verona.
- Altrimenti puoi denunciare l'evento a **Vittoria**.
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti disponibili;
- pagare l'imposta e di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

DAS:

- raccoglie la denuncia di **sinistro**;
- indica i documenti necessari per attivare la **garanzia** in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Per avere diritto alle prestazioni, devi:

- informare **DAS** il prima possibile su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **DAS** di voler incaricare un legale o un perito ed aspettare la conferma di **DAS** prima di procedere;
- ottenere la conferma di **DAS** prima di firmare accordi economici o preventivi di spesa del legale o del perito incaricato;
- avere l'autorizzazione di **DAS** prima di concordare transazioni o accordi per definire la controversia, se **Vittoria** deve pagare altre spese oltre quelle del tuo legale. Se procedi senza l'autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo che **DAS** ha verificato l'effettiva urgenza del caso e la convenienza nel concludere l'operazione.

5.2 - GESTIONE DEL SINISTRO AFFIDATA A DAS

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **DAS**⁽⁶⁾.

DAS svolge ogni possibile tentativo per una risoluzione amichevole della controversia, in modo diretto o tramite professionisti.

DAS autorizza l'azione in giudizio:

se è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un procedimento penale o amministrativo;

- per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- negli altri casi, se la risoluzione amichevole non riesce e l'**Assicurato** ha possibilità di successo. **DAS** valuta le possibilità di successo in base alle informazioni e argomentazioni fornite dall'**Assicurato**.

Per la fase giudiziale, **DAS** trasmette la pratica al legale designato come segue:

- l'**Assicurato** può indicare a **DAS** un legale di propria fiducia, altrimenti lo sceglie **DAS**;
- l'**Assicurato** deve:
 - dare regolare mandato al legale scelto;
 - fornire al legale tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale scelto e sceglie un nuovo legale, **DAS** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal precedente legale. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- se l'**Assicurato** sceglie un legale di propria fiducia che non risiede nel circondario del tribunale competente, **Vittoria** garantisce gli onorari del domiciliatario con i limiti previsti nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La scelta del legale fatta dall'**Assicurato** opera fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interesse con **Vittoria** o con **DAS**.

DAS gestisce un unico **sinistro**:

- per **vertenze** promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso **sinistro** in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Vittoria e **DAS** non sono responsabili:

- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni, per mancanza di documenti adatti a sostenere le richieste dell'**Assicurato**.

5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitti di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **DAS** sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può procedere lo stesso per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **DAS**, può richiedere a **DAS** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti della **somma assicurata** prevista.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, si può fare un tentativo di mediazione ⁽⁷⁾ prima dell'azione civile.

5.5 - RECUPERO DI SOMME

L'**Assicurato** ha diritto a tutte le somme liquidate o recuperate per capitale ed interessi. Sia in sede stragiudiziale che giudiziale, **DAS** ha diritto di quanto liquidato a favore anche dello stesso **Assicurato** per spese, competenze ed onorari.

5.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **garanzia** e valutate le spese sostenute dall'**Assicurato, DAS** entro 30 giorni:

- paga l'**indennizzo**;
- o
- comunica i motivi per cui non può pagare.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Informare il prima possibile:

- DAS o
- Vittoria.

Inviare a DAS tutti gli atti e documenti necessari.

CONTATTI

DENUNCIA TELEFONICA A DAS: al numero Verde 800.666.000 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

DENUNCIA SCRITTA A DAS

- posta elettronica: sinistri@das.it.
- posta ordinaria: DAS Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) Codice di Procedura Penale - Articolo 374 - Presentazione spontanea
 1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
 2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
 3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

- (2) Codice di Procedura Penale - Articolo 375 - Invito a presentarsi
 1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
 2. L'invito a presentarsi contiene:
 - a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
 - c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
 - d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
 3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369- bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
 4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

- (3) Codice di Procedura Penale - Articolo 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

- (4) Codice civile - Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

- (5) Codice delle assicurazioni private – art. 164
 1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
 2. L'impresa può:
 - a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
 - b) affidarla ad un'impresa distinta;
 - c) prevedere nel contratto il diritto per l'Assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

- (6) Codice delle assicurazioni private - Articolo 164 - Modalità per la gestione dei sinistri
 1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data

preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

2. L'impresa può:

a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;

b) affidarla ad un'impresa distinta;

c) prevedere nel contratto il diritto per l'Assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

Vittoria con te

Alberghi

Sezione
"CYBER RISK"



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.

Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
ASSISTENZA MALWARE	Base	
RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER	Base	
RIPRISTINO DEI DATI	Base	
RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO	Base	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	Base	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	Base	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE	Base	Solo con forma copertura Top
DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
INDENNIZZO PER CYBER-CRIME	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top

ALTRE OPZIONI

Forma di copertura	Puoi scegliere: <ul style="list-style-type: none">• Smart;• Top.
--------------------	---

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "grassetto minuscolo" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Attacco informatico**
Azioni premeditate fatte per danneggiare il **sistema informatico** dell'**Assicurato**. Questi attacchi possono essere effettuati in diversi modi, come **malware**, **errore umano**, **Denial of Service**, **furto**.
- **Attività multimediale**
Testi, immagini, video o suoni condivisi tramite:
 - pagine web dell'**Assicurato**;
 - social media;
 - e-mail.
- **Atto doloso**
Azione illegale fatta per danneggiare o accedere a **dati**, **sistema informatico** e **reti** dell'**Assicurato**.
- **Atto di transazione e quietanza**
Dichiarazione unilaterale con la quale il creditore dichiara di aver ricevuto il pagamento dovuto e libera il debitore dal pagamento dell'**indennizzo**.
- **Circostanza**
 - Rilievo o contestazione rivolto in modo diretto all'**Assicurato**. Riguarda la sua condotta, da cui può originare una **richiesta di risarcimento** per un **evento assicurato** non conosciuto dall'**Assicurato** alla data di stipula della **polizza**;
 - Atto o fatto conosciuto dall'**Assicurato** che potrebbe originare una **richiesta di risarcimento** o un **evento assicurato**.
- **Danno**
Alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati**. Ad esempio: **informazioni sensibili** e **dati personali** presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**.
- **Dati**
Qualsiasi informazione digitale memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dati personali**
Informazioni, relative all'attività dell'**Assicurato**, che identificano o rendono identificabile una persona fisica.
- **Diaria**
Indennizzo massimo pagato per ogni giorno di inattività totale o parziale dell'attività assicurata.
- **Dipendente**
Persona che lavora o presta un servizio per l'**Assicurato**, in base ad uno specifico contratto. Comprende anche il personale esterno che fornisce **servizi** all'**Assicurato** e opera:
 - nell'ambito della struttura aziendale;
 - sotto la responsabilità dell'**Assicurato**.Sono esclusi **dirigenti e amministratori**.
- **Dirigenti e amministratori**
Amministratori, dirigenti, direttori, funzionari, o altro personale con alto grado di responsabilità e potere decisionale. Agiscono per conto dell'**Assicurato**.
- **D.o.S. (Denial of Service)**

Attacco mirato a sovraccaricare il **sistema informatico** dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione dati.

Il flusso eccessivo:

- esaurisce le risorse del **sistema informatico**;
 - causa interruzione o indisponibilità (totale o parziale) del **sistema informatico** e dei servizi di rete.
- La definizione comprende anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).

- **Errore di programmazione**

Errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o di un sistema operativo.

L'errore provoca:

- malfunzionamento del **sistema informatico**;
- elaborazione errata dei **dati**.

- **Errore umano**

Errore operativo o negligenza di un **dipendente** che comporta un **danno**.

Ad esempio:

- errata scelta del software;
- errore di impostazione dei parametri.

Non è considerato errore la cancellazione di **dati** o archivi.

- **Esperto**

Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata in modo diretto da **Vittoria** o dal **fornitore di servizi**.

- **Estorsione cyber**

Minaccia credibile da parte di un **Terzo** all'Assicurato.

La minaccia è di:

- rivelare **informazioni sensibili** o personali
 - causare **danni a sistemi informatici**,
- se l'Assicurato non paga il riscatto.

- **Evento assicurato**

Attacco informatico, richiesta di **risarcimento**, **estorsione cyber**.

- **Evento assicurato**

Attacco informatico, richiesta di **risarcimento**, **estorsione cyber**, cyber crime come specificato nella **garanzia "INDENNIZZO PER CYBER CRIME"**.

- **Fatturato**

Volume di affari dichiarati per l'attività ai fini dell'IVA, al netto dell'IVA.

- **Fornitore esterno**

Soggetto **Terzo**, indicato in **polizza**, che fornisce servizi IT e cloud all'Assicurato, esclusi i soggetti che forniscono **servizi internet**, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

- **Fornitore di servizi**

Soggetto che fornisce all'Assicurato i **servizi** tecnici e di consulenza per risolvere e gestire il **sinistro** anche con la collaborazione di **esperti**.

- **Franchigia**

Parte del **danno** indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espresso in euro.

- **Franchigia temporale**

Parte del **danno** indennizzabile espressa in ore di inattività, totale o parziale, che rimane a carico dell'Assicurato.

- **Furto**

Copia o appropriazione illecita di **informazioni sensibili**, **dati personali** e **dati**, dal **sistema informatico** dell'Assicurato.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Guerra**

I seguenti eventi:

- uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato
- uso della forza fisica nell'ambito di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione;
- usurpazione (anche con forze militari);
- confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione, danneggiamento di beni o proprietà da

parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra è dichiarata o meno.

- **Guerra informatica**
Uso di un **sistema informatico** da parte o per conto di uno stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un **sistema informatico** di o in un altro stato.
- **Hardware**
Componenti fisici del **sistema informatico** o dispositivo usato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i **dati** compresi i **supporti dati**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Informazioni sensibili**
Informazioni aziendali e commerciali, confidenziali o meno, non disponibili al pubblico.
- **Infrastruttura**
Apparecchiature di comunicazione, impianti di aria condizionata, impianti di alimentazione continua, generatori autonomi, unità di conversione di frequenza, trasformatori, altre apparecchiature e **servizi** utili al funzionamento del **sistema informatico** dell'**Assicurato**.
- **Intranet**
Rete dati aziendale privata.
- **Malware**
Software progettato per danneggiare o accedere senza autorizzazione al **sistema informatico** dell'**Assicurato**. Esistono vari tipi di **malware** tra cui: virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, ecc... I **malware** possono infettare computer e dispositivi mobili e causare una serie di problemi come il **furto di dati personali**, **danni** ai file, rallentamenti del sistema o accesso non autorizzato al dispositivo.
- **Massimale**
Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standards)**
Insieme di standard di sicurezza informatica progettati per garantire che tutte le aziende che gestiscono, elaborano, archiviano o trasmettono informazioni relative a carte di credito proteggano in modo adeguato questi **dati sensibili**. L'obiettivo è ridurre il **rischio di furti di dati** e le frodi relative alle carte di pagamento.
- **Periodo di assicurazione**
Periodo compreso tra la data di decorrenza della **polizza** e la prima scadenza annuale successiva, se il **contratto** ha durata annuale o pluriennale. Per gli anni seguenti è il periodo compreso tra due scadenze annuali successive di **polizza**.
- **Periodo di denuncia postuma**
Periodo di 12 mesi successivo al **periodo di assicurazione**. Durante questo periodo l'**Assicurato** può comunicare a **Vittoria** le richieste di **risarcimento** e/o gli **eventi assicurati** accaduti nel **periodo di assicurazione**, anche se tali eventi sono stati resi noti a **Vittoria** per la prima volta dopo la scadenza del suddetto **periodo**. In sintesi, si tratta di un periodo successivo alla validità della **polizza** in cui sono ancora possibili le richieste di **risarcimento** per eventi accaduti durante la validità della **polizza** stessa.
- **Periodo di tutela**
Periodo in cui i costi per le attività di monitoraggio del credito, di tutela dell'immagine e della reputazione dell'**Assicurato** vengono risarciti. Questo periodo dura 6 mesi, a meno di diversi accordi tra le **Parti** dichiarati in **polizza**.
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rete**
Insieme sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, **intranet** e reti private virtuali) per scambiare i **dati**.
- **Risarcimento**
Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.

- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Servizi internet**
Insieme dei **servizi** necessari all'uso di internet; ad esempio, sono compresi:
 - gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'**hardware** necessario all'accesso e uso di internet;
 - fornitori di **servizi DNS**;
 - altri fornitori di **servizi**, apparecchiature e infrastrutture (esempio: sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'**Assicurato**, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.
- **Servizi**
Servizi IT per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del **sistema informatico**.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Supporto dati**
Tutti i dispositivi informatici (ad esempio dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**.
- **Terrorismo**
Atto commesso da persona (o gruppo) che agisce:
 - per suo conto;
 - per conto di un'organizzazione o un governo;
 - in connessione con un'organizzazione o un governo.
 L'atto è commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari. Include l'intenzione di influenzare un governo o provocare nelle persone, o in parte di esse, uno stato di terrore.
- **Terzo**
Persona fisica o giuridica diversa da: **Assicurato, dirigenti e amministratori, dipendenti**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa sezione, valide solo se richiamate in polizza.

Sei assicurato tu (il Contraente).

Le **garanzie** tutelano l'Assicurato contro i **rischi** relativi ad attacchi informatici.

Vittoria indennizza l'Assicurato, fino al **massimale** indicato in **polizza**. Sono previsti **franchigie** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

1.1 - FORME DI COPERTURA

Puoi scegliere tra le seguenti "Forme di copertura". La scelta è riportata in **polizza**.

- **Cyber Smart**
Comprende le seguenti **garanzie** base:
 - "ASSISTENZA MALWARE";
 - "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER";
 - "RIPRISTINO DEI DATI".E' acquistabile da piccole e medie imprese (PMI) con **fatturato** fino a € 300.000.
- **Cyber Top**
Comprende le seguenti **garanzie** base:
 - "ASSISTENZA MALWARE";
 - "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER";
 - "RIPRISTINO DEI DATI";
 - "RIMBORSO SPESE LEGALI PER AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO"
 - "RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"
 - "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";
 - "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE".E' acquistabile da piccole e medie imprese (PMI) con **fatturato** fino a € 25.000.000.

Le seguenti **garanzie** base valgono per entrambe le "Forme di copertura".

1.2 - ASSISTENZA MALWARE

Vittoria mette a disposizione dell'Assicurato un **fornitore di servizi** per risolvere i problemi software che il **malware** causa a computer portatili o fissi usati nell'attività assicurata. L'attività è indicata in **polizza**.

Il **fornitore di servizi** mette in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che cerca di risolvere il problema:

- da remoto,
 - o
- nella sede dell'attività assicurata, se l'intervento da remoto non è sufficiente e Vittoria ritiene necessario l'intervento diretto.

Vittoria paga le spese per il servizio di pronto intervento informatico, offerto dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto**, entro il **massimale** indicato in **polizza** per **sinistro** e per **anno solare**.

1.3 - RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER

Vittoria rimborsa le seguenti spese, sostenute dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto** per contrastare una **estorsione cyber**:

- pronto intervento informatico;
- attività di **esperti**;
- ripristino dei **dati** e dell'accesso al **sistema informatico**, riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile prima dell'**attacco informatico**;
- decontaminazione dal **malware** del **sistema informatico** o, se non è possibile, ripristino delle condizioni iniziali del **sistema informatico**.

1.4 - RIPRISTINO DEI DATI

Vittoria paga le spese sostenute dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto** a seguito dei danni causati da un **attacco informatico** per:

- ripristinare i **dati** e l'accesso al **sistema informatico**, riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile prima dell'**attacco informatico**;
- decontaminare dal **malware** il **sistema informatico** o, se non è possibile, ripristinare le condizioni iniziali del **sistema informatico**.

La **garanzia** opera solo per computer portatili o fissi che operano in ambiente Windows o OSX.

Vittoria paga le spese entro il **massimale** indicato in **polizza** per sinistro e per **anno solare**.

Le seguenti **garanzie** base valgono solo per la forma copertura "**Cyber Top**".

1.5 - RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO

Vittoria paga le spese sostenute dall'**Assicurato**, a seguito di un **attacco informatico**, per difendersi contro un'azione legale degli organi di controllo.

Vittoria paga con la **franchigia** indicata nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

Gli **eventi assicurati** causati dal **sistema informatico** del **fornitore esterno** sono coperti allo stesso modo di quelli causati dal **sistema informatico** dell'**Assicurato**, se non altrimenti esclusi.

1.6 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI

Vittoria rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** a seguito di un **attacco informatico** per:

- le attività investigative svolte per risalire all'origine e alle circostanze dell'**evento assicurato**, in riferimento alle richieste di **risarcimento** relative alle **garanzie**:
 - "**RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI**",
 - "**RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE**",
 - "**RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE**";
- conformarsi ad ogni legge o normativa in vigore sulla protezione dei **dati** (ad esempio i costi per informare le persone coinvolte e le autorità quando si verifica una violazione della Privacy);
- i servizi di monitoraggio:
 - del credito,
 - del **furto** d'identità,
 - dei social media,per una durata pari al **periodo di tutela**, solo con il consenso scritto di **Vittoria**;
- i servizi utili a gestire e risolvere l'emergenza, compreso l'utilizzo di **esperti**, solo con il consenso scritto di **Vittoria**.

Vittoria rimborsa con la **franchigia** indicata nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

1.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI

Vittoria copre i costi dei **risarcimenti** che l'**Assicurato** deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile di un **attacco informatico** che causa:

- un **furto**, o la divulgazione a **terzi** non autorizzati di **informazioni sensibili** o **dati personali** contenuti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**;
- un accesso non autorizzato o un **danno** a **informazioni sensibili** o **dati personali** contenuti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**.

Vittoria risarcisce l'**Assicurato** con la **franchigia** indicata nel capitolo "**Ci sono limiti di copertura?**" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

1.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE

Vittoria copre i costi dei risarcimenti che l'Assicurato deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile di un **attacco informatico** che causa:

- un **danno** o un **furto** subito dal **sistema informatico** di terzi;
- un attacco dannoso che interrompe o rende indisponibile il **sistema informatico** di terzi;
- un **danno** ai beni di terzi causato in modo diretto da:
 - un **atto doloso**;
 - un **malware** che ha colpito il **sistema informatico** dell'Assicurato e che non è riuscito (l'Assicurato) ad evitare.

Vittoria risarcisce l'Assicurato con la **franchigia** indicata nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

I seguenti articoli valgono per tutte le **garanzie**.

1.9 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA

A meno di diversi accordi tra le **Parti** indicati in **polizza**, tutte le **garanzie** valgono solo se l'Assicurato soddisfa tutti i seguenti requisiti minimi di sicurezza informatica:

- esegue il backup dei dati almeno 1 volta a settimana e lo salva in ambienti separati dalla rete;
- protegge il sistema informatico con un software anti-malware:
 - installato;
 - mantenuto sempre attivo;
 - aggiornato almeno 1 volta a settimana;
- mantiene attivo ed operante un firewall a protezione dei sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o altre reti esterne;
- protegge tutti i dispositivi coperti in polizza con password complesse (minimo 8 caratteri alfanumerici) da aggiornare almeno ogni 3 mesi;
 - protegge le reti wireless con password
 - utilizza reti wireless con tecnologia WPA2;
- ha le licenze dei software installati;
- utilizza un sistema operativo aggiornato in modo periodico dalla software-house che ha rilasciato la licenza.

Alla stipula della **polizza** dichiaro di possedere tutti i predetti requisiti.

1.10 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA

L'assicurazione è prestata nella forma "*Claims made*".

Vittoria copre i sinistri denunciati per la prima volta nel **periodo di assicurazione** se:

- la richiesta di **risarcimento** o **indennizzo** è conseguenza di un attacco informatico avvenuto dopo la data di retroattività indicata in **polizza**,
e
- il **Contraente** non è conoscenza dell'**attacco informatico** al momento della stipula del **contratto**.

Se in **polizza** non è indicata la data di retroattività, allora la stessa coincide con la data di effetto della **polizza**.

Se la presente polizza è emessa per sostituire un'altra polizza stipulata con **Vittoria**, è escluso qualsiasi cumulo di **garanzie**. Quindi, in caso di **sinistro** coperto da entrambe le **polizze**, vengono applicate solo le disposizioni della presente **polizza**.

1.11 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO

Il premio è determinato anche in base al tuo fatturato e al settore di attività della tua impresa. Alla stipula della polizza devi comunicare a Vittoria il fatturato relativo all'anno di imposta precedente l'anno di stipula.

Il premio di polizza si intende quale premio minimo acquisito.

Prima di ogni scadenza anniversaria di polizza devi comunicare a Vittoria l'aggiornamento del fatturato (riferito all'anno di imposta appena trascorso).

Se non comunichi il fatturato o lo fai in modo errato, Vittoria può recedere dal contratto e tu puoi subire la perdita totale o parziale dell'indennizzo⁽¹⁾.

Vittoria ha il diritto di fare verifiche e controlli e tu devi collaborare (fornire le informazioni e i documenti necessari alla verifica).

In particolare:

- per la forma di copertura "Cyber Smart": devi comunicare il fatturato se il valore supera il limite di € 300.000. In questo caso, la copertura cessa a partire dall'annualità successiva. Vittoria si riserva la facoltà di proseguire la copertura. In questo caso, te lo comunica;
- per la forma di copertura "Cyber Top": devi comunicare il fatturato nei seguenti casi:
 - se il valore supera il limite di €25.000.000. In tal caso, la copertura cessa alla naturale scadenza anniversaria. Vittoria si riserva la facoltà di proseguire la copertura. In questo caso, te lo comunica
 - se il valore comporta, secondo lo schema riportato di seguito, lo spostamento ad una fascia di fatturato differente rispetto a quella indicata in polizza. In tal caso Vittoria adegua il premio a partire dall'annualità successiva (alla tua comunicazione).
Fasce di fatturato usate per determinare il premio:
 - fino a € 1.000.000;
 - oltre € 1.000.000 fino a € 2.500.000;
 - oltre € 2.500.000 fino a € 5.000.000;
 - oltre € 5.000.000 fino a € 10.000.000;
 - oltre € 10.000.000 fino a € 25.000.000.

Esempio

- decorrenza contratto 1/11/2024. Forma di copertura "Cyber Top"
- fatturato anno di imposta 2023: € 900.000
- premio fascia di fatturato "fino a € 1.000.000" = € 200
- fatturato anno di imposta 2024: € 1.300.000 (da comunicare prima dell'1/11/2025)
- premio fascia di fatturato "Oltre € 1.000.000 fino a € 2.500.000" = € 300.
- data sinistro 1/05/26
- ammontare del danno indennizzabile € 10.000.

Ipotesi A

Dichiari la variazione di fatturato e rinnovi il contratto per l'annualità 1/11/25 - 1/11/26 al premio di € 300.

L'indennizzo del sinistro è pari a € 10.000.

Ipotesi B:

Non dichiari la variazione di fatturato e rinnovi il contratto per l'annualità 1/11/25 - 1/11/26 allo stesso premio dell'annualità precedente (€ 200).

L'indennizzo del sinistro è pari a € 6.666,67 calcolato in base al rapporto esistente tra il premio pagato (€ 200) e quello dovuto (€ 300) in base al fatturato corretto (€ 1.300.000).

1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

Vittoria può accedere e ispezionare:

- i locali;
- gli archivi;
- il sistema informatico;
- la rete;

dell'Assicurato e di qualsiasi fornitore esterno, in ogni momento ed entro 1 anno dalla scadenza o dalla cancellazione della polizza.

Questo diritto di Vittoria non esonera l'Assicurato da nessuno degli altri obblighi a suo carico. L'Assicurato deve inoltre fornire a Vittoria tutte le informazioni necessarie richieste.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura "Cyber Top" con l'attivazione di una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide solo se indicate in **polizza**, entro il **massimale** indicato e con esclusioni, **franchigie** e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli.

2.1 - DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

La copertura agisce in caso di **attacco informatico** che rende indisponibile, in maniera diretta, il **sistema informatico** dell'impresa assicurata.

In questo caso, Vittoria indennizza le conseguenze economiche negative causate da una riduzione o interruzione dell'attività dell'impresa.

Il periodo di interruzione dell'attività sono i giorni consecutivi durante il quale il **sistema informatico** dell'Assicurato è parzialmente o totalmente indisponibile. Dura fino a quando il **sistema informatico** riprende la sua completa funzionalità.

Vittoria paga all'Assicurato una **diaria** per ogni giorno di inattività totale dell'impresa. Per i giorni di inattività parziale, l'importo della **diaria** è ridotto in proporzione.

L'importo della **diaria** è indicato in **polizza**. E' stabilito in base alla tua dichiarazione. Non può superare 1/360 del margine di contribuzione che la tua impresa ha realizzato durante l'annualità precedente al **periodo di assicurazione**. Per margine di contribuzione si intende la differenza tra i ricavi (di vendita o dei **servizi erogati**) e i costi variabili.

Se, successivamente al perfezionamento della **polizza**, l'importo della **diaria** indicato in **polizza** supera 1/360 del margine di contribuzione, devi chiedere a Vittoria di ridurre l'importo. In caso di **danno**, Vittoria può chiedere ai periti di procedere a nuova determinazione della **diaria**. Tale valore è preso come riferimento per la determinazione dell'**indennizzo**.

Denunciato un **sinistro**, si procede alla liquidazione dell'**indennizzo**. Si determina:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del **sistema informatico** dell'Assicurato, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al **sinistro**;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta per intero;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo **sinistro**, un importo pari alla **diaria** moltiplicato per il numero di giorni di **franchigia temporale** indicata nel capitolo "Ci sono limiti di copertura?".

A titolo di esempio, se:

- la **diaria** è € 500
 - la **franchigia temporale** è 12 ore (mezza giornata)
- l'importo da detrarre dall'indennizzo è € 250 (€ 500 X 0,5 giorni)

2.2 - INDENNIZZO PER CYBER-CRIME

Vittoria rimborsa all'Assicurato le somme trasferite in modo illegale dai suoi conti bancari a seguito di:

- accesso diretto e non autorizzato a tali conti;
- alterazione dei **dati** nel **sistema informatico** dell'Assicurato.

Vittoria rimborsa se l'Assicurato non può recuperare tali importi.

La **garanzia** opera se l'Assicurato:

- denuncia il fatto in maniera tempestiva (non oltre 3 giorni) alla Polizia postale;
- garantisce che la conoscenza della copertura assicurativa è mantenuta strettamente confidenziale.

Vittoria rimborsa con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.3 - RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE

Vittoria risarcisce le spese che l'Assicurato sostiene, a seguito di un **attacco informatico**, per tutelare la sua immagine e reputazione.

Le spese sono rimborsate:

- nel periodo successivo, non superiore a 7 giorni, alla prima comparsa di un contenuto denigratorio o diffamatorio sui mezzi di informazione,
- entro il **periodo di tutela**.

Vittoria risarcisce l'Assicurato con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

Gli **eventi assicurati** causati dal **sistema informatico** del **fornitore esterno** sono coperti allo stesso modo di quelli causati dal **sistema informatico** dell'Assicurato, se non altrimenti esclusi.

2.4 - RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE

Vittoria copre i costi dei **risarcimenti** che l'Assicurato deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile civile per:

- diffamazione o **danno** reputazionale;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione o interferenza del diritto alla privacy;

in conseguenza della sua **attività multimediale**.

Vittoria risarcisce l'Assicurato con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.5 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS

La **garanzia** opera in caso di violazione dello standard **PCI-DSS** causata da un **attacco informatico**.

Vittoria rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per:

- pagare un **esperto** per indagare su violazione dei **dati**:
 - delle carte di credito,
 - di debito,
 - prepagate;
- riottenere la certificazione **PCI-DSS**;
- emettere di nuovo le carte di credito, di debito, o prepagate,

La **garanzia** opera se, al momento del **sinistro**, l'Assicurato ha una certificazione **PCI-DSS** valida.

Vittoria indennizza con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i rischi esclusi dalla copertura assicurativa.

Non sono assicurabili le imprese:

- con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- che svolgono attività diverse da:
 - albergo,
 - residenza turistica alberghiera,
 - ostello,
 - pensione,
 - ben and breakfast,
 - affitta-camere,

comprese le attività connesse (ristoranti, bar, impianti sportivi e ricreativi).

Per le **garanzie**:

- "ASSISTENZA MALWARE";
- "RIPRISTINO DEI DATI"
- "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER";

l'Assicurato non ha diritto alle prestazioni se si rivolge a soggetti diversi dal **fornitore di servizi** o da esperti.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- **eventi per i quali non è prestata la garanzia;**
- **franchigie;**
- **limiti e sottolimiti di indennizzo previsti dalla polizza.**

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre i danni dovuti a:

- **eventi assicurati** accaduti prima del periodo di retroattività (se indicato in **polizza**);
- **dolo dell'Assicurato, dei dirigenti e amministratori;**
- **lesioni personali, malattia, morte;**
- **confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;**
- **utilizzo di software illegale o privo di licenza;**
- **guasti, difetti, errori nella progettazione del sistema informatico dell'Assicurato, che rendono lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;**
- **scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;**
- **errore di programmazione;**
- **errore umano di un fornitore esterno;**
- **errori, omissioni, o negligenza dell'Assicurato nello svolgimento dell'attività professionale;**
- **errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'attività multimediale;**
- **guasti, interruzioni, indisponibilità di:**
 - sistemi di comunicazione,
 - **internet service;**
 - fornitura di elettricità;
 - qualsiasi altra **infrastruttura** esterna che non è sotto il controllo dell'Assicurato.

Esclusione non valida per i **fornitori esterni**;

- **danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico;**
- **violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dei fornitori esterni;**
- **interruzioni previste e pianificate del sistema informatico dell'Assicurato;**
- **furto o violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali. Esclusione valida per la garanzia "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI";**
- **mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto da siti o pagine web che sono sotto il diretto controllo dell'Assicurato;**

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni relativi a:

- **servizi che un fornitore esterno ha subappaltato a terzi;**
- **responsabilità contrattuali.**

Inoltre, l'assicurazione non copre:

- **spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, sostenute dall'Assicurato per rimettere in efficienza il sistema informatico;**
- **richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;**
- **multe o sanzioni di qualsiasi natura;**
- **eventuale riscatto pagato dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber;**
- **perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire:**
 - operazioni commerciali;
 - investimenti
 - cessioni,
 - compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- **richieste di risarcimento fatte da o per conto di:**
 - un soggetto giuridico che esercita un qualunque controllo sull'Assicurato;

- società controllate dall' **Assicurato**;
- un soggetto giuridico su cui l'**Assicurato**, o sue controllate, esercita un controllo;
- una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'**Assicurato**;
- un soggetto giuridico in cui l' **Assicurato** ha un qualsiasi interesse finanziario;
- qualsiasi partnership o joint-venture in cui l' **Assicurato** è coinvolto;

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni che si verificano in occasione di:

- esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Esclusioni non valide se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha rapporto con i suddetti eventi;

- attacco con armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di **terrorismo, guerra**;

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su:

- siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso;
- siti web che non sono controllati in modo diretto dall' **Assicurato**;

Infine, l'assicurazione non copre i danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una **guerra** o di una **guerra informatica**.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 200
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 550

Per ogni **evento assicurato**, Vittoria paga l'**indennizzo** (o il **risarcimento**) con applicazione della **franchigia** riportata in **polizza**.

Per ogni **indennizzo** (o **risarcimento**) corrisposto da Vittoria in modo diretto a un **terzo**, l'**Assicurato** deve rimborsare a Vittoria la **franchigia** prevista.

In caso di **sinistro**, se vengono coinvolte più **garanzie** per lo stesso **evento assicurato**, si applica la **franchigia** maggiore tra quelle previste per le singole **garanzie** interessate.

Questo non vale per la **garanzia "DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"**, che prevede una **franchigia temporale**.

Esempio di applicazione della franchigia temporale:

- diaria è € 500
 - franchigia temporale è 12 ore (mezza giornata)
- l'importo da detrarre dall'indennizzo è € 250 (€ 500 X 0,5 giorni)

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia
"RIMBORSO SPESE PER LA DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO"	€ 1.000
"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"	€ 1.000 per i soli costi legali
"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE"	€ 1.000
"RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE"	€ 1.000
"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS"	€ 1.000
"RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE"	€ 1.000
"DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"	franchigia temporale 12 ore
"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME"	€ 5.000

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limite di indennizzo
"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME"	50% del massimale indicato in polizza con il massimo di € 50.000 per sinistro e per anno

Il **massimale** indicato in **polizza** è l'importo massimo complessivo a carico di Vittoria per la totalità dei **sinistri** che colpiscono una o più **garanzie** per ogni annualità assicurativa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Cosa NON è assicurato?

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri.

5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, le garanzie operano se l'Assicurato chiama subito il servizio assistenza clienti ai numeri:

- 800.569.678 per chiamate dall'Italia;
- +39 02.345.444 in caso di chiamate dall'estero.

I numeri sono attivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato.

DXC Technology fornisce il servizio di assistenza e gestione delle emergenze che Vittoria offre a complemento delle garanzie assicurative.

Inoltre, nei seguenti casi, l'Assicurato deve inviare comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it, entro 30 giorni da quando ne è a conoscenza.

I casi sono:

- a) richieste di risarcimento avanzata nei suoi confronti;
- b) intenzione formalizzata da un terzo o dai collaboratori durante il periodo di assicurazione o il periodo di denuncia postuma, di ritenerlo responsabile di un evento assicurato;
- c) circostanze, durante il periodo di assicurazione o il periodo di denuncia postuma, che possono portare ad una richiesta di risarcimento o un sinistro;
- d) sinistri relativi ad una o più delle seguenti garanzie:
 - "RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO";
 - "RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";
 - "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";
 - "RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE";
 - "DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ";
 - "INDENNIZZO PER CYBER-CRIME";
 - "RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE";
 - "RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS".

In riferimento ai casi c) e d), se la comunicazione dell'Assicurato avviene:

- nel periodo di assicurazione,
 - o nel periodo di denuncia postuma,
- qualsiasi richiesta di risarcimento presentata dopo tali periodi è considerata da Vittoria come avanzata nel periodo di assicurazione o nel periodo di denuncia postuma.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inoltre:

- fornire prova dell'evento assicurato;
- fare il possibile per:
 - ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato;
 - stabilire la causa e l'entità del danno;
- conservare e mettere a disposizione di Vittoria o del fornitore di servizi:
 - software,
 - hardware,
 - e dati colpiti dall'evento assicurato;
- rispettare tutte le raccomandazioni di Vittoria o del fornitore di servizi;
- collaborare il più possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del sinistro;
- avvalersi degli avvocati indicati da Vittoria.

L'Assicurato inoltre non deve:

- ammettere responsabilità,
- quantificare, pagare o respingere qualsiasi richiesta di risarcimento senza il consenso scritto di Vittoria.

Non rispettare uno di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁽²⁾ e l'applicazione dell'articolo 1916 del Codice Civile⁽³⁾.

L'Assicurato deve anche permettere a Vittoria di trattare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

Per la validità della garanzia "RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER", l'Assicurato deve:

- denunciare di essere vittima di estorsione cyber il prima possibile, e comunque entro 3 giorni, alla Polizia postale;
- garantire che la conoscenza dell'esistenza di questa copertura è mantenuta strettamente confidenziale.

Per la validità della garanzia "INDENNIZZO PER CYBER CRIME", l'Assicurato deve:

- denunciare il fatto il prima possibile, e comunque entro 3 giorni, alla Polizia postale;
- garantire che la conoscenza dell'esistenza di questa copertura è mantenuta strettamente confidenziale.

5.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI

Se una serie di eventi assicurati ha la stessa causa, Vittoria li considera come un unico evento assicurato. La data di accadimento coincide con quella del primo evento della serie.

5.3 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo il Contraente e Vittoria possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dalla polizza. Il Contraente deve compiere gli atti necessari richiesti da Vittoria per accertare e liquidare i danni.

L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, senza possibilità di sua contestazione.

L'indennizzo liquidato nei termini di polizza deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'indennizzo l'Assicurato che:

- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- usa, per giustificarsi, mezzi ingannevoli o documenti falsi;
- altera con dolo le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo.

5.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di richiesta di risarcimento o di un evento assicurato, se l'Assicurato:

- non accetta una proposta di transazione da parte di Vittoria;
- sceglie di impugnare o proseguire i procedimenti legali,

Vittoria non può pagare una somma superiore rispetto a quella che doveva altrimenti pagare, compresi costi e spese accumulate, fino al momento del rifiuto dell'Assicurato.

L'importo pagato da Vittoria non può superare il massimale indicato in polizza.

L'Assicurato deve restituire a Vittoria ogni somma ricevuta, compresi gli interessi, se non ha diritto alla copertura assicurativa.

5.6 - ONERE DELLA PROVA

Se Vittoria valuta che un danno non è risarcibile o indennizzabile, l'Assicurato deve dimostrare che tale danno rientra tra le garanzie previste dalla polizza stessa.

Fermo restando l'onere della prova della Vittoria nel determinare l'attribuzione di una guerra informatica contro uno Stato, l'Assicurato e Vittoria considerano le prove oggettivamente disponibili. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato (oggetto di guerra informatica in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato) a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

5.7 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Il pagamento dell'indennizzo (o del risarcimento) avviene con modi e tempi diversi a seconda della garanzia interessata.

Per le **garanzie**:

- *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"*,
- *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE"*,
- *"RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE"*,

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**,
- accertata la legittimazione,
- ricevuta la necessaria documentazione,
- valutato e concordato il **danno**,

liquida il **risarcimento** entro 30 giorni ed invia l'atto di transazione e quietanza.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, **Vittoria** può richiedere il documento di chiusura istruttoria che dimostra che non ci sono limitazioni o esclusioni di **polizza**.

Per le **garanzie**:

- *"RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER"*,
- *"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"*,
- *"RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO"*,

il perito:

- effettuati gli accertamenti,
- raccolta la necessaria documentazione,

invia all'**Assicurato** l'atto di liquidazione amichevole o l'atto di accertamento conservativo del danno.

Entro 60 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione amichevole o dell'atto di accertamento del **danno**,

Vittoria:

- invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza
- e paga l'**indennizzo** entro 15 giorni dalla firma di quest'ultimo

o

comunica all'**Assicurato** i motivi per i quali non è possibile corrispondere l'**indennizzo**.

Per la **garanzia "DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"** **Vittoria**, per la liquidazione dell'**indennizzo**, determina:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a:
- ripristinare la piena operatività del **sistema informatico** dell'**Assicurato**, per riportarlo alle condizioni di funzionalità antecedenti al **sinistro**;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta per intero;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta solo in parte e la quota dovuta per ciascun giorno.

Entro 180 giorni dalla denuncia del **sinistro**, **Vittoria** comunica all'**Assicurato**:

- una proposta scritta di liquidazione;

o

- i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta.

Entro 15 giorni dalla firma per accettazione della proposta di liquidazione, **Vittoria** invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza.

Vittoria paga l'**indennizzo** entro 15 giorni da quando riceve l'atto di transazione e quietanza firmato, con gli eventuali allegati specificati nell'atto stesso.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Contattare subito il servizio di assistenza clienti fornito da DXC Technology ai numeri:

- **800.569.678** per chiamate dall'Italia
- **+39 02.345.444** in caso di chiamate dall'estero.

Scrivere:

- all'indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it
- entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'evento dannoso.

L'Assicurato deve inoltre:

- fornire prova dell'**evento assicurato**;
- fare il possibile per:
 - ridurre al minimo gli effetti dell'**evento assicurato**;
 - per stabilire la causa e l'entità del danno;
- conservare e mettere a disposizione di **Vittoria** o del **fornitore di servizi**:
 - **software**,
 - **hardware**
 - e **dati** colpiti dall'**evento assicurato**;
- rispettare tutte le raccomandazioni di **Vittoria** e/o del **fornitore di servizi**;
- collaborare il più possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del **sinistro**.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) Codice civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde se l'aggravamento del rischio è tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

- (2) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

- (3) Codice civile - Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Vittoria con te

Alberghi

Sezione
“Il contratto dalla A alla Z”



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "**grassetto minuscolo**" in questo documento hanno il seguente significato.

LE PARTI

- **Contraente**
Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A., ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o del rinnovo.
- **Assicurato**
La persona coperta dalla **polizza** perché esposta al **rischio**.
- **Consumatore**
Persona fisica che agisce per scopi non relativi ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali. Pertanto, sei un consumatore quando agisci per scopi relativi alla tua vita privata.
- **Garanzia**
Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Organismo di mediazione**
Ente pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione (di cui al D.lgs. n. 28 del 2010).
- **Polizza**
Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma dovuta dal **Contraente** a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**
Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**
Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le garanzie prestate.

IL CONTRATTO DALLA "A" ALLA "Z"

In questo documento ci sono le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Si applicano inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa si trovano i testi completi degli articoli citati in questo documento ed applicabili alla **polizza**.

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte del documento trovi gli obblighi previsti dalla **polizza** per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel glossario, in ambito assicurativo si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento che può generare un sinistro.

Ad esempio, è un rischio per l'assicurato subire un infortunio quando usa un mezzo di trasporto pubblico o privato, guida un'auto o una moto, partecipa a giochi o attività sportive di carattere ricreativo e dilettantistico.

Prima della conclusione del contratto, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare. Le tue dichiarazioni sono inserite nella **polizza**.

Devi quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fai:

- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- potresti perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo**.

La materia è regolata dal Codice Civile ⁽¹⁾.

1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le informazioni che hai dato quando hai sottoscritto il contratto possono cambiare nel tempo. Se succede, devi subito comunicarlo a **Vittoria**, perché potrebbe variare il **rischio**.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Se il **rischio** diminuisce, **Vittoria** può scegliere se:

- recedere dalla **polizza**. In questo caso, **Vittoria** ti avvisa con un mese di anticipo e ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta;
- mantenere l'assicurazione. In questo caso, **Vittoria** riduce il **premio** a partire da quello successivo alla tua comunicazione.

Se il **rischio** aumenta (aggravamento), **Vittoria** può recedere dalla **polizza**. Se non comunichi a **Vittoria** l'aggravamento del **rischio**, puoi perdere, in tutto o in parte, l'**indennizzo** a meno che tale omissione sia avvenuta in buona fede.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽²⁾.

Esempio di diminuzione del rischio

Sei un albergatore che ha assicurato la responsabilità civile verso terzi per la propria attività. Durante il contratto diminuisce la categoria di appartenenza da 4 Stelle a 3 Stelle. In questo caso c'è una diminuzione del rischio di responsabilità civile.

Esempio di aggravamento del rischio

Sei un albergatore che ha assicurato la responsabilità civile verso terzi per la propria attività. Durante il contratto aumenti il numero di stanze e di posti letto dell'albergo. In questo caso il rischio di responsabilità civile è maggiore e devi quindi subito comunicarlo a Vittoria che può recedere dal contratto o proporti di modificarlo.

1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se tu **Contraente** sottoscrivi con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della **polizza con Vittoria**, devi comunicarlo a **Vittoria**. Se non lo comunichi a **Vittoria**, e fai questo con dolo, perdi il diritto all'**indennizzo**.

Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**". **Vittoria**, entro 30 giorni dalla tua comunicazione, può recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **sinistro**, devi avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽³⁾.

1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **Contraente** è diverso dall'**Assicurato**:

- gli obblighi della **polizza** spettano al **Contraente**, esclusi quelli che per la loro natura possono essere rispettati solo dall'**Assicurato**;
- i diritti della **polizza** spettano all'**Assicurato**. Il **Contraente** può nel caso farli valere solo con il consenso esplicito dell'**Assicurato**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile ⁽⁴⁾.

Esempi di obbligo:

- il **Contraente** deve firmare la polizza e pagare il premio;

Esempi di diritti:

- Il **Contraente** richiede modifiche del contratto;
- l'**Assicurato** riscuote l'**indennizzo**.

1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con **Vittoria** devi inviare lettera raccomandata o PEC:

- all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
- oppure ai seguenti recapiti:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
 - vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Vittoria ha il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate e tu o l'**Assicurato** dovete fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

1.7 - DOLO E COLPA GRAVE

Vittoria risponde dei danni indennizzabili o risarcibili a termini di **polizza**, determinati da:

- colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**);
- dolo e colpa grave delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**), deve rispondere a norma di legge. È compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in **polizza**.

2 - Come mi assicuro?

*In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali **Vittoria** offre le **garanzie** previste dalla **polizza**.*

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

Devi pagare la prima rata di **premio**, o l'eventuale **premio unico**, alla consegna della **polizza**.

Le rate successive devi pagarle alle scadenze previste dalla **polizza**.

Puoi pagare il **premio** presso:

- l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- la sede di **Vittoria**.

Vittoria ti rilascia la ricevuta di pagamento con la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il **premio**.

Puoi pagare il **premio** anche con addebito su conto corrente o carta di credito. Trovi le modalità di pagamento delle rate nei seguenti documenti allegati alla **polizza**:

- "SEPA Direct Debit", se scegli l'addebito cu conto corrente;
- Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", se scegli l'addebito su carta di credito.

La presente **polizza** si intende stipulata a prescindere ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Vale comunque:

- quanto riportato nell'articolo "ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI"
- e le condizioni di operatività della **garanzia** R.C.O. della sezione "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI" (obblighi di legge per l'assicurazione infortuni).

2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

La **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui firmi la **polizza** e paghi il **premio**, o altra data successiva indicata in **polizza**.

Devi pagare i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza. Se non lo fai, **Vittoria** sospende l'assicurazione e la riattiva dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile⁽⁵⁾.

Per le **polizze** che durano più di un anno (poliennali), **Vittoria** può:

- prevedere frazionamenti del **premio** diversi da quello mensile, per esempio annuale;
- cambiare, alla fine di ogni **anno solare**, il frazionamento del **premio** scelto all'inizio.

In questo caso:

- **Vittoria** ti comunica la modifica almeno 60 giorni prima della fine dell'anno solare;
- tu puoi recedere dalla **polizza**. Devi comunicarlo a **Vittoria** almeno 15 giorni prima della fine dell'anno solare.

2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DELLA POLIZZA

La **polizza** può avere, a tua scelta, durata annuale o poliennale.

Non è ammessa una durata inferiore ad 1 anno.

In caso di durata poliennale:

- è prevista una riduzione del **premio** annuale⁽⁶⁾;
- puoi recedere ogni anno, con preavviso a **Vittoria** di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui hai comunicato il recesso.

Nel caso in cui il pagamento del **premio** è nella forma di pagamento anticipato in un'unica soluzione, **Vittoria** restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **polizza** con tacito rinnovo, giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta comunicata da una delle **Parti**, la **polizza** prosegue per 1 anno (per ciascuna proroga).

L'eventuale disdetta deve essere comunicata da una delle **Parti**:

- almeno 30 giorni prima della scadenza, se sei un **Consumatore**;
- almeno 60 giorni prima della scadenza se non sei un **Consumatore**;

con le modalità indicate all'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, devi avvisare **Vittoria** e indicare:

- la data di inizio del trasloco;
- la località di destinazione.

Le **garanzie** sono prestate in entrambe le località (di origine e di nuova destinazione), per un periodo massimo di 30 giorni dalla data del trasloco. Alla fine di tale periodo le **garanzie** operano solo per la nuova località.

Restano valide:

- le disposizioni dell'Articolo 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del **rischio**;
- le esclusioni previste nelle singole **sezioni**.

2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME

Per la **sezione**:

- "INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI";
- "FURTO E RAPINA";
- "RESPONSABILITÀ CIVILE";
- "MERCÌ IN REFRIGERAZIONE";

Vittoria adegua ogni anno i valori di:

- **somme assicurate**,
- **massimali**,
- limiti di **indennizzo** espressi in euro,
- **premio**,

in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale".

L'indice ISTAT iniziale è indicato in **polizza** ed è quello del mese di giugno dell'anno precedente la sottoscrizione della **polizza**.

Alla prima scadenza annuale (primo rinnovo):

- **Vittoria** calcola la variazione percentuale tra:
 - il valore dell'indice ISTAT di giugno del primo anno che precede quello del rinnovo;
 - il valore dell'indice ISTAT di giugno indicato in **polizza**.
- tale variazione in più o in meno, è applicata alle **somme assicurate**, ai **massimali**, ai limiti di **indennizzo** espressi in euro e ai **premi** indicati in **polizza**.

Alle scadenze annuali successive (rinnovi successivi al primo):

- **Vittoria** calcola la variazione percentuale tra:
 - valore dell'indice ISTAT di giugno del primo anno che precede il rinnovo;
 - valore dell'indice di ISTAT di giugno del secondo anno che precede il rinnovo;
- tale variazione in più o in meno è applicata alle **somme assicurate**, ai **massimali**, ai limiti di **indennizzo** espressi in euro e al **premio** in corso.

Ad ogni scadenza annuale, **Vittoria** ti rilascia una quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Esempio di indicizzazione:

Data di effetto della polizza: 1/12/2024

Data scadenza polizza: 1/12/2025

Indice ISTAT rilevato a giugno 2023: 100 (è indicato in polizza)

Indice ISTAT rilevato a giugno 2024: 102

Variazione indice ISTAT tra giugno 2023 e giugno 2024: +2%

	1/12/2024	1/12/2025
SOMMA ASSICURATA	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

Se dopo la variazione dell'indice, le **somme assicurate**, i **massimali**, i limiti di **indennizzo** espressi in euro, e il **premio** superano il doppio degli importi iniziali indicati in **polizza**:

- le **Parti** possono rinunciare all'aggiornamento;
- la **Parte** che intende rinunciare deve comunicarlo all'altra **Parte**.
Le modalità di comunicazione sono quelle indicate all'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI" del documento "Il contratto dalla A alla Z";
- in tal caso le **somme assicurate**, i **massimali**, i limiti di **indennizzo** espressi in euro, ed il **premio** restano quelle in corso dall'ultimo aggiornamento eseguito.

Se l'indice non è più pubblicato o è pubblicato in ritardo, **Vittoria** ti comunica l'aggiornamento calcolato con altri indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Tu puoi rinunciare a tale aggiornamento comunicando l'intenzione a **Vittoria**. In tal caso, l'adeguamento è sommato a quello della successiva scadenza anniversaria.

Non c'è indicizzazione:

- per le **sezioni**: "TUTELA LEGALE", "ASSISTENZA" e "CYBER RISK";

Per la **sezione** "CYBER RISK" non c'è indicizzazione.

2.6 - MODIFICA DEL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E RECESSO DEL CONTRAENTE

Vittoria può modificare il **premio** ad ogni rinnovo annuale, in aggiunta a quanto previsto dall'indicizzazione, se selezionata e indicata in **polizza**.

La variazione del **premio** è evidenziata sulla quietanza che ti viene consegnata.

Puoi scegliere se:

- accettare il rinnovo alle nuove condizioni, pagando il nuovo **premio** richiesto;
- non accettare il rinnovo, astenendoti dal pagamento del nuovo **premio** richiesto.

Se non accetti il rinnovo e non paghi il **premio**, l'assicurazione cessa alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e si intende risolta senza alcuna formalità.

2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** o **risarcimento**, le **Parti** possono recedere dal contratto o dalla singola **garanzia** con preavviso di 30 giorni. Il preavviso va inviato con le modalità indicate all'articolo "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Entro 15 giorni dall'efficacia del recesso, **Vittoria** ti rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso.

Se la comunicazione di recesso avviene meno di 30 giorni prima dalla scadenza del **premio** o di una rata di **premio**, non devi pagare il **premio** (o la rata), e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza. Se il **premio** o la rata viene comunque pagata, **Vittoria** ti restituisce la parte del **premio** imponibile (netto imposte) non goduta.

2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Cosa si intende per “tecnica di comunicazione a distanza”?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente (ad esempio internet, telefono), si utilizza per vendere a distanza contratti assicurativi e riassicurativi.

Se sei **Consumatore** ed hai sottoscritto la **polizza** con **Vittoria** mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere entro 14 giorni dal pagamento del **premio**.

In tal caso devi inviare una richiesta a **Vittoria** con le modalità previste all'articolo “**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**”. **Vittoria** ti restituisce il **premio** pagato al netto della quota di **premio** relativa al periodo in cui la **polizza** ha avuto effetto.

2.9 - IMPOSTE E TASSE

Il **premio** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **Contraente**.

2.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è regolamentato in maniera esplicita dalla **polizza**, valgono le norme di legge.

2.11 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative a questa **polizza** il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** se diverso.

2.12 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se non si riesce a trovare una soluzione amichevole, prima di iniziare un'azione giudiziale ed avviare quindi un processo, bisogna tentare una mediazione ⁽⁷⁾.

La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'**organismo di mediazione** presso cui si svolgerà il tentativo di mediazione, che può svolgersi anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati identificativi dell'oggetto della controversia, ad esempio numero e data del sinistro, numero della **polizza**;
- comunica all'**organismo di mediazione** l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- chiede all'**organismo di mediazione** un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'**organismo di mediazione** scelto.

2.13 - PRESCRIZIONE

I diritti che derivano dalla **polizza** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ⁽⁸⁾.

Per le **garanzie** di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione ⁽⁹⁾.

Cosa si intende per “prescrizione”?

La prescrizione comporta la perdita del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere il risarcimento dopo il verificarsi di un evento dannoso (sinistro). Trascorso questo periodo di tempo, l'Assicurato perde tale diritto e non può più esercitarlo.

Esempio:

Un incendio ha provocato danni al locale in cui viene svolta l'attività.

Se denuncio l'accaduto a Vittoria:

- entro 2 anni da quando è accaduto l'evento >> ho diritto alle prestazioni previste dalla polizza;
- oltre 2 anni da quando è accaduto l'evento >> non ho diritto alle prestazioni previste dalla polizza.

2.14 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al contratto deve essere pattuita in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.

2.15 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

Tu stipuli la **polizza** per te ed i tuoi eredi, che sono tutti obbligati a rispettarla fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione dell'eredità, la **polizza** continua con l'erede o con gli eredi cui sono state assegnate le attività od i beni oggetto del **rischio**.

La **polizza**:

- in caso di fusione della tua azienda, continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita;
- nei casi di trasformazione, di cambio di denominazione o di ragione sociale, continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale;
- nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione della tua azienda, continua fino alla chiusura della liquidazione.

Tu, i tuoi eredi/aventi causa, dovete comunicare a **Vittoria** le variazioni di cui sopra entro 15 giorni da quando si verificano. **Vittoria**, nei 30 giorni successivi, può recedere dal **contratto** con preavviso di 15 giorni.

In caso di risoluzione anticipata dalla **polizza** per la vendita dell'azienda o variazione del **Contraente**, devi pagare a **Vittoria**:

- il **premio** relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui hai comunicato la circostanza che ha originato la risoluzione;
- le eventuali rate di **premio** arretrate.

2.16 - COASSICURAZIONE

Se il **rischio** relativo alla **polizza** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota, come risulta in **polizza**, esclusa ogni responsabilità solidale.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa sezione.

- (1) **Codice civile - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- Codice civile - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- Codice civile - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
- (2) **Codice civile - Art.1897 - Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- Codice civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(3) Codice civile - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(4) Codice civile - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

(5) Codice civile - Art.1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(6) Codice civile - Art.1899 - Durata dell'assicurazione, così come modificato dall'art. 21, comma 3, della LEGGE 23 luglio 2009, N°99.

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

(7) In base all'Art.5 del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 N°28 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio,

diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

- a) dall'[articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#);
- b) dall'[articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#);
- c) dall'[articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#);
- d) dall'[articolo 2, comma 24, lettera b\), della legge 14 novembre 1995, n. 481](#).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice de consumo, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#).

(8) Codice civile - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia | Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



Vittoria
Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri

1921